



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
C O S E N Z A

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

REVISIONE ANNO 2020

La Camera di Commercio, nel quadro di una consolidata tradizione, avvalorata dalla più recente normativa volta alla tutela dell'equilibrio e della correttezza del mercato, si è impegnata in un'opera di puntuale analisi di revisione dei comportamenti non scritti, ma fortemente condivisi da tutti gli operatori dei vari settori economici della provincia, così oggi sono lieto di presentare la nuova Raccolta degli usi e consuetudini della provincia di Cosenza, aggiornata all'anno 2020.

Va ricordato brevemente che l'accertamento di usi e consuetudini - pratiche indispensabili per un corretto svolgimento delle transazioni economiche - rientra tra le funzioni che usualmente competono agli Enti camerali nell'ambito dell'attività di regolazione del mercato, tra l'altro a queste se ne sono aggiunte altre del tutto nuove, che attengono sia alla fase della contrattazione, come l'accertamento della presenza di clausole vessatorie nei contratti di adesione e la predisposizione di contratti tipo, sia alla tutela della concorrenza e al contrasto dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

L'ultimo lavoro di revisione risale a ben 35 anni or sono, pertanto esso ha comportato un impegno lungo, complesso, tecnicamente laborioso, però ora ci permette di offrire al mondo dell'economia e del lavoro uno strumento certo e una fonte autonoma di diritto per la regolazione dei rapporti economici, valorizzando il ruolo di garanzia e controllo che le Camere sono chiamate a svolgere nell'ambito della regolazione del mercato, un ambito che negli ultimi anni è stato notevolmente potenziato. Regolazione del mercato e tutela dei consumatori rappresentano infatti un campo di intervento nel quale il sistema camerale svolge un ruolo importante, perché chiamato a sovrintendere all'equilibrio ed alla correttezza del mercato in generale, dal momento che rappresenta gli interessi dei diversi soggetti coinvolti e che mira a favorirne il componimento raccogliendone l'unità di intenti. integrando e implementando le azioni avviate a livello istituzionale. Il funzionamento del mercato e la tutela delle parti contrattualmente più deboli sono infatti temi di grande attualità, in un sistema competitivo come quello nel quale ci troviamo ad operare. anche se andiamo con ciò un po' oltre il compito istituzionalmente demandato alle Camere di Commercio.

Come già detto la precedente Raccolta risaliva al 1985 ed il lungo lasso di tempo trascorso ha apportato alcune novità nel settore degli "Immobili urbani" e del "Turismo". La Raccolta ha dunque registrato i numerosi cambiamenti intervenuti, sia nella revisione degli usi esistenti, che nella codifica di nuovi usi mai raccolti e per questo credo possa rappresentare un utile strumento di regolazione nelle relazioni produttive e commerciali. Esprimo i miei più sinceri ringraziamenti ai componenti della Commissione Provinciale ed al suo Presidente, per la grande disponibilità, per la professionalità e per l'impegno che non hanno mai mancato di assicurare. Ringraziamenti anche al Presidente del Tribunale, dott.ssa Maria Mingrone che ha delegato la dott.ssa Beatrice Magarò, magistrato.

IL PRESIDENTE
Klaus Algieri

Con delibera della Giunta Camerale n. 40 del 12 maggio 2016 è stata istituita la Commissione provinciale per la revisione degli usi, mentre i componenti sono stati nominati successivamente con atto deliberativo della Giunta camerale n. 92 del 19 ottobre 2016. Le proposte sono state approvate in via provvisoria dalla Giunta camerale in data 28 gennaio 2020, con la deliberazione n. 10.

Con la riunione del 11 maggio 2020, delibera n. 34, la Giunta camerale ha approvato definitivamente la nuova raccolta degli Usi della provincia di Cosenza che va a sostituire l'ultima revisione datata 1985.

La Commissione è stata così composta:

Presidente: Dott.ssa Beatrice Magarò, magistrato, designata dal Presidente del Tribunale di Cosenza

Vicepresidente: Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, docente universitario in materie giuridiche e avvocato, designato dalla Consulta dei Professionisti

Componenti:

avv. Herman Altomare, esperto giuridico, designato dalla Consulta dei Professionisti

avv. Antonio Carmine Marchese, esperto giuridico, designato dalla Consulta dei Professionisti

sig. Toteda Mario, rappresentante delle categorie agricole, designato da Coldiretti

dott. Ferdinando Mortati, rappresentante delle categorie agricole, designato dalla CIA

cav. Eugenio Blasi, rappresentante delle categorie artigiane, designato da Casa Artigiani

sig. Giuseppe De Vuono, rappresentante delle categorie artigiane, designato da CNA

ing. Giovanni Guagliardi, rappresentante delle categorie industriali, designato da Confindustria

dott. Giulio Bruno, rappresentante delle categorie industriali, designato da ARCA-CLAI

Dr. Domenico Noè, rappresentante delle categorie commerciali, designato da Confcommercio

Dr.ssa Antonella Tarsitano, rappresentante delle categorie commerciali, designato da Confcommercio

Dr.ssa Emanuela Giordano, rappresentante delle categorie commerciali, designato da Confcommercio

Dr.ssa Maria Santagada, rappresentante delle categorie commerciali, designato da Confcommercio

dott. Dino De Santo, rappresentante delle categorie commerciali, designato da Confsesercenti

dott. Pasquale Giustiniani, rappresentante del settore creditizio, designato da ABI.

Segretario dott. Giuseppe Spizzirri, funzionario camerale.

Essa ha avuto cura di svolgere un'approfondita analisi del testo della raccolta vigente, in seguito alla quale sono state registrate nuove regole consuetudinarie in ambiti già disciplinati dagli usi locali, Immobili Urbani e ne sono state inserite di nuove in materia di Turismo, non disciplinate in precedenza. La Commissione, seguendo il dettato normativo disciplinato dalla circolare del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 1695/c del 2 luglio 1964, che trovava fondamento nell'art. 32 del T.U. approvato con R.D. 20/09/1934 n. 2011, ha dapprima divulgato il testo vigente della raccolta Usi a tutti i comuni della provincia, perché fosse pubblicato nell'albo pretorio e fossero affissi appositi manifesti, in seguito ha provveduto, altresì, alla sua divulgazione a tutti gli Ordini e Collegi professionali, ai Tribunali dei tre Fori competenti nelle circoscrizioni della provincia, all'Università della Calabria, alle Associazioni di categoria e a

quelle sia dei consumatori che dei sindacati dei lavoratori, affinché cittadini, esperti e studiosi fossero invitati a formulare motivate e documentate osservazioni o proposte di modificazioni e/o integrazioni sugli usi contenuti nella predetta raccolta. Stessa procedura è stata adottata alla fine dei lavori, dopo l'approvazione provvisoria della Giunta Camerale.

La raccolta degli usi, compito importante che rientra nella sfera delle attività di regolazione del mercato esercitate dagli enti camerali, non contribuisce a creare un nuovo diritto, ma esclusivamente a registrare dei comportamenti generalizzati, uniformi e costanti nel tempo, *diuturnitas*, tenuti nel convincimento di adempiere con ciò ad un obbligo giuridico, *Opinio iuris ac necessitatis*.

Nell'art. 1 delle *"Disposizioni sulla Legge in generale"*, approvate preliminarmente al codice civile (preleggi), leggiamo che *sono fonti del diritto le leggi, i regolamenti, [le norme corporative] e gli usi*. Nel nostro ordinamento, dunque, gli usi occupano l'ultimo posto nella gerarchia delle fonti: essi, pertanto, possono regolare o materie non disciplinate da leggi e regolamenti (efficacia *praeter legem*), o materie già disciplinate da tali fonti scritte qualora queste facciano espresso rinvio agli usi (efficacia *secundum legem*). La subordinazione degli usi alle leggi implica una conseguenza importante: una legge non può venir meno per desuetudine, ma può essere abrogata soltanto da un'altra legge successiva: gli usi, pertanto, non possono operare *contra legem*.

Successivamente nell'art. 8 (preleggi c.c.) si prevede: *Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. [Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto [c.c. 2078]]*.

Gli usi sono tuttora un'importante fonte del diritto (art. 9 preleggi: *gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria*), oltre che strumento di integrazione ed interpretazione della volontà contrattuale, sono necessari per risolvere eventuali controversie già insorte e d'altro canto sono utili per dare maggiore una certezza a operatori economici ed utenti/consumatori sulle regole che comunemente si osservano nei diversi settori dell'economia.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Erminia Giorno



DELIBERAZIONE N. 34 DEL 11.05.2020

OGGETTO: RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI PER L'ANNO 2020.

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti:

NOME	RUOLO	PRESENZA
ALGIERI Klaus	Presidente	SI
COSENTINI Francesco	Componente	SI
ROSA Francesco	Componente	SI
SANTAGADA Maria	Componente	SI
POLITANO Giuseppe	Componente	SI
NOLA Luigi	Componente	SI

Il Presidente riferisce che la Giunta Camerale in data 28 gennaio 2020 con Delibera n. 10 ha approvato in via provvisoria le proposte della Commissione provinciale per la revisione degli usi, nominata con delibera della Giunta Camerale n. 40 del 12 maggio 2016, restando in attesa del loro invio ai Comuni e a tutti gli enti od uffici, unitamente ad appositi manifesti, affinché gli interessati venissero invitati ad esaminare la revisione della raccolta predetta e ad effettuare, eventualmente, proposte od osservazioni". Pertanto, secondo le summenzionate istruzioni ministeriali il lavoro di revisione è stato portato a conoscenza dell'intera provincia, dandone ampia diffusione attraverso un manifesto inviato unitamente ad una lettera di richiesta pubblicazione, agli Enti pubblici locali, ai Tribunali, ai Collegi e Ordini Professionali, alle Associazioni di categorie, all'Università della Calabria, tutto finalizzato a sollecitare chiunque avesse interesse a far pervenire proposte di modifica sulla revisione degli Usi. Al termine del periodo prestabilito dalle norme per la pubblicazione non si è ricevuto alcuna richiesta di modifica né nessuna contrarietà sul lavoro svolto dalla Commissione *de qua*, pertanto la Giunta potrà deliberare ad approvare la nuova "Raccolta provinciale degli usi" ed indire la gara per la stampa di essa secondo il formato previsto dall'allegato b della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 1695/C del 2 luglio 1964.

Il Presidente invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente;**VISTO** l'art. 32 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011;



VISTO dell'art. 11, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248;

VISTE le circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 1695/C del 2 luglio 1964, comprensiva degli allegati a) e b), e n. 3225/C del 7 novembre 1990;

VISTA la Legge 580/93 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal D.Lgs. n° 23/2010 e da ultimo dal D.Lgs. n° 219/2016;

VISTO lo Statuto camerale vigente approvato con DCC n. 3 del 25.07.2001 e successive modifiche, da ultimo aggiornato con DCC n. 13 del 30.11.2018;

VISTA la DGC n. 40 del 12.05.2016, istitutiva della Commissione provinciale per la revisione degli usi;

VISTA la DGC n. 92 del 19.10.2016, di nomina dei componenti della Commissione provinciale per la revisione degli usi;

VISTI i verbali 3/2019 e 4/2019 della Commissione provinciale per la revisione degli usi;

VISTI gli allegati 1 e 2 riguardanti le proposte di modifica in tema di Immobili urbani e di Turismo;

VISTA la DGC n. 10 del 28/01/2020 di approvazione della proposta della commissione per la predisposizione e la revisione degli usi della provincia di Cosenza;

PRESO ATTO della pubblicizzazione data alla proposta di revisione inviata a tutti i Comuni della Provincia per la pubblicazione, ai Tribunali, ai Collegi e Ordini Professionali, alle Associazioni di categorie, all'Università della Calabria;

CONSIDERATO che non si è riscontrata alcuna nota contraria o proposta di modifica;

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica dell'esercizio 2020;

VISTO il Preventivo Economico dell'esercizio anno 2020;

DATO ATTO che sulla proposta di delibera è stato reso digitalmente parere favorevole sotto il profilo di legittimità da parte del Responsabile Ufficio 9 e del Segretario Generale;

VERIFICATA la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n. 6 componenti;

PRESO ATTO della presenza del Collegio dei Revisori e, in particolare, del Presidente dr. Bruno Scarcella e dei Componenti Dott. Mario Corbelli e Prof. Franco Rubino;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di dare atto che:

- Gli usi costituiscono fonte del diritto, secondo il Codice civile;
- La Camera di commercio di Cosenza non curava la revisione degli usi dal 1985;
- La revisione degli usi è stata condotta da apposita Commissione presieduta dal Magistrato dr.ssa Beatrice Magaro' su delega del Presidente del Tribunale di Cosenza, e composta da Rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria e dall'Università della Calabria, con il coinvolgimento dei Comuni della Provincia;



-
2. approvare la nuova “Raccolta provinciale degli usi” revisione anno 2020, così come proposta dalla commissione per la predisposizione e la revisione degli usi della provincia di Cosenza;
 3. di dare mandato al Segretario generale di porre in essere tutti gli atti necessari per portare ad esecuzione la presente deliberazione, compresa la ristampa del volume della “Raccolta Provinciale degli Usi”, dandone massima diffusione, all’uopo assegnando l’importo massimo di euro 5.000;
 4. di dare mandato alla segreteria della Commissione, dr. Giuseppe Spizzirri, di trasmettere la presente all’Unioncamere e al MISE.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. La stessa, dopo la prescritta pubblicazione all’Albo camerale, sarà acquisita all’apposita raccolta.

**Il Segretario Generale
Avv. Erminia Giorno**

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”

**Il Presidente
Klaus Algieri**

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE (*)

C A P O 1°

Delle fonti del diritto

Art. 1. (Indicazioni delle fonti) - Sono fonti del diritto:

- 1) le leggi;
- 2) i regolamenti;
- 3) le norme corporative;
- 4) gli usi.

Art. 2. omissis.

Art. 3. omissis.

Art. 4. (Limiti della disciplina regolamentare) - I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art.3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Art. 5. omissis.

Art. 6. omissis.

Art. 7. omissis.

Art. 8. (Usi) - Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.

Art. 9. (Raccolte di usi) - Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presuppongono esistenti fino a prova contraria.

(*) r.d. 16 marzo 1942, n. 262, Approvazione del testo del Codice Civile.

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

QUALIFICHE
(non sono stati accertati usi)

DENOMINAZIONI
(non sono stati accertati usi)

CLAUSOLE PRINCIPALI
(non sono stati accertati usi)

MEDIAZIONI IN GENERE

1. — Al mediatore spetta la provvigione soltanto quando la contrattazione sia definitivamente conclusa e la provvigione deve essere pagata subito dopo la conclusione del contratto.

Quando la legge, per la validità di un contratto, richiede l'atto scritto, la provvigione al mediatore è dovuta soltanto dopo la sottoscrizione dell'atto e del compromesso da parte dei contraenti.

2. — Non è tenuto a pagare la provvigione chi ha preventivamente dichiarato al mediatore di non volersi obbligare a corrispondere la provvigione stessa.

3. — In difetto di patti contrari e di tariffe accertate dalla Camera di Commercio, la provvigione è a carico di ciascuno dei contraenti in parti uguali.

4. — Clausola «franco di mediazione». La clausola di «Franco di mediazione», o altra equipollente, inserita nei patti, vale ad accollare ad una sola parte la provvigione del mediatore.

5. — Nelle permute dei beni immobili di diverso valore la provvigione di mediazione viene corrisposta sulla base dell'immobile di maggior valore.

6. — Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese all'uopo eventualmente sostenute. Salvi patti contrari, non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute, anche se l'affare non viene concluso.

7. — Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori è dovuta dalle parti una sola provvigione.

8. — Ove insorga controversia sulla esecuzione del contrat-

to e si faccia luogo allo scioglimento di esso, le parti contraenti non possono richiedere rimborso della provvigione già pagata al mediatore, il quale ha diritto a percepire la provvigione anche nel caso che, concluso il contratto, lo scioglimento derivi da accordi intervenuti tra le parti o da mancata esecuzione del contratto da parte di uno dei contraenti.

PROVVIGIONI E SCONTI
(non sono stati accertati usi)

T E R M I N I
(non sono stati accertati usi)

CONTRATTI IN FIERA E IN BORSA MERCI

Per i contratti in fiera si rinvia alla compravendita dei prodotti della Zootecnia e dell'Agricoltura.

Non sono stati accertati usi per i contratti in borsa merci.

T I T O L O II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI (non sono stati accertati usi)

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Capitolo primo: MEDIAZIONE IN TEMA DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI:

Incarico di mediazione con prestazione di servizi	Art. 1
Elementi dell'incarico di vendita	Art. 2
Servizi dell'agente immobiliare nel caso di vendita	Art. 3
Rimborso spese.....	Art. 4
Proposta di acquisto.....	Art. 5
Elementi della proposta di acquisto	Art. 6
Elementi dell'incarico di locazione.....	Art. 7
Servizi dell'agente immobiliare nel caso di locazione.....	Art. 8

Capitolo secondo: COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI:

Spese di allacciamento	Art. 9
Scelta del notaio	Art. 10
Oggetto del contratto	Art. 11

Capitolo terzo: LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI:

Deposito cauzionale.....	Art. 12
Durata della locazione di un box.....	Art. 13
Pagamento del canone	Art. 14
Riparazioni	Art. 15
Visita degli appartamenti: criteri in caso di cessazione della locazione e/o in caso di vendita	Art. 16
Riscaldamento: durata e modalità	Art. 17
Pagamento del riscaldamento.....	Art. 18

MEDIAZIONE IN TEMA DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Art. 1 - Incarico di mediazione con prestazione di servizi.

L'incarico per la vendita o per la locazione di immobili è normalmente conferito all'Agente Immobiliare per iscritto e se in esclusiva a fronte di servizi specifici.

Art. 2 - Elementi dell'incarico di vendita.

Sono elementi usuali dell'incarico di vendita:

a) La determinazione dell'immobile;

b) opzione sull'esclusività

c) la durata da quattro a sei mesi dell'incarico ed il suo rinnovo per una volta in mancanza di disdetta;

- d) il prezzo della vendita e le modalità di pagamento;
- e) le forme di pubblicità;
- f) la misura della provvigione comprensiva o meno delle spese, di norma compresa tra il 2% ed il 4%;
- g) la previsione di penalità in caso di inadempimento;
- h) le dichiarazioni del venditore in merito allo stato giuridico dell'immobile (iscrizioni, trascrizioni, eventuali contratti di locazione) ed alla conformità urbanistica e degli impianti.

Art. 3 - Servizi dell'agente immobiliare nel caso di vendita.

Nell'incarico di vendita di immobili sono usualmente previsti:

- a) la valutazione dell'immobile;
- b) l'attività di promozione della vendita;
- c) l'informazione al cliente sulle trattative in corso;
- d) le visite concordate dell'immobile con gli aspiranti acquirenti;
- e) la raccolta della proposta di acquisto;
- f) l'assistenza alle parti nella trattativa sino alla stipulazione dell'atto definitivo.

Art. 4 - Rimborso spese.

Nessun rimborso spese è dovuto in caso di mancata conclusione del contratto se l'incarico è stato conferito con esclusiva. Il rimborso per le spese spetta al mediatore nel caso di incarichi non in esclusiva solo se preventivamente concordato per iscritto ed unicamente per le spese documentate, sino al limite concordato con il venditore.

Art. 5 - Proposta di acquisto.

L'Agente Immobiliare in esecuzione dell'incarico di vendita, usa far sottoscrivere proposta irrevocabile di acquisto per un tempo determinato, dal momento del deposito della proposta e per un lasso di tempo variabile di norma compreso tra 15 e 30 giorni e, comunque, fino al ricevimento della risposta di accettazione o diniego della proposta, l'agente immobiliare o il mediatore s'impegna a non accettare ulteriori proposte fino alla conclusione delle trattative in corso.

Art. 6 - Elementi della proposta di acquisto.

Sono elementi usuali della proposta di acquisto:

- 6.1 Il termine della validità che varia tra i 7 e i 30 giorni.
- 6.2 L'indicazione dei dati anagrafici e fiscali del proponente.
- 6.3 La determinazione del bene proposto in acquisto.
- 6.4 Il prezzo di acquisto e le modalità di pagamento.
- 6.5 Il termine per la stipulazione dell'atto definitivo e del preliminare.
- 6.6 La misura e la modalità di pagamento della provvigione.

6.7 La consegna in deposito fiduciario a mani dell'Agente Immobiliare di un titolo di credito intestato al venditore e non trasferibile. Il titolo di credito viene trasmesso al venditore qualora la proposta di acquisto venga da questi accettata.

6.8 L'accettazione della proposta avviene di norma con la sottoscrizione posta in uno spazio riservato della stessa "Proposta", generalmente in calce alla stessa.

6.9 Le dichiarazioni del venditore in merito alla situazione giuridica del bene ed alla conformità urbanistica e degli impianti.

Art. 7 - Elementi dell'incarico di locazione.

Sono elementi usuali dell'incarico:

7.1 La determinazione dell'oggetto della locazione.

7.2 L'opzione dell'esclusività dell'incarico per una durata variabile da quattro a sei mesi ed il suo rinnovo per una volta in mancanza di disdetta.

7.3 Il genere di contratto, il canone di locazione e le modalità di pagamento.

7.4 La previsione di una penalità nel caso di mancata consegna dell'immobile proposto in locazione

7.5 La misura della provvigione.

7.6 Le eventuali dichiarazioni del venditore in merito alla conformità urbanistica e degli impianti.

Art. 8 - Servizi dell'agente immobiliare nel caso di locazione.

Nell'incarico di locazione di immobili solitamente sono compresi:

- a) la valutazione del tipo legale di contratto ed il canone di mercato;
- b) la promozione della locazione;
- c) la fornitura al cliente delle informazioni sulle trattative in corso;
- d) l'accompagnamento dei potenziali conduttori a visitare gli immobili;
- e) l'assistenza alle parti nella trattativa sino alla conclusione del contratto definitivo;
- f) la richiesta al locatore dei documenti necessari alla stipula del contratto di locazione;
- g) la stesura del contratto di locazione;
- h) la facoltà dell'agente di eseguire, su richiesta e a pagamento la registrazione del contratto e gli adempimenti relativi con oneri di registrazione a carico delle parti, nonché l'eventuale riscossione dei canoni.

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

Art. 9 - Spese di allacciamento.

Nelle trattative di compravendita, le spese per la predisposizione del collegamento del fabbricato e delle sue singole unità immobiliari alle reti di elettrodotto, acquedotto, gasdotto e fognatura di fabbricati di nuova costruzione o ristrutturati sono comprese nel prezzo, sia esso formulato a corpo che a metro quadro. In alternativa, dette spese possono essere richieste al compratore distintamente dal prezzo; in tal caso devono essere chiaramente evidenziate in misura forfettaria

o in percentuale e adeguatamente pubblicizzate. Sono a carico del compratore le spese di allacciamento e di attivazione delle singole utenze.

Art. 10 - Scelta del notaio.

La scelta del notaio spetta al compratore. Nei casi di vendita frazionata di immobili nuovi o ristrutturati il venditore può proporre un notaio di riferimento, fermo restando che la scelta del notaio spetta in ogni caso al compratore.

Art. 11 - Oggetto del contratto.

La vendita di immobili urbani comprende la quota millesimale delle parti comuni e gli altri eventuali accessori.

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Art. 12 – Deposito cauzionale.

All’atto della sottoscrizione del contratto il conduttore versa al locatore un deposito cauzionale, sino a tre mensilità, del canone garantito anche con fideiussione bancaria. In caso di tacita rinnovazione del contratto la cauzione versata, in misura pari a tre mensilità del canone dovuto, può, su richiesta del locatore, essere aggiornata.

Art. 13 - Durata della locazione di un box.

La durata della locazione di un box non accessorio all’appartamento è di norma di un anno. La locazione si intende rinnovata per un altro anno ove dall’una o dall’altra parte non sia stata data regolare disdetta tre mesi prima della scadenza.

Art. 14 - Pagamento del canone. Il pagamento del canone viene effettuato a rate mensili anticipate con una tolleranza di sette giorni. Le spese condominiali ordinarie sono di norma a carico del conduttore, quelle straordinarie a carico del locatore.

Art. 15- Riparazioni.

Sono considerate riparazioni di ordinaria manutenzione, a carico del conduttore, quelle inerenti agli impianti idraulici, elettrici, sanitari, di riscaldamento, di produzione dell’acqua calda, di autoclave autonoma, di funzionamento degli ascensori, di condizionamento, di dolcificazione delle acque esistenti all’atto della stipulazione del contratto, quelle inoltre necessarie per il funzionamento delle tapparelle o persiane e in particolare nelle locazioni di negozi o box, delle serrande. Sono inoltre riparazioni di manutenzione ordinaria quelle dipendenti dal deterioramento prodotto dal normale uso e non quelle dipendenti da vetustà e da caso fortuito o da difetto di funzionalità, non dovuta a carenza di manutenzione ordinaria. Se l’impianto di riscaldamento è centralizzato, sono a carico del conduttore le spese ordinarie di riparazione e di manutenzione dell’impianto.

Art. 16 - Visita degli appartamenti.

Il conduttore consente la visita dell’appartamento da locarsi e/o da vendersi con preavviso per ciascuna visita concordata.

Art. 17 - Pagamento del riscaldamento.

Nel caso di locazione di immobili in condominio, il costo del riscaldamento è corrisposto dai singoli conduttori secondo le scadenze e le modalità previste dall’Assemblea del condominio.

TITOLO IV

**COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI
FONDI RUSTICI**

Capitolo primo

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

I. ZONA

(misurazione)

I terreni si vendono a corpo ed a misura. Nella vendita a misura, per unità di superficie si usa la tomolata pari per tutti i Comuni della zona a mq. 3.333 tranne in Corigliano Calabro dove la tomolata è di mq. 3.365.

Le spese di misurazione sono in genere a carico dell'acquirente.

Nei Comuni di S. Demetrio Corone e Bisignano sono a carico del venditore. Nello stesso modo si usa a S. Cosmo Albanese salvo che sia stato scelto un perito d'accordo fra le due parti, nel quale caso le spese vengono ripartite ugualmente.

Nei Comuni di Corigliano Calabro ed Acri, le spese sono sostenute in parti uguali da due contraenti.

(frutti pendenti)

I frutti pendenti passano, con l'immobile, in proprietà dell'acquirente nei Comuni di Corigliano Calabro, Luzzi, Acri e Bisignano; negli altri Comuni della zona vengono raccolti dal venditore.

A S. Domenica Talao, salvi accordi, il compratore raccoglie i frutti maturi e prossimi alla maturazione.

II. ZONA

(misurazione)

La compravendita degli immobili agricoli, in tutta la zona, è fatta tanto a corpo quanto a misura. In quest'ultimo caso, l'unità di misura è la tomolata pari, generalmente, a mq. 3.333.

Le spese di misurazione sono a carico del compratore tranne nei Comuni di Cerezeto, Mongrassano e Lattarico, dove sono a carico del venditore.

(frutti pendenti)

In quasi tutta la zona, i frutti pendenti rimangono di proprietà del venditore; nei Comuni di Lattarico, Mongrassano e S. Benedetto Ullano, solo se siano maturi all'atto della vendita; nel Comune di Cerezeto, vengono acquistati dal compratore nel caso questi paghi i tributi fondiari scaduti.

III. ZONA

(misurazione)

Vedi II. Zona.

Le spese di misurazione nei Comuni di Mottafollone, S. Sosti ed altri, sono a carico del venditore.

In S. Donato Ninea, S. Agata d'Esaro, Malvito, Fagnano Castello e Roggiano Gravina, sono oggetto di contrattazione fra le parti.

In altri Comuni, sono a carico dell'acquirente.

(frutti pendenti)

In S. Sosti i frutti pendenti maturi restano di proprietà del venditore, mentre nel restante della zona i frutti pendenti appartengono all'acquirente dell'immobile salvo che il venditore non paghi i tributi fondiari, nel quale caso ha diritto a roccogliere i frutti. In Malvito, i frutti pendenti, già maturati all'epoca della

vendita, per consuetudine, sono di pertinenza del venditore, come a suo carico, in questo caso, i tributi da pagare.

IV. ZONA

(misurazione)

Vedi II. Zona, ad eccezione dei Comuni di Frascineto e Castrovillari dove la tomolata è di mq. 3.087.

Le spese di misurazione sono a carico dell'acquirente.

(frutti pendenti)

Nei Comuni di Firmo, Altomonte e Luzzi i frutti pendenti maturi, generalmente, appartengono al venditore. Nel Comune di S. Basile, passano con l'immobile in proprietà dell'acquirente, così anche a Civita e Castrovillari, salvo patto in contrario. Nel restante della zona non si hanno consuetudini in materia.

V. ZONA

(misurazione)

Vedi II. Zona.

Le spese di misurazione sono a carico del compratore.

(frutti pendenti)

In tutta la zona, eccettuati Mormanno, Laino Borgo e Laino Castello, i frutti pendenti vengono raccolti dal venditore dello immobile.

VI. ZONA

(misurazione)

Per la vendita e la misurazione, avviene come per la II. Zona;

in qualche comune, la misurazione si pratica anche col sistema della canna, della fune e dei passi.

Sottomultipli della tomolata sono:

La quartucciata (1/4); la stoppelata (1/8); la minsullata o la minsurellata o la cozza (1/32).

Le spese di misurazione sono sostenute dal compratore, eccetto per il comune di Villapiana, dove sono a carico di chi ha richiesto la misurazione.

(frutti pendenti)

I frutti pendenti maturi vengono raccolti dal venditore dell'immobile. A Cassano Jonio dal compratore. Negli altri Comuni secondo accordi.

VII. ZONA

(misurazione)

Vedi VI. Zona.

Le spese di misurazione, salvi accordi tra le parti, sono sostenute da entrambi i contraenti nei Comuni di Albidona, Plataci, Oriolo Calabro; dal venditore nel Comune di Amendolara, dal richiedente nel Comune di Trebisacce, dal compratore negli altri Comuni, eccetto per Nocara e Castroregio, dove esse sono a carico di chi fa eseguire la misurazione.

(frutti pendenti)

I frutti pendenti vengono raccolti dal venditore nei Comuni di Rocca Imperiale e Montegiordano; sono invece raccolti dal compratore nei Comuni di Plataci e Amendolara. In Oriolo Calabro, i frutti pendenti, prima della maturazione, appartengono in parti uguali ai due contraenti; se maturi, sono di esclusiva del venditore, salvi sempre accordi diversi fra le parti.

Nel Comune di Castroregio i frutti del seminato rimangono sempre di proprietà del venditore, mentre questi può raccogliere i frutti degli alberi solo se la vendita sia avvenuta quando i frutti stessi erano prossimi alla maturazione.

A Roseto, i frutti li raccoglie il venditore, se maturi.

VIII. ZONA

(misurazione)

Vedi II. Zona, ad eccezione del Comune di Rossano, dove la tomolata è di mq. 3.364.

Le spese di misurazione sono a carico dell'acquirente. A Cropalati e a Cariati, invece, esse sono a carico del venditore, e l'acquirente ha diritto a far procedere a proprie spese ad altra misurazione.

A Calopezzati, le spese di misurazione sono a carico del venditore.

(frutti pendenti)

I frutti pendenti passano di solito di proprietà dell'acquirente dell'immobile a meno che non siano già maturi o molto prossimi alla maturazione. A Rossano, invece, i frutti pendenti diventano proprietà dell'acquirente dell'immobile, se questo è stato acquistato prima del 15 agosto, se acquistato dopo tale data, i frutti pendenti vengono divisi in parti uguali fra venditore e compratore.

IX. ZONA

(misurazione)

Gli immobili, nei Comuni di Mandatoriccio, Campana, Pietrapaola, Terravecchia, Bocchigliero e Scala Coeli vengono venduti su misurazione ed a corpo.

Nella vendita su misurazione, la tomolata è pari a mq. 3.333, ad eccezione del Comune di Terravecchia, dove la tomolata viene considerata mq. 3.367.

Anche a Campana, la compravendita di immobili viene effettuata a tomolata, di mq. 3.333, ad eccezione degli immobili pa-scolativi, per i quali la tomolata è di mq. 3.367.

Le spese di misurazione, generalmente, nei predetti Comuni, sono a carico dell'acquirente.

(frutti pendenti)

I frutti pendenti nel Comune di Campana e di Terravecchia restano in proprietà del venditore dell'immobile quando siano già maturi all'atto della vendita. Nei restanti Comuni della zona passano di proprietà dell'acquirente dell'immobile, qualunque sia il loro grado di maturazione, ma vengono sempre valutati a parte.

X. ZONA

(misurazione)

La vendita degli immobili agricoli viene fatta sia a corpo che a misurazione.

La tomolata nei Comuni di Scigliano, Pedivigliano e Carpanzano è pari a mq. 3.387; a S. Pietro in Guarano è pari a mq. 4.033; a S. Giovanni in Fiore si distingue in tomolata napoletana pari a mq. 3.387 ed in tomolata silana pari a mq. 3.333. A Spezzano Piccolo, la vendita viene effettuata a corpo e non a misura; la tomolata è di mq. 3.326. Nel resto della zona la tomolata equivale a mq. 3.333.

Nel Comune di S. Stefano di Rogliano per la misurazione dei vigneti si usa la «zappa» equivalente a mq. 500 di terreno su cui possono piantarsi 500 viti.

Ad Aprigliano la misurazione generalmente viene fatta a corpo e non a misura; in qualche caso ha luogo la misurazione, con l'intervento del perito.

Le spese di misurazione, salvo accordo specifico, sono so-

stenute dall'acquirente, tranne nei Comuni di Pedivigliano e Colosimi, dove sono a carico di entrambi i contraenti e nei Comuni di S. Giovanni in Fiore, Carpanzano, Parenti e Rogliano (escluso le frazioni), dove sono a carico del venditore.

(frutti pendenti)

I frutti pendenti vengono raccolti ordinariamente dal venditore dell'immobile nei Comuni di Rogliano, Pedace, Serrapeddace, Celico e Panettieri.

Nella frazione di S. Stefano di Rogliano il venditore ha diritto alla raccolta dei frutti pendenti quando essi siano maturi o molto prossimi alla maturazione.

A Spezzano Piccolo, Carpanzano e Colosimi, sono di pertinenza del compratore.

Nel territorio di Aprigliano e Bianchi, i frutti pendenti si acquisiscono con l'immobile.

Nel restante della zona, viene stabilito volta per volta.

XI. ZONA

(misurazione)

In tutti i Comuni della zona, la vendita degli immobili agricoli avviene sia a corpo che su misurazione.

Nella vendita su misurazione, è in uso la tomolata, rispondente generalmente a mq. 3.333, ad eccezione dei seguenti Comuni e nella misura a fianco di ciascuno segnata:

— Cosenza e Mendicino	mq. 4.004
— Cerisano e Castrolibero	mq. 3.365
— Figline Vegliaturo	mq. 4.004
— Mangone	mq. 2.740

Le spese di misurazione in quasi tutta la zona sono a carico

dell'acquirente. Sono sostenute in parti uguali dai due contraenti nei Comuni di Cosenza ,Dipignano, Piane Crati, Paterno, Carolei e Figline Vegliaturo; a Castiglione e Dipignano, secondo contratto.

(frutti pendenti)

I frutti pendenti, sul fondo oggetto del contratto, vengono raccolti dal venditore nei Comuni di Domanico, Zumpano, Figline Vegliaturo e S. Fili; a Trenta, dal compratore.

Anche a Carolei e a Marano Principato vengono raccolti dal venditore se sono già maturi, mentre quelli prodotti da terreni coltivati a mezzadria, vengono raccolti dal colono e divisi a metà col venditore.

A Marano Marchesato, Rende, Castrolibero, Lappano, Castiglione Cosentino e Paterno Calabro, si stabilisce volta per volta.

Nel resto della zona, i frutti pendenti si acquisiscono con lo immobile.

XII. ZONA

(misurazione)

Generalmente soltanto nei Comuni di Aiello Calabro, Serra d'Aiello, Altilia, Lago, la vendita degli immobili agricoli avviene su misurazione in tomolata,, pari a mq. 3.333. Nei restanti Comuni la vendita si fa sempre a corpo, e nei casi in cui la vendita viene fatta a misurazione, le spese di questa sono a carico del compratore.

(frutti pendenti)

Nella zona, i frutti pendenti si acquisiscono con l'immobile.

XIII. ZONA

(misurazione)

La vendita si fa a corpo, quanto a misura; in quest'ultimo

caso, la superficie è calcolata a tomolata, la cui misura per i sottosegnati Comuni è la seguente:

Paola, Cetraro, S. Lucido, Belmonte Calabro, Longobardi, Falconara Albanese, Acquappesa, Fiumefreddo Bruzio, S. Pietro in Amantea e Guardia Piemontese mq. 3.333.

Fuscaldo: mq. 3.365.

Ad Amantea, i terreni irrigui del piano, investiti a coltura intensiva, sono alienati ordinariamente a misura (tomolata di mq. 3.333), mentre quelli di collina ed a coltura non irrigua estensiva sono ceduti a corpo.

Le spese di misurazione sono ripartite egualmente tra i due contraenti nei Comuni di Belmonte Calabro e S. Lucido; vengono sostenute dal compratore nei Comuni di Paola, Falconara Albanese e Fiumefreddo Bruzio, e dal venditore nei Comuni di Fuscaldo e Acquappesa.

Negli altri Comuni, viene espressamente pattuito volta per volta.

(frutti pendenti)

I frutti pendenti si acquisiscono con l'immobile. A Longobardi, questo diritto è limitato alle vendite avvenute dopo novembre, ed a Paola ai frutti maturatisi dopo il 10 ottobre.

Negli altri comuni della zona, secondo accordi.

XIV. ZONA

(misurazione)

E' usata la vendita a corpo e a misura.

In tutti i Comuni della zona, per la misurazione dei terreni, è in uso la tomolata, pari a mq. 3.333.

Le spese di misurazione a seconda dei comuni, sono sostenute dal venditore, dall'acquirente o secondo accordi.

(frutti pendenti)

I frutti pendenti generalmente si acquisiscono con l'immobile

nei Comuni di Orsomarso, Verbicaro, Scalea. Lo stesso avviene a Diamante, sempre però che il contratto di vendita si concluda nei mesi di gennaio e febbraio ed indennizzando, in ogni caso, il venditore delle spese sostenute per i lavori eseguiti; per i contratti conclusi negli altri mesi, il venditore ha diritto alla raccolta dei frutti maturi o prossimi alla maturazione, salve pattuzioni in contrario.

Nei Comuni di Sanginetto, Bonifati, Belvedere Marittimo e S. Domenica Talao, il venditore ha diritto a raccogliere i frutti maturi o prossimi alla maturazione, mentre nei Comuni di Praia a Mare, S. Nicola Arcella e Grisolia vengono tutti raccolti dal compratore.

Capitolo primo bis

PROPRIETA' IMMOBILIARE (delimitazioni, consuetudini circa l'uso della proprietà, servitù)

I. ZONA

Non si osservano, generalmente, usi e consuetudini speciali circa la delimitazione dei fondi, servendo a ciò sia confini naturali che artificiali.

Quando la delimitazione è stata data da una scarpata con alberi, i frutti di questi sono in comune fra i proprietari limitrofi.

In S. Sofia d'Epiro e Corigliano Calabro, il proprietario soprastante ha diritto di salire sull'albero e raccogliere i frutti a mano; i frutti che cadono nella proprietà sottostante sono di pertinenza del proprietario di essa, cui però è vietato sull'albero.

In Bisignano, si ha diritto a riprendersi, nel termine di 24 ore, l'albero caduto nel fondo del vicino. Si ha pure diritto di uccidere le galline che vanno a razzolare sul proprio fondo, senza però poterle trattenere.

Si pratica lo stesso nel Comune di Acri, sia per la caduta dell'albero che per la uccisione delle galline.

Per i frutti, in genere, nel predetto Comune, quelli che cadono nel fondo del vicino, sono da questi raccolti; però il proprietario dell'albero ha diritto di entrare nel fondo del vicino per raccogliere i frutti, una sola volta, e solo nel caso che con la sua opera li faccia cadere (parramare).

Nell'agro di S. Cosmo Albanese, invece, il proprietario degli alberi, i cui frutti sono caduti nel fondo del vicino, ha diritto di raccogliere soltanto i fichi e le olive, ed ha diritto dei rami degli alberi del vicino, sporgenti nel proprio fondo.

II. ZONA

Generalmente non si usano segni di confine speciali.

Nei Comuni di Torano Castello e Rota Greca, quando la delimitazione è fatta con segni lapidei questi sono costituiti da due pietre poste di fronte. A Montalto Uffugo, S. Benedetto Ullano e Torano Castello, la delimitazione viene fatta mediante siepi, ciglioni, segni lapidei e file di alberi; nei boschi, con delle croci profonde sugli alberi.

A Lattarico, la delimitazione dei castagneti è fatta con segni di croce sugli alberi. Le delimitazioni, a Mongrassano, sono per lo più costituite da pietre seminterrate in tutti gli angoli della linea di confine e con segni di croce sugli alberi e anche con fossati, specialmente nelle proprietà pianeggianti.

Le servitù sono costituite e regolate come per legge.

III. ZONA

Generalmente non si riscontrano usi e consuetudini speciali nella delimitazione dei fondi

In S. Donato Ninea, la delimitazione viene praticata con pietre fisse al suolo, siepi vive o morte e muri; in Malvito e in Mottafollone, quando non vi sono limiti naturali, la delimitazione avviene con semplici solchi divisorii, spesso contraddistinti con qualche ceppo lapideo.

Nell'Agro di S. Caterina Albanese e di Mottafollone, si ha diritto a raccogliere la foglia dei rami dei gelsi sporgenti sul proprio fondo, senza però poter salire sull'albero.

Nel Comune di S. Marco Argentano, i naturali hanno diritto di legnare sul secco del bosco del demanio Comunale.

Inoltre, il frutto delle piante pendenti su una proprietà limitrofa, può essere raccolto solamente da sopra la pianta; mentre quello caduto nella proprietà vicina, appartiene al proprietario di quest'ultima, come per legge.

A Fagnano Castello, i bovari hanno diritto, nel demanio comunale, di utilizzare per il pascolo dei bovini i polloni delle piante di castagno laterali al fusto, senza danneggiare le piante (uso civico).

I naturali di Malvito e Mottafollone godono del diritto di

legnare nei boschi comunali legna secca, senza danneggiare e recidere alberi verdi, cerri, querce, ontani ecc.

Le servitù sono regolate come per legge.

IV. ZONA

Generalmente non si osservano usi e consuetudini speciali circa la delimitazione dei fondi, servendo a ciò sia confini naturali che artificiali. Quando la delimitazione è data da una scarpata con alberi, i frutti di questi sono in comune fra i proprietari limitrofi; ad Altomonte, appartengono al proprietario del fondo superiore; se invece vi sono piante che propendono con i rami nel fondo del vicino, questi ha diritto di raccogliere i frutti sul suo terreno, come per legge.

In Saracena e Castrovillari, quando un proprietario possiede un terreno sovrastante a quello di un altro, ha diritto di raccogliere tutti i frutti degli alberi di sua proprietà, all'infuori della ghianda che viene raccolta dai proprietari dei fondi vicini, ove il frutto è caduto.

Nel territorio di Firmo e Castrovillari, se il confine è segnato da una scarpata, questa appartiene al proprietario del fondo soprastante che deve curarne la coltivazione per evitare frane. A Firmo, inoltre, quando per opera dell'uomo o della natura, una pianta o parte di essa cade sul fondo limitrofo, se il legittimo proprietario non provvede alla rimozione entro 24 ore, resta di proprietà del vicino.

A Firmo e a Castrovillari, i proprietari di alberi posti su un fondo appartenente ad altro proprietario hanno diritto di passeggi per sé e per gli operai, sul fondo medesimo per provvedere alla coltivazione degli alberi e per la raccolta dei frutti.

Nell'Agro di Castrovillari, il proprietario di terreni dati in enfiteusi ha diritto di pascolo su di essi.

V. ZONA

La delimitazione è come nelle zone precedenti. Non si osservano usi e consuetudini speciali circa la delimitazione dei fondi, servendo a ciò sia confini naturali che artificiali. Quando la

delimitazione è data da una scarpata con alberi, i frutti di questi sono in comune fra i proprietari limitrofi.

Nel Comune di Mormanno, quando è fatta con segni lapidei, questi sono posti a coppie, uno grosso e l'altro più piccolo, a cui si dà il nome di testimone, ed ad angolo, il cui lato segna il confine.

Nel Comune di Morano, vige la consuetudine di far raccogliere sui propri fondi a chiunque i residui della raccolta delle ulive, del grano, del granone, dell'uva, dei fagioli e delle noci.

La stessa consuetudine vige a Mormanno, dove si ha pure diritto a raccogliere castagne nei boschi cedui, ma solo dopo il 1^a novembre. Inoltre, qui, si ha diritto di passaggio per i viottoli e sentieri, detti carrere che immettono in vie vicinali e comunali.

VII. ZONA

Come nelle zone precedenti, non si osservano usi e consuetudini speciali circa la delimitazione dei fondi, servendo a ciò sia confini naturali che artificiali. Quando la delimitazione è data da una scarpata con alberi, i frutti di questi sono in comune fra i proprietari limitrofi.

Il proprietario di alberi posti sul terreno non a lui appartenente ha su questo diritto di accesso. L'imposta fonciaria è pagata dal proprietario del terreno e dal proprietario degli alberi.

VIII. ZONA

Non si riscontrano particolari usi per la delimitazione dei fondi.

Nella zona, quando siano diversi il proprietario del fondo e quello degli alberi posti su di esso, quest'ultimo ha sempre libero accesso sul fondo per i bisogni della coltura e per la raccolta dei frutti.

Nell'Agro di Castroregio, in caso di morte dell'albero non si ha diritto a ripiantarlo; se ne può solo raccogliere la legna mentre in Albidona, in caso di morte dell'albero, se ne può raccogliere la legna e si ha diritto a ripiantarlo. In Oriolo e in Plataci, invece, non si ha diritto di piantarlo; il proprietario di esso ha soltanto il diritto di legnatico e non oltre i sei mesi dal perimento di esso.

Inoltre, in detti due comuni le olive si raccolgono dovunque esse cadano, mentre gli altri frutti sono del proprietario del terreno.

VIII. ZONA

La delimitazione dei fondi viene fatta come per le altre zone, ed i segni lapidei prendono il nome di caccavelli. Talvolta si incidono delle croci sugli alberi di confine. Nelle chiusure con filo spinato, la proprietà della siepe è data dal lato su cui sono fissati i fili.

Come avviene per altri comuni delle zone precedenti, anche in detta zona esiste l'uso di accesso nei fondi altrui per spigolare, dopo la mietitura e per raccogliere i residui della raccolta delle ulive.

IX. ZONA

Non vi sono speciali usi circa la delimitazione dei fondi. A Campana e Mandatoriccio nella divisione di un fondo in due o più parti, se i limiti sono costituiti da piante di alto fusto, sulla corteccia di queste si segna una croce «spercata» e l'albero costituirà confine agli effetti di legge; se non vi sono limiti naturali (piante, valloni, ciglioni) i limiti sono formati da pietre che normalmente vengono chiamati termini; alcune volte la limitazione della proprietà è costituita di siepe morta.

Anche in detta zona si usa generalmente accedere sui fondi altrui per la spigolatura dei residui della raccolta del grano, delle olive e delle castagne.

Per la raccolta del fogliame, dopo la potatura degli ulivi, se la potatura viene pagata dal mezzadro o colono, questi ha diritto a raccogliere la frasca, mentre la legna va a beneficio del proprietario; se invece la potatura viene pagata dal proprietario, quest'ultimo trattiene anche la frasca.

Per il caso di bacchiatura di alberi, posti al confine con fondi di altri proprietari, bisogna dar preavviso al proprietario del fondo altrui perché questi abbia la possibilità di liberare il suolo da eventuali suoi frutti. Una volta dato il preavviso, il proprie-

tario del fondo altrui non ha più diritto ai frutti caduti per baciatura, pure avendone pei frutti caduti naturalmente. Non viene stabilito il termine di preavviso, tenendo in considerazione il tempo utile, il tempo cioè necessario per liberare il suolo dei frutti propri.

X. ZONA

Quando le delimitazioni dei fondi sono fatte con segni lapidei, questi sono costituiti da una pietra grossa, vicino alla quale viene completamente interrato un pezzo di mattone o di tegola, oppure da una pietra centrale grande e due pietre aderenti (testimoni) e in fondo pezzetti di tegole e mattoni; si usano inoltre file di alberi, filo spinato, pilastri di cemento e confini naturali (torrenti, fossi, valloni), muri a secco e scarpate; in quest'ultimo caso, il confine è alla base della scarpata.

Si ha diritto di raccolta dei residui nei castagneti, dopo che il proprietario o il fittuario ha provveduto alla raccolta principale.

Questo uso non può esercitarsi prima del due novembre.

I prodotti degli alberi quali segni di confine, fra due fondi, sono comuni ai proprietari limitrofi, eccezione fatta per quelli degli alberi posti sulla scarpata di confine, che sono di pertinenza del proprietario soprastante, mentre l'altro ha diritto a tenersi soltanto i frutti caduti nel proprio fondo.

XI. ZONA

Non vi sono usi speciali circa la delimitazione.

Le servitù sono costituite e regolate come per legge.

A Cosenza, Mangone, Castrolibero, Carolei e Paterno Calabro, per l'utenza delle acque irrigue, il beneficiario ha diritto di passeggiò della presa d'acqua sino al suo fondo, sull'argine del canale, per provvedere alla manutenzione ed alla derivazione dell'acqua stessa.

XII. ZONA

I segni lapidei, posti a confine dei fondi, sono di solito co-

stituiti da tre pietre, di cui una più grande (puntale) posta sulla linea di confine e sporgente sul terreno e le altre due più piccole (testimoni) completamente interrate, poste una in un fondo e una nell'altro.

XIII. ZONA

Non si riscontrano usi speciali per la delimitazione dei fondi. I segni lapidei generalmente sono costituiti da tre pietre, di cui due più piccole detti puntali o testimoni. Servono anche, a tale scopo, fili di alberi (come per esempio a Longobardi e a Fiumefreddo Bruzio dove la delimitazione è costituita anche da piante di sambuco) e pilastrini in muratura ovvero spezzoni di pietra calcarea o comunque di natura e formazione ben differenziata da quella della pietra che si trova nei fondi da delimitare.

Le servitù sono regolate e costituite come per legge.

La ripartizione delle acque demaniali per irrigazione, nella maggior parte dei comuni della zona viene fatta dal Comune a mezzo dei suoi incaricati detti «deputati delle acque», i quali indicano ai contadini il canale dove rifornirsi e il giorno e l'ora se possono farlo.

Questo uso si chiama dell'«acqua a comando». A Longobardi la ripartizione avviene d'accordo tra le parti a turni diurni e notturni.

XIV. ZONA

Quando mancano termini naturali (fossi, burroni, dislivelli, muri, strade, siepi, ecc.) la delimitazione è segnata da termini lapidei (pietre affioranti collocate in profondità e circondate da altre, dette testimoni).

I frutti dell'albero del vicino, caduti naturalmente sul proprio fondo, si acquisiscono, come per legge, non per quelli però caduti per bacchiatura, nel quale caso appartengono al proprietario dell'albero.

Si ha diritto di spigolare sul fondo altrui, a mietitura ultimata ed alla raccolta dei residui delle castagne, dal giorno dei Morti.

I coloni residenti nello stesso fondo possono attingere acqua

e circolare quando loro è necessario, nell'intero fondo del proprietario, senza arrecare danno alle colture dell'altro colono.

Nella generalità, tutte le proprietà serventi usano in determinate ore l'acqua che attraversa la proprietà stessa, con l'obbligo della manutenzione della parte di canale attraversante il fondo stesso.

Capitolo secondo
AFFITTO DI FONDI RUSTICI
(non sono stati rilevati usi)

Capitolo terzo
CONDUZIONE A MEZZADRIA
(non sono stati rilevati usi)

Capitolo quarto
CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA
O IN COMPARTECIPAZIONE
(non sono stati rilevati usi)

Capitolo quinto
CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA
(non sono stati rilevati usi)

Capitolo sesto
CONDUZIONI IN ENFITEUSI
(non sono stati rilevati usi)

Capitolo settimo
ALTRÉ FORME DI CONDUZIONE
(non sono stati rilevati usi)

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Capitolo primo

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

I. ZONA

Condizioni generali di vendita:

La vendita degli animali si fa a capo ed a peso vivo o morto.

Quando la vendita è fatta a peso vivo, l'acquirente paga soltanto i 4/5 del peso totale; se è fatta a peso morto, le interiora non vengono pesate.

Nel Comune di Rose e di Corigliano Calabro la vendita degli animali a peso vivo è fatta per tutti i cinque quinti del peso totale. In Bisignano, quando si vende a peso vivo, si paga il peso totale dopo lo stallaggio di 12 ore del bestiame.

(Bovini)

La compravendita dei bovini avviene a capo e per gli animali da lavoro a pariglia; per la macellazione a peso vivo. In Corigliano Calabro la vendita a peso morto si calcola con la sottrazione delle interiora e della testa.

Generalmente il contratto si perfeziona immediatamente col pagamento del prezzo e con la consegna dell'animale.

Nelle fiere a Bisignano e S. Demetrio Corone, concluso il contratto, si usa bollare gli animali acquistati; in mancanza di bollo, si dà la caparra, ed il prezzo allora si completa alla consegna del bestiame.

(redibitoria)

Ad Acri, si dà luogo all'azione redibitoria, solo quando il bovino sia affetto da oftalmia, da otalmia.

A Luzzi, se affetto da tubercolosi.

A Bisignano, per cisticercosi.

Per gli altri Comuni gli usi non dispongono, pertanto vale quanto sancito dal Cod. Civ. (art. 1495).

(Equini)

La compravendita dell'equino avviene per capo con consegna a pagamento immediato.

In Bisignano, il prezzo dell'equino «a brado» viene pagato prima che all'animale venga posta la gavezza, perché il venditore non è responsabile degli incidenti che gli capitassero durante la cattura.

In Acri, l'equino viene venduto con tutta la bardatura e la consegna della gavezza prova la perfezione del contratto; in S. Demetrio Corone soltanto con la gavezza.

(redibitoria)

Nei sottosegnati Comuni, la redibitoria per gli equini è così regolata:

- S. Giorgio Albanese, S. Cosmo Albanese e Vaccarizzo Albanese non è ammessa azione redibitoria per il bestiame equino;
- Rose: è stabilita volta per volta espressamente nei contratti;
- Luzzi: è ammessa solo nel caso che l'animale sia affetto da asma e si prescrive entro otto giorni dall'acquisto;
- S. Sofia d'Epiro: è ammessa per tutti i vizi occulti e si prescrive entro 40 giorni;
- Acri: è generalmente ammessa per la bolsaggine;
- Bisignano: è ammessa per le seguenti affezioni: bolsaggine, ticchio, macchie, oftalmia periodica, capostorno e piaghe estive correnti;
- S. Demetrio Corone e Corigliano Calabro: è regolata secondo le leggi.

(Suini)

I suini da macello vengono venduti ingrassati a peso vivo o morto; i lattonzoli ed i magroni si vendono a capo senza pesatura.

In Corigliano Calabro la vendita a peso morto si calcola con la sottrazione delle interiore soltanto.

Ad Acri la vendita dei suini viene effettuata sia a peso vivo lordo che a peso vivo netto ed è molto in uso la compravendita «ad occhio», cioè senza pesare l'animale.

(redibitoria)

L'azione redibitoria è ammessa:

- In Rose e S. Demetrio Corone, per cisticercosi;
- In Acri e Luzzi, per il mal rossino, setticemia, peste e cisticercosi;
- In S. Sofia d'Epiro, per tutti i mali che si palesino entro 5 giorni dalla scoperta.

(Ovini e caprini)

La vendita viene effettuata secondo le condizioni riportate all'inizio del paragrafo.

(redibitoria)

L'azione redibitoria è regolata dalla legge.

(Animali da cortile)

Non sono stati rilevati usi.

(Latte)

Il latte si vende a litro.

(Pelli e lana)

Le pelli vengono vendute a capo e a peso.

La lana si vende a chilo.

II. ZONA

Condizioni generali di vendita:

Nei Comuni della zona non sono state rilevate condizioni generali di vendita particolari.

L'azione redibitoria, per tutti i tipi di animali, è regolata come per legge.

(Bovini)

I bovini, in tutti i Comuni della zona, si contrattano come per la I. zona.

(Equini)

L'equino si acquista a capo, senza pesatura, con pagamento immediato alla consegna.

Nei comuni di Lattarico, Rota Greca, S. Martino di Finita, Montalto Uffugo e Torano Castello, spesse volte, l'equino si dà anche in prova.

(Suini)

I suini si vendono a peso vivo ed a capo. Nella vendita a peso vivo si pratica uno stallaggio di 12 ore, in tutti i Comuni della zona.

A Lattarico, Mongrassano e S. Vincenzo La Costa il suino per macellazione viene venduto a «spacca e peso», vale a dire a peso morto.

(redibitorio)

In genere, salvo patti contrari, non si ha diritto ad azione redibitoria.

(Ovini e caprini)

Gli ovini e caprini si acquistano a capo ed a paia; sono venduti pure a peso vivo ed a peso netto.

(Animali da cortile)

Non sono stati accertati usi.

(Latte)

Il latte si vende a litro.

(Pelli e lana)

Vedi I. zona.

III. Z O N A

Condizioni generali di vendita:

Nei Comuni di detta zona non sono state rilevate condizioni generali di vendita particolari.

L'azione redibitoria, per quasi tutti i Comuni della zona, è regolata come per legge. L'unica particolarità si trova riportata nella voce degli «Equini».

(Bovini)

I bovini si contrattano a capo ed a pariglia, molte volte si contrattano a peso sia netto (detratto il 50%) sia lordo (peso vivo).

(Equini)

Gli equini, in tutti i Comuni della zona, si vendono nelle fiere

e nei mercati, a capo senza pesatura, con consegna a pagamento immediato.

A S. Marco Argentano, Roggiano Gravina, Fagnano Castello e Cervicati, la vendita avviene molte volte con la prova.

(redibitoria)

Costituisce vizio redibitorio la bolsaggine.

Il termine stabilito per l'azione redibitoria è di 45 giorni.

(Suini)

I suini si acquistano a capo ed a peso. Nella vendita a peso vivo, si pratica uno stallaggio di 12 ore, nella vendita a peso netto si detrae il 20.%

(Ovini e caprini)

Gli ovini si acquistano a capo ed a pariglia; pure a peso vivo ed a peso morto.

(Animali da cortile)

Non sono stati accertati usi.

(Latte)

Vedi I. zona.

(Pelli e lana)

Vedi I. zona.

IV. Z O N A

Condizioni generali di vendita:

La consegna degli animali è immediata; se essa è ritardata

ed è stata data caparra, l'acquirente appone un marchio sugli animali, a significare che il contratto è concluso.

Il pagamento, in genere, avviene per contanti ed al momento della consegna

Esclusa la particolarità riportata nella voce «Equini», l'azione redibitoria è regolata come per legge.

(Bovini)

I bovini si vendono a capo senza pesatura, con pagamento e consegna immediata. In alcuni Comuni anche a pesatura.

(Equini)

La vendita degli animali equini si fa a capo senza pesatura con pagamento alla consegna.

(redibitoria)

A Frascineto è ammessa redibitoria per le seguenti affezioni: ticchio e sopraffiato; a Fermo per il mordere e tirare calci.

Negli altri Comuni ,la redibitoria è regolata come per legge.

(Suini)

I suini si vendono a capo senza pesatura od a peso vivo, con detrazione di un quinto sul peso risultante.

Si usa pure la vendita a peso morto, ma dal peso vanno escluse le interiora.

(Ovini e caprini)

Essi vengono venduti a capo, senza pesatura. In alcuni Comuni anche a pesatura.

Il pagamento e la consegna sono immediati.

(Animali da cortile)

Non sono stati accertati usi.

(Latte)

Vedi I. zona.

(Pelli e lana)

Vedi I. zona.

V. Z O N A

Condizioni generali di vendita:

Il bestiame si acquista a capo senza pesatura.

Appena concluso il contratto, si dà caparra completandosi il prezzo alla consegna dell'animale.

Ad eccezione di alcune particolarità, riportate nelle singole voci, per l'azione redibitoria valgono le norme di legge.

Non è ammessa azione redibitoria per gli acquisti fatti in fiera.

(Bovini)

Per l'acquisto dei bovini valgono gli usi detti nelle «Condizioni generali di vendita».

(redibitoria)

Viene considerato vizio redibitorio il «cozzare», a Mormanno, Laino Castello e Laino Borgo.

(Equini)

Per l'acquisto degli equini valgono gli usi detti nelle «Condizioni generali di vendita».

(redibitoria)

E' ammessa l'azione redibitoria per la sola «bolsaggine», a Mormanno, Laino Castello e Laino Borgo.

(Suini)

Oltre alle modalità indicate nelle «Condizioni generali di vendita), i suini si acquistano pure a peso vivo.

(Ovini e caprini)

Gli acquisti seguono gli usi riportati nelle «Condizioni generali».

(redibitoria)

E' considerato vizio redibitorio la «fisciola», nei Comuni di Mormanno, Laino Castello e Laino Borgo.

(Animali da cortile)

Non sono stati accertati usi.

(Latte)

Vedi I. zona.

(Pelli e lana)

Vedi I. zona.

VI. Z O N A

Condizioni generali di vendita:

La vendita del bestiame si fa a capo, senza pesatura, e, in qualche Comune, anche a peso.

Escluse poche eccezioni sotto specificate, l'azione redibitoria è regolata come per legge.

(**Bovini**)

Per la compravendita, valgono le condizioni generali di vendita.

(**redibitoria**)

A Terranova da Sibari è motivo di azione redibitoria la sola bolsaggine; per gli altri difetti apparenti, il termine per l'azione redibitoria è limitata alle 24 ore successive al contratto.

A Villapiana si ha diritto all'azione redibitoria quando i bovini presentino bolsaggine, epilessia, malattie carbonchiose, prollasso della vagina.

(**Equini**)

Valgono le condizioni generali di vendita.

(**redibitoria**)

A Villapiana si ha diritto all'azione redibitoria quando gli equini siano affetti da bolsaggine, capostorno, epilessia, morso, oftalmia periodica.

A Cassano Ionio, i vizi redibitori che danno diritto alla rescissione del contratto sono la bolsaggine e la facilità a mordere. L'azione può proporsi in qualunque tempo, se il venditore è consciuto.

A Francavilla Marittima, i vizi redibitori sono la cecità e la facilità a mordere. Questi vizi devono essere denunciati entro 24 ore dalla scoperta del vizio medesimo.

A Terranova da Sibari è motivo di azione redibitoria la sola bolsaggine; per gli altri difetti apparenti, il termine per l'azione redibitoria è fissato alle 24 ore successive al contratto.

(**Suini**)

I suini si vendono a peso vivo, e sul peso risultante se ne pagano i quattro quinti.

A Terranova da Sibari i suini da macello si vendono a capo oppure a peso, detraendone il quinto.

A Cerchiara di Calabria, a Francavilla Marittima si toglie il 20% del peso vivo.

(Ovini e caprini)

A Cerchiara di Calabria, a Francavilla Marittima, i capretti lattanti si vendono a peso.

Negli altri Comuni, si seguono le condizioni generali sopra riportate.

(redibitoria)

Solo a Villapiana, per gli ovini è ammessa azione redibitoria, se essi risultano affetti da cachessia acquosa, rogna, vaiolo.

(Animali da cortile)

Non sono stati accertati usi.

(Latte)

Vedi I. zona.

(Pelli e lana)

Vedi I. zona.

VII. Z O N A

Condizioni generali di vendita:

La compravendita del bestiame si fa a capo senza pesatura.

Il pagamento è alla consegna; quando questa non è immediata, il compratore dà caparra e marca il bestiame. La marcatura

avviene con un bollo a secco per i bovini, equini e suini e con un taglio sulla lana o sulla coda, per gli ovini, a significare la conclusione del contratto.

L'azione redibitoria è regolata come per legge.

(Bovini)

Nella compravendita dei bovini si seguono, di norma, le condizioni generali di vendita.

(Equini)

Tenere presenti le condizioni generali di vendita.

(Suini)

I suini si vendono a capo ed a peso vivo, con detrazione di un quinto sul peso totale.

Nei Comuni di Montegiordano, Roseto Capo Spulico e Rocca Imperiale, si toglie invece il 10% sul peso.

(Ovini e caprini)

Ad Albidona, Trebisacce, Amendolara ed Alessandria del Carretto, la vendita dei capretti e degli agnelli viene fatta a pesatura e, a volte, a capo.

(Animali da cortile)

Non sono stati accertati usi.

(Latte)

Vedi I. zona.

(Pelli e lana)

Le pelli animali sono vendute a capo.

I peli sono commerciali solo a Trebisacce, dove in luogo di essi vengono restituite corde fatte con i peli stessi.

La lana si vende a chilo.

VIII. ZONA

Condizioni generali di vendita:

Il bestiame si vende a capo e a peso.

Il pagamento avviene sempre, in tutta la zona, alla consegna. Se questa non avviene subito, appena perfezionato il contratto, l'acquirente dà caparra e marca con un bollo a secco i capi di bestiame acquistati; il marchio prova la vendita e trasferisce la proprietà. Nei contratti a caparra compete la restituzione doppia della stessa in caso di inadempienza del venditore. Perde la caparra il compratore che non esegue l'acquisto.

Per la denuncia dei vizi redibitori, valgono generalmente le norme di legge; non si ha diritto all'azione redibitoria per il bestiame acquistato in fiera. Esiste qualche eccezione riportata nelle singole voci.

(Bovini)

Per gli acquisti valgono le condizioni generali di vendita.

(redibitoria)

In Cropalati ed in Rossano, i bovini, nel caso in cui vengono venduti a mandria, vengono osservati dal compratore che può rifiutare quelli presentanti i difetti di cecità, anche se di un occhio, vecchiaia, zoppia, mammella non integra.

Gli animali si osservano alla presenza di quattro periti, due di fiducia del venditore e due di fiducia del compratore. Dopo avvenuta la consegna, il compratore non può rifiutare i capi di bestiame precedentemente osservati, qualunque sia il difetto in essi in seguito riscontrato.

(Equini)

Si osservano le condizioni generali di vendita.

(redibitoria)

Nel Comune di Cropalati, si ha diritto all'azione redibitoria per gli acquisti in fiera limitatamente alla compravendita di muli, cavalli e asini.

(Suini)

I suini da macello si vendono pure a peso morto (spacca e peso) escludendo le interiora ed aggiungendo 1/2 kg. se trattasi di suini inferiori a 50 kg., un kg. se superiori a 50 kg.

I suini si vendono pure a peso vivo con un abbuono del 20% a favore del compratore. In Rossano e Cropalati, la pesatura si fa dopo che il suino è stato digiuno per 12 o 14 ore.

(Ovini e caprini)

Gli ovini da macello, in Cariati e Terravecchia, vengono venduti a capo ed a peso. In tal caso, si pesano dopo macellati uno dei migliori ed uno dei peggiori capi e sulla media si determina il peso degli altri capi acquistati.

A Rossano, gli ovini da macello vengono venduti sia a peso che a capo; quando si vendono a peso, debbono stare isolati per 16 ore.

A Cropalati, gli agnelli e i caponelli si vendono di solito a paia; gli agnelli si vendono anche a peso vivo dopo 12 ore di digiuno, calcolando la resa del 50%. Quando non si pesano tutti, il compratore sceglie il più leggero, il venditore il più pesante, ricavandone il peso medio. Si fa poi il «leva leva» cioè: il compratore toglie i più pesanti, il venditore i più leggeri, l'ultimo capo che resta rappresenta il peso medio.

(redibitoria)

Nel Comune di Cropalati, gli ovini ed i caprini per alleva-

mento sono venduti con garanzia dei seguenti difetti: vecchiaia, cecità, zoppia e mammella difettosa; per gli ovini si aggiunge pure il cattivo lanaggio.

In Cropalati e Rossano, nel caso di vendite a mandria di ovini, relativamente all'azione redibitoria, si tengono presenti gli usi riportati nella voce «bovini» della stessa zona.

Infine, per la compera di mandrie intere di ovini, è consuetudine regalare tutti gli attrezzi per la lavorazione del latte, ed i cani si pagano al prezzo di una pecora o di una capra.

(**Animali da cortile**)

Non sono stati accertati usi.

(**Latte**)

Vedi I. zona.

(**Pelli e lana**)

Vedi I. zona.

IX. Z O N A

Condizioni generali di vendita:

Il bestiame si vende a capo senza pesatura.

La compravendita del bestiame si effettua come nell'ottava zona.

Per la denuncia dei vizi occulti valgono generalmente le norme di legge.

A Campana, a garanzia dei vizi o difetti occulti, mentre non si risponde di quelli riconoscibili od apparenti, negli altri casi, possono esperirsi le due azioni: redibitoria ed estimatoria, previste dal Cod. Civ.; il termine per proporre l'azione è quello legale di otto giorni dalla mancanza di qualità e di pregi, dicta et promissa, che siano essenziali per l'uso cui l'animale è destinato, come per esempio il non sottostare al giogo per i bovini, ed al tiro per gli equini.

Altre piccole eccezioni sono riportate nelle singole classificazioni di animali.

(Bovini)

Negli acquisti di bovini si seguono le condizioni generali di vendita.

(redibitoria)

Nei Comuni di Mandatoriccio e di Bocchigliero, è motivo di azione redibitoria il non sottostare al giogo od al tiro.

(Equini)

Nella compravendita di equini si tengono presenti le condizioni generali di vendita.

(redibitoria)

Sono considerati vizi redibitori per gli equini, a Mandatoriccio ed a Bocchigliero, la cecità anche parziale, il tirare calci, la zoppia, l'opposizione alla bardatura.

(Suini)

I suini da macello si vendono pure a peso morto (spacca e peso) escludendo le interiora ed aggiungendo un chilogrammo per il fegato; i suini si vendono pure a peso vivo con un abbuono del 20% a favore del compratore.

Nel Comune di Campana, per i suini, si usa la vendita a peso lordo ed a peso netto, che è dato dalla detrazione del 20% sul peso lordo a favore del compratore.

(redibitoria)

A Scala Coeli, Mandatoriccio e Bocchigliero, non si ha di-

ritto ad azione redibitoria per gli acquisti di suini.

(Ovini e caprini)

Gli ovini da macello vengono venduti pure a peso. In tal caso si pesano, dopo macellati, uno dei migliori ed uno dei peggiori capi e sulla media si determina il peso degli altri capi acquistati.

Nel Comune di Campana, si usa vendere a capo i caprini, gli ovini adulti ed a peso gli agnelli.

A Mandatoriccio, gli agnelli si vendono a paia ed a peso; in questo ultimo caso si toglie il quinto.

(Animali da cortile)

Non sono stati accertati usi.

(Latte)

Vedi I. zona.

(Pelli e lana)

Vedi I. zona.

X. Z O N A

Condizioni generali di vendita:

Il bestiame si acquista a capo, senza pesatura, od a peso vivo.

Escluse le eccezioni riportate nelle singole voci, è ammessa azione redibitoria come per legge.

(Bovini)

La vendita delle vacche, durante il periodo dell'allattamento, avviene unitamente a quella dei vitellini.

Nel Comune di Aprigliano, i bovini da macello sono venduti a corpo ed a peso, mentre i bovini da lavoro e di produzione sempre a capo.

Il prezzo viene corrisposto all'atto dell'acquisto.

(redibitoria)

In S. Pietro in Guarano è ammessa redibitoria per i bovini se effetti da afta e da carbonchio.

(Equini)

Nel Comune di Aprigliano si vendono gli equini a capo, corrispondendo il prezzo dell'acquisto all'atto della consegna dell'animale.

(redibitoria)

A fianco dei sottonotati Comuni sono indicate le malattie che, per gli equini, costituiscono vizi redibitori:

- Serra Pedace: bolsaggine, capostorno e ticchio. Detti vizi devono essere denunciati entro otto giorni trascorsi i quali l'animale resta in prova soltanto per l'attitudine al servizio.
- S. Pietro in Guarano: bolsaggine e capostorno.
- Longobucco: bolsaggine, cecità, vecchiaia, zoppia. La denuncia deve avvenire nel termine di legge.
- S. Giovanni in Fiore e Colosimi: bolsaggine.
- Aprigliano: bolsaggine ed altre malattie occulte.

(Suini)

I suini si acquistano, di solito, a peso vivo. In questo caso, si concede sul peso un abbuono del 20% al compratore.

Ad Aprigliano, i suini sono venduti a peso ed a corpo; la vendita a peso ha luogo in due modi: a peso vivo detraendo dal peso lordo il quinto ed applicando sul peso risultante il prezzo convenuto a chilogrammo; a «spacca e pisu», cioè pesando le due

metà e la testa del suino venduto o macellato, detraendo di solito 1/2 kg. per la lingua. Il prezzo viene spesso stabilito in base a quello corrente nel mercato di Cosenza durante la settimana in cui avviene la macellazione o nel mercato della seconda settimana di gennaio, quando il maiale viene accaparrato in precedenza. La consegna avviene secondo gli accordi presi. Il pagamento si effettua all'atto dell'acquisto.

A Parenti, i maiali vengono pure venduti in due modi più o meno come detto per Aprigliano: «a pede», quando si vende vivo togliendo il quinto del peso; «a spacca e pisu» quando si vende morto, detraendo tutte le interiora.

(redibitoria)

In Rogliano, è ammessa redibitoria per cisticercosi, con denuncia entro trenta giorni.

Nei Comuni di Bianchi e Serra Pedace, è vizio redibitorio la panicatura; così anche ad Aprigliano, dove la panicatura è detta volgarmente «sursumita» ed è limitata all'acquisto a «spacca e pisu».

(Ovini e caprini)

Nel periodo di allattamento, le pecore vengono vendute assieme agli agnellini.

Nel Comune di Aprigliano gli ovini si vendono a coppia; gli agnelli ed i capretti anche a peso; ed il prezzo si corrisponde all'atto dell'acquisto.

(redibitoria)

In S. Giovanni in Fiore è considerato vizio redibitorio, per gli ovini, la cisticercosi.

(Animali da cortile)

Non sono stati accertati usi.

(Latte)

Vedi I. zona.

(Pelli e lana)

Le pelli vengono vendute essiccate, tanto a peso quanto a capo.

La lana si vende a peso; in Bianchi è in uso, per la vendita della lana, la «pisa» di kg. 4.

XI. ZONA

Condizioni generali di vendita:

Il bestiame si acquista a capo senza pesatura ed anche a peso vivo o morto.

Questo ultimo modo è particolarmente seguito per gli animali da macello.

Quando l'acquirente dà caparra, il contratto si perfeziona con la marcatura del bestiame da parte dello stesso, che paga l'intero prezzo alla consegna.

E' ammessa azione redibitoria come per legge, salvi i casi sotto riportati.

(Bovini)

Nelle vendite a peso vivo dei bovini, vi è un abbuono a favore del compratore del 40 - 50% sul peso.

Nelle vendite a peso morto, invece, vengono esclusi dalla pesatura le viscere, la pelle, la testa e gli stinchi.

(redibitoria)

A Cerisano non è ammessa redibitoria per i bovini, a Manganone è ammessa solo se pattuita al momento della compravendita.

A Cosenza è ammessa solo se i bovini tragioghino.

A Lappano, se affetti da afta e carbonchio, e la denuncia deve essere fatta entro 8 giorni.

A S. Fili per rusticchezza ed inappetenza.

A Pietrafitta va fatta denuncia dei vizi di cecità, zoppia, bollaggine e malattia infettiva nei termini di legge.

(Equini)

Tenere presenti le condizioni generali di vendita.

(redibitoria)

E' ammessa azione redibitoria come per legge, salvi i seguenti casi, per i quali gli usi così dispongono:

- A Mangone e Cerisano, la redibitoria è ammessa, nei termini di legge, in caso di rogna, bolsaggine e ticchio.
- A Marano Marchesato e Cellara, i vizi redibitori sono: la cecità, bolsaggine e ticchio.
- A Cosenza, dove i termini di denuncia sono quelli di legge, la redibitoria è ammessa per i casi di bolsaggine, zoppia, ticchio, rusticchezza (mordere tirare calci).
- A S. Fili i vizi redibitori sono la bolsaggine ed il ticchio.
- A Pietrafitta, invece, sono la cecità, la zoppia, la bolsaggine e la malattia infettiva.
- A Rende viene espressamente stabilito il termine (generalmente dai quindici ai trenta giorni) in cui debbono essere denunciati i vizi redibitori: morva, ticchio, capostorno, bolsaggine.
- A Lappano, è ammessa redibitoria per bolsaggine, capostorno, cecità e ticchio; la denuncia deve essere fatta entro quindici giorni.

(Suini)

Nelle vendite a peso vivo dei suini si pagano solo i 4/5 del peso risultante; nelle vendite a peso morto è escluso il peso delle viscere. In Mangone, Mendicino, Lappano e Cellara, si esclude anche il peso della lingua.

A Cerisano si escludono le viscere, la lingua ed il fegato.

(redibitoria)

Nei Comuni della zona i suini venduti a peso morto, se panicati, possono essere rifiutati dal compratore.

A Mendicino, è ammessa redibitoria per il bestiame suino semprecché essa sia stata espressamente pattuita.

Nei Comuni di Carolei, Lappano, Dipignano, Rovito e Paterno Calabro è ammessa redibitoria per cisticercosi.

Nel Comune di S. Fili costituiscono vizi redibitori la caches-sia, la panicatura, la gramigna e la cisticercosi.

(Ovini e caprini)

Nelle vendite a peso vivo viene conteggiato sul peso totale un abbuono a favore del compratore del 40 o 50%. Nelle vendite a peso morto, invece, vengono escluse dal conteggio le viscere addominali, ma non il fegato.

A Lappano, per gli ovini, vengono tolti le viscere addominali ed il fegato. A Cerisano, per gli ovini lattanzoli, vengono escluse le viscere ma non il fegato, mentre per gli ovini si esclude anche il fegato.

(redibitoria)

Non è ammessa a Cerisano redibitoria; a Mangone è possibile solo se pattuita al momento della compravendita.

A S. Fili è vizio redibitorio solo il caso di mammella difettosa.

A Pietrafitta, per gli ovini, è ammessa redibitoria nei termini de legge solo quando si riscontrano affetti da malattie infettive.

(Animali da cortile)

Non sono stati accertati usi.

(Latte)

Vedi I. zona.

(Pelli e lana)

Vedi I. zona.

XII. ZONA

Condizioni generali di vendita:

La compravendita del bestiame avviene per capo senza pesatura.

Ad Aiello Calabro e Serra Aiello il contratto di vendita si perfeziona con la marcatura del bestiame ed il compratore dà caparra. In tal caso, anche la restituzione della doppia caparra non libera dal contratto ed il rischio è sempre a carico del compratore. Se invece della marcatura si fa altro segno per riconoscere l'animale oggetto del contratto medesimo, la restituzione della doppia caparra e la perdita di essa risolve il contratto stesso.

L'azione redibitoria, regolata come per legge, non è ammessa per il bestiame acquistato in fiera, salvo espresso patto contrario.

(Bovini)

Nelle vendite dei bovini si osservano gli usi riportati nelle condizioni generali di vendita.

(Equini)

Gli equini si vendono con quanto addosso, bardatura; a Malito si vende nudo. Il pagamento è alla consegna.

(Suini)

I suini da macello si vendono a peso vivo o morto. Nel primo caso il compratore gode di un abbuono del 20% sul peso; nel secondo caso sono esclusi dalla pesatura le viscere, il polmone, il fegato e la milza soltanto.

Si pesa la testa ed il resto del corpo.

A Grimaldi, Malito ed Altilia, i suini venduti a peso vivo, se vengono trovati panicati, restano a carico dell'acquirente, che nulla può pretendere dal venditore; nel caso invece di vendita a peso morto, restano al venditore, e l'acquirente ha diritto alla restituzione semplicemente del prezzo e della caparra, eventualmente versati.

A Serra Aiello, per i suini venduti a peso vivo, il compratore gode di un abbuono del 20% sul peso, per i suini venduti a peso morto, vengono escluse dalla pesatura le viscere, mentre si calcola un chilo il fegato e la lingua.

(redibitoria)

A Serra Aiello, Aiello Calabro e Malito, i suini venduti a peso morto e trovati panicati, debbono essere accettati dal compratore, il quale ha diritto solo ad una diminuzione del prezzo.

A Grimaldi, Malito ed Altilia, la redibitoria non è ammessa per i suini venduti a capo ed a peso vivo.

(Ovini e caprini)

Il bestiame ovino si vende con quanto ha addosso: gavezza, campana; a Serra Aiello esclusa la campana; a Malito si vende nudo. Il pagamento è alla consegna.

A Serra Aiello, gli ovini ed i caprini da macello si vendono a peso vivo o morto.

(Animali da cortile)

Non sono stati accertati usi.

(Latte)

Vedi I. zona.

(Pelli e lana)

Vedi I. zona.

XIII. ZONA

Condizioni generali di vendita:

Il bestiame si acquista a capo senza pesatura od a peso vivo.

La vendita si fa con consegna immediata, oppure con caparra nel caso la consegna venga rinviata; in tal caso il bestiame resta a rischio del venditore.

In Cetraro il compratore deve prendere in consegna l'animale acquistato in fiera, entro le ore 13 del giorno in cui avviene l'acquisto, diversamente perde la caparra data.

In genere, a meno che non sia spressamente pattuito, per il bestiame acquistato in fiera non è ammessa redibitoria; questa è regolata come per legge a Cetraro, Belmonte Calabro e Fiumefreddo Bruzio.

A S. Lucido, Longobardi, Fiumefreddo Bruzio e Paola, la redibitoria deve essere espressamente pattuita.

(Bovini)

Si osservano le condizioni generali di vendita.

(redibitoria)

Ad Amantea, sono vizi redibitori la bolsaggine, coliche croniche, vizi d'animo.

A Fuscaldo è ammessa redibitoria in caso di ematura, cateratta chiara, indole indomita; la denunzia va fatta nei termini di legge.

A Paola per le vacche è ammessa la prova della mungitura, che si fa nella stalla del compratore e può durare fino a 20 giorni.

(Equini)

Si seguono le condizioni generali di vendita.

(redibitoria)

Ad Amantea sono vizi redibitori la bolsaggine, il ticchio, doglia, cateratta.

(Suini)

I suini si acquistano pure a peso morto, ed in tal caso sono venduti con garanzia di ogni malattia.

(Ovini e caprini)

Si osservano le condizioni generali di vendita.

(redibitoria)

Ad Amantea è ammessa redibitoria per gli ovini nel caso di mammella guasta e rogna.

(Animali da cortile)

Non sono stati accertati usi.

(Latte)

Vedi I. zona.

(Pelli e lana)

Vedi I. zona.

XIV. ZONA

Condizioni generali di vendita:

La compravendita del bestiame si fa come nella zona precedente.

Il bestiame si acquista a capo senza pesatura od a peso vivo.

La vendita del bestiame si fa per consegna immediata oppure con caparra, quando la consegna viene dilazionata, ed in tal caso il bestiame resta a rischio del venditore; a S. Domenica Talao, a rischio dell'acquirente.

La redibitoria deve essere espressamente pattuita.

(Bovini)

Si osservano le condizioni generali di vendita.

(redibitoria)

A Diamante è ammessa per l'afta ed il ticchio.

(Equini)

Si rispettano le condizioni generali di vendita.

(Suini)

I suini si acquistano a capo ed a peso, ed in quest'ultimo caso venduti con garanzia da ogni malattia.

(redibitoria)

A Diamante, è ammessa la redibitoria in caso di mal rossino, mal di reni, mal di gola.

(Ovini e caprini)

Si osservano le condizioni generali di vendita.

(redibitoria)

A Diamante si riconosce il diritto alla redibitoria, per gli ovini, in caso di afta e mal di fegato.

(Animali da cortile)

Non sono stati accertati usi.

(Latte)

Vedi I. zona.

(Pelli e lana)

Vedi I. zona.

Capitolo secondo

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

I. ZONA

(Spese di pesatura e di quietanza)

Le spese di pesatura sono a carico del venditore, quelle di quietanza a carico dell'acquirente.

(Cereali)

I cereali si vendono dopo la raccolta ed a tomolo, misura che è pari a litri 66 nei Comuni di Vaccarizzo Albanese e S. Cosmo Albanese, S. Sofia d'Epiro; a litri 70 nel Comune di Acri; a litri 67 e mezzo nel Comune di Bisignano; a litri 64 nel Comune di S. Demetrio Corone; a litri 54 nel Comune di Luzzi. A Corigliano Calabro la vendita viene fatta a tomolo, pari a litri 66 e talvolta a quintale.

Per i cereali, e specificatamente per il grano, il tomolo si fa raso.

(Patate)

Non sono stati accertati usi.

(Ortaggi)

La vendita delle verdure e degli ortaggi si fa a mazzi (più piantine aggruppate) e a peso. I peperoni si vendono a tomolo e a peso ed i pomodori si vendono soltanto a peso.

I legumi si vendono dopo la raccolta ed a tomolo. La misura del tomolo è uguale a quella usata per i cereali come sopra

specificato; solamente c'è da osservare che per i legumi il tomolo si usa colmo.

(Uva e mosto)

L'uva per vinificazione non è venduta. Si vendono il mosto ed il vino. Il mosto si vende sempre a palmento e la misura usata, tranne per S. Sofia d'Epiro e Bisignano dove si usa il litro, varia nei diversi paesi della zona.

Ad Acri si vende a soma pari a barili di 11 mezzanelle ciascuno, ognuno delle quali è pari a litri 3. La soma è pari a litri 96 a S. Demetrio Corone e a S. Cosmo Albanese, a due barili di 32 litri ciascuno a S. Giorgio Albanese, a litri 65 a Corigliano Calabro. A Luzzi si usa il paro (3 barili di 33 litri ciascuno); a Vaccarizzo Albanese, S. Demetrio Corone e Rose si usa il barile, pari a litri 32.

(Olive)

Le olive sono vendute a tomolo (litri 66) e a quintale.

(Agrumi)

Gli agrumi si vendono sulla pianta, a stima, sia numericamente che a peso. Nel primo caso è uso dare il 10%.

Le spese di raccolta sono a carico del venditore, mentre il trasporto a carico dell'acquirente.

(Frutta fresca)

Non sono stati accertati usi.

(Frutta secca)

Non sono stati accertati usi.

(Erbe, sementi, foraggi)

Il fieno viene venduto dopo la falciatura a mezzi (mattoli) del peso di circa 3 kg. ciascuno ed a balle del peso di kg. 25.

Nel Comune di S. Sofia d'Epiro il mattolo è di kg. 2 e nel Comune di Luzzi è di 4 kg. e mezzo.

(Fiori e piante ornamentali)

Non sono stati accertati usi.

(Piante da vivaio e da trapianto)

Non sono stati accertati usi.

(Piante officinali e coloniali)

Non sono stati accertati usi.

(Droghe e spezie)

Non sono stati accertati usi.

II. ZONA

(Spese di pesatura e di quietanza)

Le spese di quietanza sono a carico del compratore, per quelle di pesatura si stabilisce espressamente volta per volta.

(Cereali)

Si vendono a tomolo e a quintale.

Nei seguenti Comuni il tomolo è uguale:

- Rota Greca: litri 64;
- Torano Castello: litri 70;
- Mongrassano: kg. 67 e mezzo;
- Lattarico: kg. 53;
- S. Martino di Finita: litri 66,66;
- S. Benedetto Ullano: kg. 53 circa;
- Montalto Uffugo: litri 67,50.

Nelle dette zone sono anche in uso il mezzo tomolo, il quarto, l'ottavo ed il sedicesimo.

(Patate)

Non sono stati accertati usi.

(Ortaggi)

Per gli ortaggi in genere non sono stati accertati usi.

Per la vendita dei legumi si osservano le stesse modalità e le stesse misure adottate nella zona per la vendita dei cereali.

(Uva e mosto)

Secondo i Comuni tanto l'uva quanto il mosto si vendono, rispettivamente, a peso ed a ettolitro. Il mosto si vende anche a barile, pari a litri 40.

(Olive)

Le olive si vendono a peso e anche a tomolo.

(Agrumi)

Dove esiste il commercio di tali prodotti, questi si vendono per unità; a S. Benedetto Ullano, a peso.

(Frutta fresca)

La frutta fresca si vende a chilogrammo.

(Frutta secca)

Non sono stati accertati usi.

(Erbe, sementi, foraggi)

Per il foraggio, vedi I. zona.

(Fiori e piante ornamentali)

Non sono stati accertati usi.

(Piante da vivaio e da trapianto)

Non sono stati accertati usi.

(Piante officinali e coloniali)

Non sono stati accertati usi.

(Droghe e spezie)

Non sono stati accertati usi.

III. Z O N A

(Spese di pesatura e di quietanza)

Le spese di pesatura e di quietanza sono a carico del compratore nel Comune di Roggiano Gravina; negli altri Comuni è espressamente pattuito volta per volta.

(Cereali)

Si vendono a quintale ed a tomolo.

Il tomolo, nei Comuni di Fagnano Castello, S. Caterina Albanese, S. Marco Argentano, Roggiano Gravina, Cervicati e Mottafollone, è pari a litri 64, mentre negli altri Comuni è pari a litri 56.

La consegna per le piccole partite è fatta nei magazzini del venditore, per le grosse partite si stabilisce volta per volta.

(Patate)

Non sono stati accertati usi.

(Ortaggi)

Vedi I. zona per la vendita degli ortaggi. I legumi sono venduti con le stesse modalità e con le stesse misure adoperate nella vendita dei cereali della medesima zona.

(Uva e mosto)

Soltanto in S. Donato Ninea si vende l'uva da vino che viene pesata a quintale a prezzo da convenirsi.

Il mosto si vende tanto a quintale quanto a barile, ed a soma.

Il barile a Roggiano Gravina è pari a 33 cannate, equivalente a litri 43; a S. Marco Argentano ed a Cervicati è pari a litri 40. La soma in uso a S. Sosti, S. Agata d'Esaro e a Roggiano Gravina è pari a litri 78; quella usata a S. Donato Ninea è di litri 80.

Il mosto a S. Marco Argentano ed a S. Donato Ninea si acquista con il torchiaro, appena finita la pigiatura.

(Olive)

Le ulive si vendono a peso ed a tomolo colmo.

(Agrumi)

Non sono stati accertati usi.

(Frutta fresca)

La frutta fresca da tavolo si vende sull'albero nei Comuni di San Sosti e S. Donato Ninea ed a peso nella restante zona. Le pere e le mele per lo più vengono vendute a tomolo. In S. Donato Ninea le pere si vendono sull'albero a forfait calcolate a tomolo, di litri 56; a Mottafollone tale vendita avviene per le mele, però a quintale.

La frutta fresca in Malvito viene venduta in piazza a peso ed a «minule» ossia un trentaduesimo di tomolo; le mele e le pere si vendono a tomolo, raramente a peso.

Le castagne si vendono a peso ed a tomolo e qualche volta anche sulla pianta; a Roggiano Gravina, l'acquirente le paga

secondo il migliore prezzo praticato in paese e nei paesi vicini. Tale vendita si chiama a boncuntu. In S. Donato Ninea oltre al peso, a tomolo e sulla pianta ed a prezzo da convenire, si usa vendere anche a boncunto.

In Malvito, ordinariamente le castagne si vendono sulla pianta, previa stima fatta a spese del venditore. Il prezzo è stabilito d'accordo; minore, se pagato all'atto della stima, maggiore, se pagato in dicembre e gennaio.

Spesso le castagne sono fatte raccogliere dal proprietario che, dopo aver dato alle raccoglitrice per ogni tomolo 2/8, vende il prodotto agli incettatori locali e forestieri, salvo il caso in cui le metta a tostare per ricavarne i cosiddetti «pistilli». Il prezzo varia secondo le annate e le oscillazioni del mercato.

(Frutta secca)

Non sono stati accertati usi.

(Erbe, sementi, foraggi)

In detta voce si tratta anche la vendita delle ghiande, frutto destinato all'alimentazione animale.

Le ghiande si vendono con le stesse modalità e con l'uso delle stesse misure adoperate per la vendita delle castagne, nella stessa zona.

(Fiori e piante ornamentali)

Non sono stati accertati usi.

(Piante da vivaio e da trapianto)

Non sono stati accertati usi.

(Piante officinali e coloniali)

Non sono stati accertati usi.

(Droghe e spezie)

Non sono stati accertati usi.

IV. ZONA

(Spese di pesatura e di quietanza)

Le spese di pesatura e di quietanza sono a carico dell'acquirente.

(Cereali)

I cereali sono venduti a quintale ed a tomolo, pari a litri 64.

In Civita il tomolo è pari a litri 60, con i sottomultipli seguenti: mezzano e mezzo tomolo, pari a litri 30; stoppello, l'ottava parte del tomolo e cozza la trentaduesima parte.

(Patate)

Non sono stati accertati usi.

(Ortaggi)

Per gli ortaggi non sono stati accertati usi.

I legumi, invece, sono venduti con l'uso delle stesse misure dei cereali e con le stesse modalità.

(Uva e mosto)

Per la vendita dell'uva e del mosto si usa il chilogrammo.

Nel Comune di Acquaformosa il mosto si vende solo a quintale.

Nel Comune di Castrovillari la vendita dell'uva si pratica a kg., il prezzo si fissa alla contrattazione (prezzo netto) oppure se ne rimette la fissazione a fine raccolto nel modo seguente: medio al miglior prezzo, o tanto in più della mercuriale o addirittura a tanto in più del più alto prezzo: in tal caso si ha riguardo della mercuriale che viene stabilita dalla Giunta Comunale nell'ultimo caso al prezzo più alto praticato nella zona.

(Olive)

Le ulive si vendono a peso ed a tomolo, generalmente di litri 64.

(Agrumi)

Non sono stati accertati usi.

(Frutta fresca)

Non sono stati accertati usi.

(Frutta secca)

Non sono stati accertati usi.

(Erbe, sementi, foraggi)

Non sono stati accertati usi.

(Fiori e piante ornamentali)

Non sono stati accertati usi.

(Piante da vivaio e da trapianto)

Non sono stati accertati usi.

(Piante officinali e coloniali)

Non sono stati accertati usi.

(Droghe e spezie)

Non sono stati accertati usi.

V. ZONA

(Spese di pesatura e di quietanza)

Le spese di pesatura e di quietanza sono a carico dell'acquirente nei Comuni di Mormanno e di Morano Calabro. Nel Comune di Laino Borgo e Laino Castello, le sole spese di quietanza

sono a carico dell'acquirente, mentre a Papasidero tutte le spese sono sostenute in parti uguali dai contraenti.

(Cereali)

I cereali si vendono a raccolta ultimata ed a tomolo, generalmente di litri 55; di litri 64 a Laino Borgo e Laino Castello e di litri 56 a Mormanno.

(Patate)

Non sono stati accertati usi.

(Ortaggi)

Per gli ortaggi non sono stati rilevati usi particolari.

I legumi, invece, sono venduti a raccolta ultimata ed a tomolo, che consta delle stesse misure del tomolo dei cereali, nelle analoghe zone.

(Uva e mosto)

Tanto l'uva che il mosto si vende sul luogo di produzione a peso e, in qualche Comune, a litro. Il mosto è venduto anche a soma, generalmente di kg. 228; a Mormanno di kg. 225.

(Olive)

Le olive si vendono a peso ed a tomolo.

(Agrumi)

Non sono stati accertati usi.

(Frutta fresca)

Non sono stati accertati usi.

(Frutta secca)

Non sono stati accertati usi.

(Erbe, sementi, foraggi)

Per la vendita dei foraggi vedi gli usi della I. zona.

(Fiori e piante ornamentali)

Non sono stati accertati usi.

(Piante da vivaio e da trapianto)

Non sono stati accertati usi.

(Piante officinali e coloniali)

Non sono stati accertati usi.

(Droghe e spezie)

Non sono stati accertati usi.

VI. ZONA

(Spese di pesatura e di quietanza)

Le spese di pesatura e di quietanza sono a carico dell'acquirente, tranne per il Comune di Cerchiara di Calabria dove sono a carico del venditore.

(Cereali)

La vendita dei cereali si effettua con l'uso del chilogrammo e del tomolo, (litri 60 e 64 cl., a secondo dei Comuni).

(Patate)

Non sono stati accertati usi.

(Ortaggi)

Per gli ortaggi in genere vedi I. zona.

I legumi si vendono a chilogrammo ed a tomolo, pari a litri 60 e 64 cl., a secondo dei Comuni.

(Uva e mosto)

Per la vendita dell'uva non sono stati accertati usi particolari.

La vendita del mosto viene effettuata a quintale ed a barile. A Tarsia si usa la vendita a quintale ed a litro. A Cerchiara di Calabria non è in uso la vendita del mosto.

Nei sottostanti Comuni il barile ha le seguenti misure:

- Francavilla Marittima: litri 25;
- Spezzano Albanese: litri 33;
- Terranova da Sibari: litri 38 e 1/2;
- S. Lorenzo del Vallo: litri 39 e 1/2.

(Olive)

Le ulive si vendono a tomolo, che è pari a litri 60 a Villapiana, Cassano Ionio, Cerchiara di Calabria e Francavilla Marittima ed a litri 64 negli altri Comuni.

In alcuni Comuni vengono vendute anche a quintale, e generalmente per merce franco luogo di produzione.

(Agrumi)

Vedi I. zona.

(Frutta fresca)

Non sono stati accertati usi.

(Frutta secca)

Non sono stati accertati usi.

(Erbe, sementi, foraggi)

Solo per i foraggi vedi I. zona.

(Fiori e piante ornamentali)

Non sono stati accertati usi.

(Piante da vivaio e da trapianto)

Non sono stati accertati usi.

(Piante officinali e coloniali)

Non sono stati accertati usi.

(Droghe e spezie)

Non sono stati accertati usi.

VII. Z O N A

(Spese di pesatura e di quietanza)

Le spese di pesatura e di quietanza sono sempre a carico del compratore.

(Cereali)

La vendita del grano e degli altri cereali avviene a raccolta ultimata con consegna a pagamento nel magazzino del venditore.

La vendita è fatta a peso. A Trebisacce, Castroregio e Plataci si usa anche la vendita a tomolo pari a litri 56.

(Patate)

Non sono stati accertati usi.

(Ortaggi)

Per gli ortaggi in genere non sono stati accertati usi.

Per i legumi, invece, si usa effettuare la vendita a peso a raccolta ultimata.

La consegna a pagamento avviene nel magazzino del venditore. Come per i cereali, a Trebisacce, Castroregio e Plataci si usa anche la vendita a tomolo pari a litri 56.

(Uva e mosto)

L'uva da vino ed il mosto non si vendono.

(Olive)

Le olive si vendono a tomolo misura colma; esso è pari a litri 70 in Nocara ed a litri 60 negli altri Comuni.

(Agrumi)

Non sono stati accertati usi.

(Frutta fresca)

La frutta fresca da tavola si vende a chilogrammo.

(Frutta secca)

Non sono stati accertati usi.

(Erbe, sementi, foraggi)

Per i foraggi vedi I. zona.

(Fiori e piante ornamentali)

Non sono stati accertati usi.

(Piante da vivaio e da trapianto)

Non sono stati accertati usi.

(Piante officinali e coloniali)

Non sono stati accertati usi.

(Droghe e spezie)

Non sono stati accertati usi.

VIII. ZONA

(Spese di pesatura e di quietanza)

Le spese di pesatura e di quietanza sono a carico dell'acquirente tranne nel Comune di Cariati, dove le spese di pesatura sono a carico del venditore.

(Cereali)

I cereali si vendono a quintale ed a tomolo (misura rasa pari a litri 56).

Il tomolo è di litri 61 a Rossano; di litri 42 a Caloveto; di litri 53,37 a Paludi; di litri 56,63 a Cariati e di litri 50 a Crosia.

(Patate)

Non sono stati accertati usi.

(Ortaggi)

Le verdure e gli ortaggi si vendono a mazzi ed a peso. I peperoni si vendono a tomolo colmo od a peso.

(Uva e mosto)

Non sono stati accertati usi particolari per la vendita dell'uva, mentre nella vendita del mosto si usa la somma di quattro barili pari complessivamente a circa 120 litri.

(Olive)

Le olive si vendono a tomolo che, in tutti i Comuni della zona è di litri 61, tranne a Cariati dove è di litri 63.

Per la misura delle olive a Paludi, a Caloveto ed a Calopezzati si usa il tomolo, «coccio sopraferro» (il ferro che attraversa l'apertura del recipiente deve essere coperto per l'altezza di una oliva), il tomolo manufatto (quando alla superficie del recipiente di misurazione le olive si livellano con la mano), tomolo «tum-mozzo» (misura colma).

La consegna avviene nel magazzino del produttore.

(Agrumi)

Gli agrumi si vendono a migliaia con un abbuono del 10%.

La consegna è sull'albero e quindi la spesa di raccolta e di trasporto sono a carico dell'acquirente.

A Rossano e a Cropalati i danni delle gelate ricadono sul proprietario se prodottisi entro il 25 dicembre, sul compratore se dopo tale data.

In Calopezzati gli agrumi si vendono a quintale ed a migliaia; in questo ultimo caso, si concede un abbuono del 12,50%. Per quanto riguarda le spese di raccolta e di trasporto, normalmente si prendono accordi particolari fra venditore ed acquirente; quando tale accordo preventivo manca, esse ricadono sul proprietario che vende. Per gli eventuali danni di gelata od altro, valgono gli accordi presi al momento della contrattazione.

(Frutta fresca)

La frutta fresca si vende a peso; le pere e le mele a tomolo ed a peso.

A Rossano ed a Cralpati i cocomeri ed i meloni si vendono all'ingrosso a carrata, di circa 7 quintali ciascuna.

(Frutta secca)

Non sono stati accertati usi.

(Erbe, sementi, foraggi)

Per i soli foraggi vedi I. zona.

(Fiori e piante ornamentali)

Non sono stati accertati usi.

(Piante da vivaio e da trapianto)

Non sono stati accertati usi.

(Piante officinali e coloniali)

Non sono stati accertati usi.

(Droghe e spezie)

Non sono stati accertati usi.

IX. ZONA

(Spese di pesatura e di quietanza)

Le spese di pesatura e di quietanza sono a carico dell'acquirente a Campana, a Terravecchia ed a Pietrapaola. A carico del venditore a Scala Coeli; negli altri Comuni vengono stabiliti volta per volta.

(Cereali)

I cereali si vendono a tomolo raso, pari a litri 56.

A Terravecchia il grano ed i cereali vengono venduti a misura rasa.

Nel Comune di Campana e di Mandatoriccio e Pietrapaola il grano si vende, come sopra detto, a tomolo raso, pari a litri 56, peso kg. 42. Esso può essere permutato con i fagioli: in tale permuta il valore del grano è considerato la metà del valore dei fagioli. Anche gli altri cereali in detti Comuni si compravendono in permuta col grano e con gli altri prodotti naturali; il valore dei prodotti in questo caso viene stabilito dalle parti.

(Patate)

Non sono stati accertati usi.

(Ortaggi)

Per gli ortaggi in genere non sono stati accertati usi.

I legumi sono venduti a tomolo raso, pari a litri 56.

A Terravecchia nella vendita dei legumi si usa la misura rasa, mentre le fave vengono vendute a misura «ferro coperto».

Nel Comune di Mandatoriccio le fave si vendono a «mano fatto» (il ferro della misura deve essere leggermente coperto dal prodotto).

Nel Comune di Campana, Mandatoriccio e Pietrapaola, le fave, le favette ed i ceci si vendono a tomolo colmo; i fagioli anche a tomolo colmo ed in permuta col grano, che (come detto nel sopraccitato paragrafo dei cereali) in questo caso acquista la metà del valore dei fagioli.

(Uva e mosto)

Il mosto è venduto a barili, che in tutta la zona è pari a litri 32 ed anche 33 e 1/4.

A Bocchigliero il mosto si vende a soma, composta di 32 gallette e pari a litri 128. Viene acquistato prima della vendemmia e l'acquirente, che assiste a questa, può rifiutare le uve acerbe o guaste.

A Campana il mosto è venduto a soma, la quale è fornita da quattro otri della capacità di otto «menze» ciascuno; ogni menza misura litri 4 e 1/2.

(Olive)

Le ulive si vendono a tomolo, pari a litri 64.

Le consegne sono fatte nello stabilimento oleario od al magazzino del produttore.

Nel Comune di Campana le ulive si vendono a tomolo colmo e le spese di trasporto allo stabilimento oleario od al magazzino del compratore sono a carico del venditore.

Nel Comune di Mandatoriccio le ulive, oltre a vendersi a corpo, ancora pendenti sull'albero ed a tomolo, si raccolgono a percentuale sul frutto effettivamente raccolto e consegnato in percentuale, che varia dal 15 al 20 e talvolta anche al 25%.

A Pietrapaola, le ulive si danno generalmente in gabella, dietro perizia di esperti di campagna, oppure a percentuale, la quale si passa generalmente al 20%.

(Agrumi)

Gli agrumi si vendono a centinaia, o sull'albero o raccolti, con consegna da gennaio ad aprile.

E' usata la permuta.

(Frutta fresca)

La frutta fresca si vende a chilogrammo.

Le mele e le pere dette «vernili» sono vendute a tomolo, in Campana.

Anche per questi prodotti è in uso la permuta.

(Frutta secca)

A Campana, la frutta secca in genere noci, fichi secchi, mandorle, castagne, ecc., è venduta a tomolo.

Come per la frutta fresca, è usata la permuta.

(Erbe, sementi, foraggi)

Il foraggio si vende generalmente a corpo prima della falciatura.

Quando si vende secco si usa come misura il «mattolo».

(Fiori e piante ornamentali)

Non sono stati accertati usi.

(Piante da vivaio e da trapianto)

Non sono stati accertati usi.

(Piante officinali e coloniali)

Non sono stati accertati usi.

(Droghe e spezie)

Non sono stati accertati usi.

X. ZONA

(Spese di pesatura e di quietanza)

Le spese di pesatura del prodotto sono a carico del venditore; sono invece sostenute dal compratore nei Comuni di Celico, Bianchi e Carpanzano.

Le spese di quietanza sono sempre a carico del compratore.

Nella compravendita di prodotti agricoli nel Comune di Aprigliano, il pagamento ha luogo alla consegna della merce e con caparra, fissandosi il prezzo all'atto della compravendita. In detto Comune la pesatura viene effettuata dal compratore o dal venditore gratuitamente mentre la spesa di trasporto è di regola a carico del compratore.

(Cereali)

I cereali si vendono a tomolo od a quintale. Il tomolo è pari a litri 56 (tomolo napoletano) ed a litri 67 e 1/2 (tomolo cosentino).

Il tomolo napoletano è usato per il grano, mentre per gli altri cereali si usa il tomolo cosentino.

A Pedace e Scigliano il tomolo è di litri 44.

Ad Aprigliano si vende il grano a quintale ed a tomolo napoletano (di litri 56), che deve essere raso.

A Pedivigliano, ove di solito la misura è il quintale, il tomolo è kg. 50 per il grano, segale e granturco. Per gli altri generi il tomolo è colmo.

(Patate)

In Aprigliano, le patate, che sono uno dei prodotti più diffusi, sono vendute a quintale ed a tomolo napoletano di litri 56, colmo.

(Ortaggi)

Gli ortaggi e la verdura si vendono a fasci, a peso e ad unità; i pomodori a peso.

Ad Aprigliano, gli ortaggi e le verdure si vendono al minuto a mazzi di due o tre, specialmente le lattughe, le cipolle, i broccoli, ecc. Si vendono, invece a numero i cetrioli, le zucche, le melanzane. I peperoni si vendono a coppie. Per gli ortaggi vi è l'uso di vendere a «solchi», cioè ad intere file di piantagione, della lunghezza di circa m. 5 ed a «pezzo», cioè parecchi solchi.

Lo stesso avviene a Pedace, Parenti ed a Celico.

I legumi si vendono a quintale ed a tomolo cosentino (litri 67 e 1/2).

A Pedace e Scigliano, come per i cereali, il tomolo è di litri 44.

(Uva e mosto)

L'uva si vende a quintale, il mosto a barile ed a quintale, con consegna a pagamento nel magazzino del venditore.

Il barile ha diversa capacità secondo che si usi per il mosto e per il vino, maggiore sempre per il primo. In quasi tutta la zona il barile per il mosto è della capacità di litri 32.

A Pedivigliano l'uva si vende a quintale, il mosto a litri. Il barile, pari a litri 40, è adoperato per il mosto solamente come recipiente di travaso.

A Pedace, il barile per il mosto è pari a litri 32; a Longobucco e S. Giovanni in Fiore è di litri 32.

Generalmente in Aprigliano si vende il mosto all'atto della produzione, al palmento a barile di litri 30.

Il pagamento avviene all'atto della consegna, salvo patto in contrario.

(Olive)

Le olive si vendono a tomolo (misura colma) ed a chilogrammo.

A Longobucco il tomolo per le olive è di litri 62.

(Agrumi)

Non sono stati accertati usi.

(Frutta fresca)

In Aprigliano, le pere e le mele si vendono a tomolo (misura colma) ed a quintale. La frutta si vende anche sull'albero, a forfait, in seguito ad estimo eseguito da un tecnico agrario; la frutta fresca da tavola si vende a chilogrammo ad ccczione dei fichi che si vendono anche a «piedi» in base all'estimo che ne fa il perito.

(Frutta secca)

In Aprigliano, le castagne, che sono dei più diffusi prodotti, vengono commercializzate a quintale ed a tomolo napoletano, di litri 56, colmo. Le noci si vendono a tomolo (misura colma) ed a quintale. Anche le noci possono essere vendute sull'albero, in seguito ad estimo di un perito agrario.

(Erbe, semi, foraggi)

La vendita dei foraggi si fa a forfait o dietro misurazione delle moggiate con l'onere della falciatura e sgombero del terreno per l'acquirente, od a fasci (mattoli) da 2 a 5 kg. l'uno.

Nella zona la paglia si vende a sacchi, a peso ed a balle.

(Fiori e piante ornamentali)

Non sono stati accertati usi.

(Piante da vivaio e da trapianto)

Non sono stati accertati usi.

(Piante officinali e coloniali)

Non sono stati accertati usi.

(Droghe e spezie)

Non sono stati accertati usi.

XI. Z O N A

(Spese di pesatura e di quietanza)

Le spese di pesatura e di quietanza sono a carico dell'acquirente; a Mendicino, sono sostenute in parti uguali dai contraenti.

(Cereali)

Il grano generalmente si vende a quintale ed a tomolo consentino (misura rasa), pari a litri 67 e 1/2, con consegna presso il venditore.

Per gli altri cereali, eccettuato che per la segale, va in misura colma.

Nei sottoelencati Comuni, per la vendita dei cereali si usano le seguenti misure:

- Casole Bruzio: a quintale ed a tomolo (misura rasa pari a litri 56);
- Cerisano: a tomolo (misura rasa pari a litri 52);
- Lappano: a tomolo (misura rasa pari a litri 56);
- Cellara: per il grano, a tomolo, pari a kg. 45, mentre per gli altri cereali a tomolo colmo, corrispondente a kg. 48;
- Paterno Calabro: a tomolo, pari a kg. 45;

- Pietrafitta e Rovito: a tomolo raso;
- Marano Marchesato: a mezzo tomolo, pari a kg. 26 di grano ed a stoppello, equivalente a kg. 6,500 di grano.

(Patate)

Non sono stati accertati usi.

(Ortaggi)

Gli ortaggi e le verdure si vendono a fasci ed a peso.

In alcuni Comuni della zona, essi vengono venduti prima di essere raccolti e ad appezzamenti interi di terreno detti «porca».

I legumi sono commerciati a tomolo in misura colma. Anche per i legumi vale la varietà delle misure del tomolo nei Comuni riportati nella voce "Cereali".

(Uva e mosto)

L'uva si vende a peso ed il mosto a barili.

Il barile è pari a litri 30 in Piane Crati, Paterno Calabro, Pietrafitta, Figline Vegliaturo, Dipignano, Mangone, Cellara e Cerisano ed è pari a litri 32 in tutti i restanti Comuni della zona.

A S. Fili ed a Rende, il mosto si vende a soma pari a litri 160 per il primo Comune, a litri 136 per il secondo.

A Castrolibero ed a Lappano si suole vendere il mosto per il migliore prezzo che si praticherà sul mercato e lo si acquista prima della vendemmia. In tal caso, la consegna si fa sul luogo di produzione.

A Marano Marchesato, è in uso, per la vendita del mosto, la mezzanella equivalente a litri 8.

(Olive)

Le ulive si vendono a tomolo (misura colma) ed a peso.

(Agrumi)

Non sono stati accertati usi.

(Frutta fresca)

La frutta fresca da tavola si vende a chilogrammo.

Le pere, le mele si vendono anche a tomolo (misura colma).

(Frutta secca)

Solamente per le noci si usa la vendita a tomolo (misura colma).

(Erbe, sementi, foraggi)

Vedi I. zona.

(Fiori e piante ornamentali)

Non sono stati accertati usi.

(Piante da vivaio e da trapianto)

Non sono stati accertati usi.

(Piante officinali e coloniali)

Non sono stati accertati usi.

(Droghe e spezie)

Non sono stati accertati usi.

XII. ZONA

(Spese di pesatura e di quietanza)

Le spese di quietanza e di pesatura sono sempre a carico dell'acquirente.

(Cereali)

Sia il grano che la segale, a secondo dei Comuni, sono venduti a tomolo raso (pari a litri 56), a tomolo colmo ed a quintale.

(Patate)

Non sono stati accertati usi.

(Ortaggi)

La verdura si vende a fasci, a numero ed a peso.

I legumi sono commerciati con le stesse misure e con le stesse modalità dei cereali.

(Uva e mosto)

L'uva da vino non si commercia.

Il mosto è venduto a litro, a peso ed a soma.

(Olive)

Le ulive non sono commercializzate.

(Agrumi)

Non sono stati accertati usi.

(Frutta fresca)

La frutta è venduta a chilogrammo. Le mele, invece, a tomolo in misura colma.

(Frutta secca)

Non sono stati accertati usi.

(Erbe, sementi, foraggi)

Il fieno si vende a fasci di kg. 3 circa ed a peso; la paglia anche a peso.

A Malito ed a Serra Aiello il foraggio fresco viene venduto

a fasci e le spese di falciatura sono a carico dell'acquirente. In Aiello Calabro ed in Malito, la paglia ed i cartocci di granoturco si vendono a «rutuno», rete a maglia della capacità di circa 30 kg. di prodotto.

(Fiori e piante ornamentali)

Non sono stati accertati usi.

(Piante da vivaio e da trapianto)

Non sono stati accertati usi.

(Piante officinali e coloniali)

Non sono stati accertati usi.

(Droghe e spezie)

Non sono stati accertati usi.

XIII. ZONA

(Spese di pesatura e di quietanza)

Le spese di pesatura e di quietanza sono a carico del venditore.

In Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Longobardi ed Acquappesa, sono sempre a carico dell'acquirente.

(Cereali)

Il grano si vende a quintale ed a tomolo.

Il tomolo a Paola è pari a litri 64; a Cetraro litri 50; a Belmonte Calabro ed a S. Pietro in Amantea litri 56; a Fuscaldo litri 64; a Longobardi, Falconara Albanese ed Acquappesa litri 54; a Fiumefreddo Bruzio litri 64.

Nella vendita degli altri cereali nei suddetti Comuni sono in uso le stesse misure del tomolo.

(Patate)

Non sono stati accertati usi.

(Ortaggi)

Per gli ortaggi in genere non sono stati accertati usi.

Per la vendita dei legumi, nei Comuni elencati nella voce "Cereali", valgono le stesse misure.

(Uva e mosto)

Per la vendita dell'uva non sono stati accertati usi.

Si usa, invece, vendere il mosto tanto a quintale quanto a soma.

La soma in Cetraro ed Acquappesa è di litri 80; nei Comuni di Paola, Fiumefreddo Bruzio e Longobardi di litri 117,90; in Falconara Albanese di litri 120.

In Amantea il mosto si commercia a «salma», equivalente a 36 gallette, ognuna di litri 4, e perciò di complessivi litri 144.

Analogamente, a Belmonte Calabro il mosto si vende a «salma», costituita da litri 144.

(Olive)

Le ulive sono vendute a peso ed anche a tomolo.

A S. Pietro in Amantea le ulive si vendono a tomolo raso.

(Agrumi)

Gli agrumi si acquistano sull'albero, a forfait od a numero.

Per gli acquisti di frutti sull'albero, le spese di raccolta e di trasporto sono a carico dell'acquirente, che dovrà corrispondere il prezzo del prodotto acquistato a fine raccolta.

Ad Amantea, ad Acquappesa ed a Fiumefreddo Bruzio, la raccolta degli agrumi è a carico dell'acquirente e la vendita è fatta a forfait, con calcolo approssimativo del numero dei frutti. Il pagamento si fa alla consegna.

A Cetraro, quando gli agrumi vengono venduti a numero, si pratica un abbuono del 10% sul numero, in favore dell'acquirente.

A Falconara Albanese, le arance si acquistano sull'albero con pagamento a caparra ed in contanti.

(Frutta fresca)

La frutta fresca viene venduta a peso ed a forfait sull'albero.

Come per gli agrumi, le spese di raccolta e di trasporto sono affrontate dall'acquirente, che provvederà al pagamento a fine raccolta.

A Falconara Albanese i fichi sono venduti sull'albero ed il pagamento avviene con caparra ed in contanti.

(Frutta secca)

Non sono stati accertati usi.

(Erbe, semi, foraggi)

Il foraggio si vende secco a fasci ed a quintali ed anche fresco, a corpo, nel campo.

(Fiori e piante ornamentali)

Non sono stati accertati usi.

(Piante da vivaio e da trapianto)

Non sono stati accertati usi.

(Piante officinali e coloniali)

Non sono stati accertati usi.

(Droghe e spezie)

Non sono stati accertati usi.

XIV. ZONA

(Spese di pesatura e di quietanza)

Le spese di pesatura e di quietanza sono a carico dell'acquirente.

(Cereali)

I cereali sono venduti nel magazzino del produttore, dietro pesatura o misurazione col tomolo che può contenere circa 48 kg. di prodotto.

(Patate)

Non sono stati accertati usi.

(Ortaggi)

Per gli ortaggi non sono stati rilevati usi particolari.

Per i legumi, come per i cereali, la vendita avviene nel magazzino del produttore dietro pesatura o misurazione col tomolo che può contenere circa 48 kg. di prodotto.

(Uva e mosto)

Per la vendita dell'uva non sono stati accertati usi.

Il mosto si vende a soma, pari a litri 86 e 1/2.

A S. Domenica Talao si vende a litri.

A Sanginetto la soma è pari a litri 78.

A Praia a Mare la vendita del mosto viene effettuata ad ettolitro.

A Buonvicino la soma è composta di 13 gallette.

Ogni galletta misura litri 6 e 1/2.

(Olive)

Non sono stati accertati usi.

(Agrumi)

Le arance si vendono a centinaia, a migliaia, a quintale, con un abbuono del 5% a favore dell'acquirente.

L'accaparramento dei cedri ha inizio alla fioritura delle piante (maggio-giugno). I principali mercati di accaparramento sono:

- Maierà: (S. Pietro) 5 agosto;
- Buonvicino: (S. Maria La Neve) 5 agosto;
- Cirella: 15 agosto;
- Buonvicino: (S. Ciriaco) 18 settembre;
- S. Maria: (S. Michele) 29 settembre;
- E quasi tutte le domeniche a Diamante.

Il frutto va considerato in buono e scarto. Lo scarto comprende il piccolo, sotto la libra (350 gr.), il deformato ed il macchiato. Questa qualità si paga generalmente 1/2 e 1/3 del prezzo buono, secondo accordi.

Sul prodotto vengono fatte larghe anticipazioni in contanti. La consegna ha luogo nei depositi del compratore ed allo scalo ferroviario più vicino.

(Frutta fresca)

Non sono stati accertati usi.

(Frutta secca)

Non sono stati accertati usi.

(Erbe, sementi, foraggi)

I foraggi si vendono secchi a mattoli di kg. 3 e kg. 4 ciascuno; la paglia si vende a peso ed a «rutuni» di kg. 25 circa ciascuno.

Il foraggio fresco si vende a forfait con l'obbligo per l'acquirente di provvedere alla falciatura ed al trasporto del prodotto.

A Buonvicino, sia i foraggi freschi che secchi vengono venduti a forfait.

A Sanginetto, il foraggio si vende anche fresco e viene calcolato a mattoli da un tecnico, per il granone, ed a fasci per gli altri foraggi (sulla, erba medica).

(Fiori e piante ornamentali)

Non sono stati accertati usi.

(Piante da vivaio e da trapianto)

Non sono stati accertati usi.

(Piante officinali e coloniali)

Non sono stati accertati usi.

(Droghe e spezie)

Non sono stati accertati usi.

Capitolo terzo

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA
(non sono stati accertati usi)

Capitolo quarto

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA
(non sono stati accertati usi)

Capitolo quinto

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE
(non sono stati accertati usi)

Capitolo sesto

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

a) **Riso brillato**

Non sono stati accertati usi.

b) **Farina, semola, sottoprodotti della macinazione**

Non sono stati accertati usi.

c) **Paste**

Non sono stati accertati usi.

d) **Prodotti della panetteria**

Non sono stati accertati usi.

e) **Zucchero e prodotti dolciari**

Non sono stati accertati usi.

f) **Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie**

Non sono stati accertati usi.

g) **Pesci preparati**

Non sono stati accertati usi.

h) **Prodotti surgelati**

Non sono stati accertati usi.

i) **Conserve alimentari (marmellate, succhi di frutta)**

Non sono stati accertati usi.

l) **Latte e derivati**

Ricotta e formaggio

I. ZONA

La ricotta fresca si vende a forme (fiscela), quella salata a forma ed a kg.; il formaggio a kg. eccetto in S. Cosmo Albanese, dove il formaggio fresco si vende a pesata di kg. 4.

II. ZONA

La ricotta si vende a forme ed il formaggio a peso.

III. ZONA

La ricotta fresca viene venduta a forme, la ricotta salata ed il formaggio a chilogrammo.

IV. ZONA

La ricotta si vende a forme ed il formaggio a peso.

Quando si incetta tutta la produzione di formaggio di una mandria, il prodotto viene consegnato sul luogo di produzione, ogni dieci giorni, al compratore che deve fornire il sale (circa 5 kg. per ogni 100 kg. di formaggio) per la salatura.

V. ZONA

La ricotta ed il formaggio si vendono a peso.

VI. ZONA

Vedi I. zona.

VII. ZONA

Vedi I. zona.

VIII. ZONA

La ricotta si vende a forme ed il formaggio a pesata pari a kg. 4.

IX. ZONA

Il formaggio e le ricotte sono venduti a pesata; talvolta la ricotta anche a pezzi.

A Campana la ricotta viene venduta a pezzo ed il formaggio a peso. L'uso della pesata viene praticato soltanto per il pagamento ai pastori.

X. ZONA

La ricotta fresca si vende a forme, la ricotta salata ed il formaggio a peso, i caciocavalli ed i burrini a paia. Ogni paio di caciocavalli è del peso di 11 libre, pari a kg. 3 e mezzo.

Il pagamento è alla consegna della merce, salvo accordi.

XI. ZONA

Vedi V. zona.

XII. ZONA

Vedi V. zona.

XIII. ZONA

Non sono stati accertati usi.

XIV. ZONA

Non sono stati accertati usi.

m) Olio di oliva

I. ZONA

Per la vendita al minuto dell'olio, nei sottoelencati Comuni, sono in uso le seguenti misure:

- S. Sofia d'Epiro e Bisignano: litra, pari a circa litri 2,500;
- Acri e Luzzi: litra, pari a litri 2,600;
- S. Demetrio Corone, Vaccarizzo Albanese, S. Giorgio Albanese: militro, pari a litri 4;
- Rose: coppo, pari a litri 1,30;
- S. Cosmo Albanese: militro, pari a litri 4.

II. ZONA

L'olio si vende a litro ed a peso.

Sono anche in uso, in vari Comuni della zona, per la vendita al minuto dell'olio, oltre al litro, la pignata, pari a litri 1 e 1/4 e litri 1 e 1/2 ed il coppo, pari a litri 2,500 e litri 2 e 3/4, secondo i Comuni.

III. ZONA

Nella vendita dell'olio si usa generalmente il litro, la «litra» pari a litri 2 e 1/2, la «pignata» pari al litro ed in qualche Comune si vende anche a peso. A S. Agata d'Esaro la litra corrisponde ai 9/10 di litro; a Cervicati a litri 2 e 2/3.

IV. ZONA

L'olio viene venduto a quintale e, nelle vendite a minuto, a pignata che è di litri 4 a Civita; litri 2 e 1/2 a S. Basile; litri 2 e 1/4 a Frascinetto; kg. 0,600 a Saracena, Firmo e Lungro; litri 1 e 1/4 ad Acquaformosa, litri 1 e 12/32 ad Altomonte e litri 2,60 a Castrovillari.

La sansa si vende a peso.

V. ZONA

L'olio e la sansa sono venduti a peso.

VI. ZONA

L'olio viene venduto a kg. e a litro.

A Terranova da Sibari ed a S. Lorenzo del Vallo, per la vendita al minuto, si usa anche il militro, pari a circa kg. 2,400 nel primo Comune ed a litri 2,500 nel secondo.

A Cassano Ionio è in uso la pignata, pari a litri 4.

VII. ZONA

L'olio si vende a quintale, con pagamento a consegna nel magazzino del venditore.

La sansa si vende a peso.

VIII. ZONA

L'olio si vende a quintale, a litro ed a militro, di litri 4 circa.

La consegna avviene nel magazzino del produttore.

La sansa si vende a peso.

IX. ZONA

L'olio e la sansa si vendono a peso.

La consegna avviene nello stabilimento oleario od al magazzino del produttore.

In Campana l'olio si vende a «quarta», pari a litri 2. La sansa si vende a peso come negli altri Comuni della zona.

A Pietrapaola l'olio è venduto oltre che a quintale, a litro ed a militro (pure di litri 4 come sopra detto), anche a menze di litri 2.

X. ZONA

L'olio si vende a quintale ed a litro; la sansa a peso.

A Longobucco l'olio si vende a some di quattro otri, pari a 10 militri di quattro litri ciascuno.

XI. ZONA

L'olio è venduto a peso ed a litro.

A Marano Marchesato si usa il coppo, corrispondente a litri 3 e 3/4, mentre a Marano Principato il coppo è di litri 2 e 3/4, a Rende è di litri 3 e 1/2 e 1/16, a Castrolibero è di litri 2,889; negli altri Comuni è di litri 2 e 3/4.

A S. Fili si usa la pignata, pari a litri 4.

La sansa si vende a peso.

XII. ZONA

L'olio si vende a quintale; in Aiello Calabro e Cleto si usa il «cantaro» che è pari a kg. 128 e mezzo.

XIII. ZONA

L'olio è venduto a peso.

La vendita al minuto dell'olio a Cetraro ed Acquappesa si fa anche a staio, misura pari a litri 10 e 3/4; a Fiumefreddo Bruzio ed a Longobardi la vendita è a litro ed a chilogrammo.

Ad Amantea, l'olio all'ingrosso è venduto a quintale; il commercio al minuto si compie a staio di sette litri o sette rotoli, di kg. 1,286 ciascuno; lo staio equivale pertanto a kg. 9,002. La sansa nel commercio al minuto si vende a macina, corrispondente alla quantità di sansa risultante da 5 tomoli di ulive e di peso variabile secondo la quantità e lo stato delle olive.

L'olio si vende a litro ed a staio, in S. Pietro in Amantea.

Ad Acquappesa l'olio si vende a staio ed a litri, mai a peso; la sansa a quintale.

XIV. ZONA

L'olio si vende all'ingrosso a quintale. Per la vendita al mi-

nuto si usano il litro, la pignata pari ad un litro, la litra pari a litri 3 ed il rotolo pari a gr. 900.

In tutta la zona la consegna dell'olio si effettua sul luogo di produzione, nel magazzino del venditore o produttore.

n) Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali

Non sono stati accertati usi.

o) Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali

Non sono stati accertati usi.

p) Pelli grezze e residui della macellazione

Non sono stati accertati usi.

q) Vini e vermouth

V i n o

I. Z O N A

La vendita del vino viene effettuata con le misure usate nella compravendita del mosto. Cioè le misure variano da paese a paese della stessa zona, pertanto, si rinvia alla trattazione della voce «uva e mosto» della I. zona del Capitolo 2º e, specificatamente, alla tabella delle misure consuetudinarie.

II. Z O N A

Il vino si vende a ettolitro o a barile, pari a litri 40.

IV. Z O N A

Per la vendita del vino si usa il chilogrammo.

V. Z O N A

Il vino si vende sul luogo di produzione a peso e, in qualche Comune, a litro.

VI. ZONA

Il vino si vende a quintale ed a barile.

Nei seguenti Comuni vigono i seguenti usi:

- Francavilla Marittima: il barile equivale a litri 25;
- Cerchiara di Calabria: come sopra, il barile è pari a litri 25;
- Tarsia: la vendita del vino si fa a quintale ed a litro;
- S. Lorenzo Bellizzi: la vendita del vino avviene a barile, di litri 28;
- Spezzano Albanese: per la vendita del vino è in uso il barile di litri 33;
- Cassano Ionio: per il vino il barile è di litri 50;
- S. Lorenzo del Vallo: il barile, per la vendita del vino, corrisponde a litri 35.

VII. ZONA

Il vino a Plataci e Castroregio si vende ad ettolitri ed a peso.
Ad Oriolo, invece, a quintale.

VIII. ZONA

Nella vendita del vino si usa la soma di quattro barili, pari complessivamente a circa 120 litri.

IX. ZONA

Il vino si vende a barili, che di norma sono di litri 30.

A Bocchigliero il vino si vende a barile che misura litri 28 e mezzo.

A Campana il vino si vende a litro.

X. ZONA

Il vino si vende a barile ed a quintale, con consegna a pagamento nel magazzino del venditore.

Il barile usato nella vendita del vino si differenzia da quello adoperato nella vendita del mosto per la misura. Esso in quasi

tutti i Comuni della zona misura litri 26 e 1/2.

A Pedivigliano il vino è venduto a litri; il barile è usato come recipiente di travaso e misura 40 litri.

A Pedace il barile per il vino misura litri 28 e mezzo. A Longobucco e S. Giovanni in Fiore è pari rispettivamente a litri 26 e 3/4 ed a litri 26.

In Aprigliano il vino al minuto si vende a litro, mentre all'ingrosso si vende a barili di litri 28 e 1/2.

Salvo patti contrari, il pagamento avviene all'atto della consegna.

Nelle vendite all'ingrosso, generalmente, il vino si acquista a some, prelevando tutto quello che esce limpido dalla botte, senza che questa sia comunque rimossa dalla posizione in cui era al momento della contrattazione.

XI. ZONA

Il vino si vende a barile, che in tutti i Comuni della zona misura litri 28 e 1/2.

XII. ZONA

Il vino è venduto a litro, a peso ed a soma.

XIII. ZONA

Il vino è venduto a quintale ed a soma.

La soma in Cetraro ed Acquappesa è pari a litri 80; in Paola, Fiumefreddo Bruzio e Longobardi è pari a litri 108; a Falconara Albanese il vino è venduto a quintale.

Rari stanno divenendo gli scambi del vino a «salma», in Amantea, ove ormai i contratti si fanno esclusivamente a quintale.

A Belmonte Calabro il vino è commerciato a quintale.

XIV. ZONA

Il vino si vende a soma, che misura litri 80.

A S. Domenica Talao è venduto a litro.

A Sanginetto la soma usata per la vendita del vino è uguale a quella per il mosto, cioè di litri 78.

A Praia a Mare il vino si vende ad ettolitro.

A S. Nicola Arcella, invece, si commercia il vino a quintale.

A Buonvicino, la soma per la vendita del vino è costituita da 12 gallette: ogni galletta corrisponde a litri 6 e 1/2.

r) Alcool e liquori

Non sono stati accertati usi.

s) Birra

Non sono stati accertati usi.

t) Acque minerali, gassose e ghiaccio

Non sono stati accertati usi.

Capitolo settimo
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO
(non sono stati accertati usi)

Capitolo ottavo
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI
(non sono stati accertati usi)

Capitolo nono
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA TESSILE
(non sono stati accertati usi)

Capitolo decimo
**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO
E DELL'ARREDAMENTO**
(non sono stati accertati usi)

Capitolo undicesimo
PRODOTTI DELL'INDUSTRIE DEL LEGNO
(non sono stati accertati usi)

Capitolo dodicesimo
**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA,
POLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE**
(non sono stati accertati usi)

Capitolo tredicesimo

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE
(non sono stati accertati usi)

Capitolo quattordicesimo

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE
(non sono stati accertati usi)

Capitolo quindicesimo

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE
DEI MINERALI NON METALLIFERI**
(non sono stati accertati usi)

Capitolo sedicesimo

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE
(non sono stati accertati usi)

Capitolo diciassettesimo

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA
(non sono stati accertati usi)

Capitolo diciottesimo

PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE
(non sono stati accertati usi)

T I T O L O VI

CREDITO - ASSICURAZIONI - BORSE VALORI

Capitolo primo

USI BANCARI

1. — Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 Codice Civile).

Gli Istituti ed Aziende di Credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Codice Civile, alle "Norme ed Usi" uniformi relativi ai "crediti documentari" accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

2. — Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (articolo 1528 Codice Civile).

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Codice Civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

3. — Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art. 1530 Codice Civile).

Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

4. — Interesse di conto corrente (misura non pattuita).

Quando la misura degli interessi non è stata pattuita gli Istituti ed Aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonché dagli accordi interbancari.

Gli interessi nella misura determinata come sopra decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi.

5. — Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1838 comma 2 Codice Civile).

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione, si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione per richiamo di decimi e per la conversione del titolo. L'Istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

6. — Deposito di titolo a custodia ed amministrazione presso Istituto od Azienda di credito (misura del compenso) (articolo 1838 comma 3 Codice Civile).

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione, gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonché dagli accordi interbancari.

7. — Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845 Codice Civile).

Nella apertura di credito a tempo indeterminato e nelle

operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui l'art. 1855 Codice Civile, il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

8. — Liquidazione interessi nei mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere.

Nel calcolo degli interessi di frazioni d'anno sui mutui ipotecari e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti ed Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Nel caso di effetti scontati non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed ed i servizi bancari, nonché dagli accordi interbancari.

9. — Chiusura del conto corrente ed interesse composto.

Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

- a) per i conti e depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;
- b) per i conti e depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;
- c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.

L'interesse così portato in conto, produce a sua volta l'interesse nella stessa misura.

10. — Rinnovazione di precedente operazione cambiaria.

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

11. — Fondi (o somme) a disposizione — Significato bancario.

Le espressioni «fondi a disposizione» o «somme a disposizione» stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

12. — Accredito in conto «salvo buon fine».

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli simili è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'articolo 1829 del Codice Civile.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

13. — Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito (art. 1856).

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di Credito operanti in Italia ricevono dall'Estero, sono regolate dalla legge italiana.

14. — Diminuzione del valore dei beni a garanzia (articolo 1850 Codice Civile).

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 Codice Civile, usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

15. — Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (articolo 1283 Codice Civile).

Nel caso di mancato pagamento di rate di rimborso di mutui e finanziamenti, estinguibili secondo i piani di ammortamento, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute e non pagate.

Capitolo secondo
USI DELLE ASSICURAZIONI
(non sono stati accertati usi)

Capitolo terzo
USI DELLE BORSE VALORI
(non sono stati accertati usi)

T I T O L O VII

ALTRI USI
(TURISMO)

TITOLO VII - ALTRI USI

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

Capitolo 1 - I USI IN MATERIA DI TURISMO, USI ALBERGHIERI E USI NELLE AGENZIE DI VIAGGIO T.O.

Art. I. Prenotazione.

1. La prenotazione avviene per iscritto e viene confermata per iscritto (tramite mail o fax), salvo accettazione della prenotazione in forma diversa da parte del gestore della struttura;
2. All'atto della prenotazione il gestore della struttura può chiedere una caparra o anticipo di pagamento adeguata al valore del servizio richiesto oppure l'identificazione con carta di credito;
3. Il cliente che prenota le camere si impegna a occuparle alla data convenuta comunque a pagarle da tale data. Con la prenotazione si intende assicurare al cliente il vitto d'alloggio nell'albergo presso il quale la prenotazione avviene. Particolari trattamenti dovranno essere specificati dal cliente e accettati dall'albergatore;
4. La prenotazione è valida solo se confermata dall'albergatore, cui è stata data la facoltà di accettare l'impegno dietro versamento di caparra; Art. II. Check-in e check-out:
 1. Le camere prenotate che il cliente si impegna ad occupare, sono a sua disposizione dalle ore 15:00 del giorno di arrivo;
 2. Se il cliente entro le ore 18:00 del giorno prenotato non occupa la propria camera o non avvisa di eventuali ritardi nell'effettuare il check-in, il gestore della struttura è sciolto da ogni impegno di prenotazione;
 3. Il cliente dovrà lasciare la camera occupata entro le ore 12:00 del giorno di partenza, nel caso in cui non venga rispettato il sudetto orario, la prestazione si intende rinnovata di giorno in giorno, purché sussista la disponibilità della camera, con addebito in conto del prezzo della stessa. Nel caso in cui la camera non sia disponibile, il cliente è tenuto a lasciarla, nonostante gli venga addebitato il costo della stessa;

4. Nel caso di località di villeggiatura, tale rilascio deve avvenire entro le ore 10 del giorno di partenza. Il mancato rispetto del termine dà diritto all’albergatore di addebitare il prezzo della stanza;
5. È possibile, previo accordo con l’hotel, pagare un supplemento e avere a disposizione la camera fino al tardo pomeriggio, in questo caso si parla di late check-out. In genere il late check-out ha un costo pari al 50% del prezzo totale del solo pernottamento;
6. La ritardata occupazione della camera non dà diritto al cliente di protrarre la permanenza oltre il giorno stabilito.

Art. III. Politica di cancellazione/Rinuncia (prenotazioni individuali)

1. Ogni cancellazione di prenotazione deve essere comunicate per iscritto;
2. In caso di cancellazione o modifiche effettuate fino a 3 giorni prima della data prevista di arrivo non viene addebitato alcun costo.

Per le cancellazioni o modifiche oltre il suddetto termine sarà addebitato, sulla carta di credito data a garanzia, il costo della prima notte per ogni camera cancellata per soggiorni fino a 3 notti, mentre per soggiorni più lunghi, il 50% dell’importo totale del soggiorno prenotato;

3. La politica di cancellazione non è valida per le tariffe scontate dette “non rimborsabili”, in questo caso l’importo della prenotazione verrà addebitato al momento della prenotazione non sarà restituito in caso di cancellazione;
4. No Show: in caso di mancata presentazione, verrà trattenuto il deposito, oppure si addebiterà sulla carta di credito data a garanzia il costo della prima notte.

Art. IV. Partenze anticipate:

1. Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo dovrà pagare all’albergatore la tariffa della camera (al netto dei pasti non consumati) per tutto il periodo precisato nella prenotazione.

Art. V. Pensione completa e mezza pensione:

1. La “pensione” è oggetto di una convenzione tra il cliente e l’albergatore per l’alloggio e i pasti, con pagamento del prezzo determinato dal singolo operatore. Il prezzo viene calcolato a decorrere dal primo pasto consumato dal cliente dopo l’arrivo. I pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell’arrivo vengono forniti, senza pagamento ulteriore, il giorno della partenza.
2. Ai clienti in pensione non competono decurtazioni per i pasti non consumati in albergo. Quando il cliente gode di “pensione completa” l’albergatore fornisce, in luogo del pasto non consumato in albergo, “cestino” contenente quanto necessario per un pasto, sempre che il cliente richieda detta prestazione alternativa entro la sera precedente il giorno della consumazione;
3. Con il termine “pensione completa” si intende l’alloggio e la somministrazione della prima colazione, della seconda colazione (pranzo) e del pranzo serale (cena). Con il termine “mezza pensione” si intende l’alloggio e la somministrazione della prima colazione e di un pasto. Le bevande sono escluse.
4. Il cliente, salvo diverso accordo con l’albergatore, non può consumare ai pasti bevande diverse da quelle somministrate dall’albergatore medesimo. Il cliente non può consumare ai pasti bevande proprie e comunque diverse da quelle somministrate dall’albergatore, salvo diverso accordo con lo stesso. In tal caso l’albergatore può addebitare il costo del servizio.
5. Per i pasti e le colazioni consumati in camera, può essere applicata una maggiorazione per il servizio;
6. I pasti e le colazioni sono serviti nelle ore indicate dal gestore della struttura e nei locali all’uopo destinati.

Art. VI. Oggetti rinvenuti nell’albergo o dimenticati:

1. Gli oggetti rinvenuti nell’albergo e nelle sue dipendenze (giardini, rimesse, piscina etc.) messe a disposizione (libere o a pagamento) degli ospiti dell’albergo, devono essere consegnati alla direzione;

2. Nel caso di oggetti dimenticati e/o ritrovati all'interno della struttura ricettiva, prima di riconsegnarli al Sindaco, ai sensi dell'art 927 e.e., il titolare in assenza di un regolamento comunale che disciplini tali aspetti, può trattenere quanto dimenticato e/o rinvenuto per almeno tre mesi ai fini di favorire la restituzione;
3. Nel caso di oggetti dimenticati e/o ritrovati all'interno della struttura, riconducibili ad un determinato ospite, il titolare della struttura lo contatta ai fini della restituzione.

Art. VII - Danni arrecati all'albergo dal cliente

1. I danni provocati dal cliente all'albergo e sue pertinenze vengono risarciti al costo del ripristino, ove è possibile, o della sostituzione.

Art. VIII. – Divieto di utilizzo di apparecchi produttori di calore:

1. È fatto divieto al cliente di usare in camera fornelli per prepararsi cibo o bevande, ferri da stiro e ogni altro apparecchio elettrico o produttore di calore tranne gli apparecchi di ordinaria toilette.

Art. IX –Animali

1. È vietato portare animali in albergo, salvo autorizzazione dell'albergatore e purché non arrechino molestia agli altri clienti;
2. L'animale ammesso potrà avvalersi della sola camera del cliente con proibizione di circolare o sostare nelle sale dei locali comuni e nella sala da pranzo;
3. Per l'ammissione di animali nelle camere dei clienti il proprietario dell'albergo può richiedere un'indennità comunicata al cliente al momento della prenotazione e da esso accettata;
4. Restano a carico dei clienti i danni o deterioramenti che derivassero dalla presenza di animali in albergo.

Art. X - Responsabilità dell’albergatore e inadempienze dell’albergatore:

1. L’albergatore generalmente non ha responsabilità per denaro o oggetti di valore lasciati in camera; è, invece, responsabile, per tutto ciò che gli viene lasciato in custodia;
2. Qualora l’albergatore si trovi nell’impossibilità di rispettare l’acordo pattuito, propone al cliente analoga sistemazione in un altro esercizio di pari categoria, o, in mancanza di questa, in esercizio di categoria superiore. L’eventuale differenza di prezzo è a carico del gestore della struttura; nel caso in cui ciò non fosse possibile, il cliente può recedere dal contratto esigendo il doppio della somma versata .

Art. XI -Posto auto

1. Il parcheggio se disponibile, può essere a pagamento e viene messo a disposizione della clientela dell’Hotel. L’albergatore non risponde, però, di eventuali danni o furti subiti dal cliente per la propria auto e per tutto quanto in essa contenuto.

Art. XII. Pagamento.

1. Il saldo avviene su presentazione di nota, al termine del periodo di soggiorno.

Art. XIII - Politica di Prenotazione e Cancellazione GRUPPI:

1. Ai fini della prenotazione si intende “gruppo” un numero di clienti di minimo di 30 persone, considerato come unica entità dall’albergatore. Al di sotto di questo numero il gruppo è considerato come insieme di clienti singoli. Se il numero si riduce dopo la prenotazione, così che il gruppo risulti composto di meno di 30 persone, l’albergatore ha facoltà di chiarire se questo nuovo numero possa considerarsi ancora come gruppo;

2. I gruppi godono di tariffe agevolate e di servizi a loro dedicati; se il numero di persone prenotate scende al di sotto delle 30 persone, l'albergatore può ritenersi sciolto dalle condizioni pattuite e può decidere di applicare le tariffe standard;
3. È stabilita, salvo diversi accordi con l'albergatore, n°l gratuità ogni 25 partecipanti paganti;
4. Salvo diversi accordi, il saldo avverrà al check-out del gruppo.
5. A conferma della prenotazione verrà richiesto un deposito pari al 30% o al 50% del totale dei servizi prenotati. L'acconto confirmatorio non è mai rimborsabile;
6. Il referente del gruppo è responsabile di inviare la lista finale degli ospiti appena possibile e comunque non meno di 15 giorni prima dell'arrivo;
7. Le eventuali cancellazioni devono pervenire per iscritto (tramite e-mail o fax);
8. Le prenotazioni annullate saranno soggette a penali come di seguito riportato: sino a 30 giorni prima della data d'arrivo non verrà applicata alcuna penale; da 29 a 15 giorni prima dell'arrivo sarà trattenuta la caparra e applicata una penale ulteriore pari al 30% dell'intero soggiorno prenotato; da 15 giorni a 7 giorni prima della data d'arrivo sarà trattenuta la caparra e applicata una penale ulteriore pari al 50% dell'intero soggiorno prenotato; da 7 a 0 giorni prima della data d'arrivo sarà addebitata una penale pari al 100% dell'intero soggiorno prenotato;
9. In caso di "no show" o di partenza anticipata sarà addebitata una penale pari al 100% dell'intero soggiorno;
10. La conferma della prenotazione implica l'accettazione dei termini di cancellazione e deposito.

Art. XIV - AGENZIE DI VIAGGIO E T.O.

1. È d'uso, per l'erogazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio a favore dei clienti, la richiesta di diritti d'agenzia, differenziati per tipologia di servizi forniti;
2. All'agenzia di viaggio (o T.O.) che effettua la prenotazione, gli alberghi dovranno corrispondere una commissione calcolata in base ai servizi richiesti ed effettivamente erogati.

La commissione viene pagata dopo il saldo dovuto all'albergatore previa presentazione di fattura;

3. Per l'attività d'intermediazione relativa a: a) prenotazioni alberghiere e di strutture residenziali; b) prenotazione e vendita di biglietteria aerea, marittima, ferroviaria, vagoni letto, teatrale e per eventi culturali, sportivi e di altro genere; c) noleggio auto e pullman; d) prenotazioni viaggi da catalogo organizzati da Tour Operator; all'agenzia di Viaggi è riconosciuta dal fornitore una commissione;
4. Il cliente, all'atto di prenotazione di un pacchetto turistico regolamentato dal Decreto Legislativo 111/95 è tenuto a corrispondere all'agenzia di viaggi a titolo d'acconto una somma pari al 25% del costo totale del servizio richiesto. Per gli altri tipi di servizi, è d'uso corrispondere l'intero importo del singolo servizio richiesto, contestualmente alla sua erogazione. È prassi, inoltre, corrispondere le quote assicurative e le quote d'iscrizione dovute al tour operator;
5. Quando l'agente di viaggi, attraverso l'assemblaggio di servizi vari per l'organizzazione di un viaggio, stipula contratti a nome proprio per conto altrui trattando tariffe nette, applicherà una maggiorazione cosiddetta "mark-up".

A P P E N D I C E

A)

**RIEPILOGO DELLE MISURE CONSuetudinarie
DI SUPERFICIE E CORRISPONDENTI VALORI
IN MISURE METRICO - DECIMALI**

C O M U N I	Misure locali di superficie	Ha	Valori in misure metriche		Centiare
			Are		
Acquaformosa	Tomolata	0	33	33	
Acquappesa	Tomolata	0	33	33	
Acri	Tomolata	0	33	33	
Aiello Calabro	Tomolata	0	33	33	
Aieta	Tomolata	0	33	33	
Albidona	Tomolata	0	33	33	
Alessandria del Carr.	Tomolata	0	33	33	
Altilia	Tomolata	0	33	33	
Altomonte	Tomolata	0	33	33	
Amantea	Tomolata	0	33	33	
Amendolara	Tomolata	0	33	33	
Aprigliano	Tomolata	0	33	33	
Belmonte Calabro	Tomolata	0	33	33	
Belsito	Tomolata	0	33	33	
Belvedere Maritt.	Tomolata	0	33	33	
Bianchi	Tomolata	0	33	33	
Bisignano	Tomolata	0	33	33	
Bocchigliero	Tomolata	0	33	33	
Bonifati	Tomolata	0	33	33	
Buonvicino	Tomolata	0	33	33	
Calopezzati	Tomolata	0	33	33	

C O M U N I	Misure locali di superficie	Valori in misure metriche			Centiare
		Ha	Are		
Caloveto	Tomolata	0	33	33	
Campana	Tomolata	0	33	33	
Canna	Tomolata	0	33	33	
Cariati	Tomolata	0	33	33	
Carolei	Tomolata	0	33	33	
Carpanzano	Tomolata	0	33	33	
Casole Bruzio	Tomolata	0	33	33	
Cassano al Jonio	Tomolata	0	33	33	
Castiglione Cos.	Tomolata	0	33	33	
Castrolibero	Tomolata	0	40	04	
Castroregio	Tomolata	0	33	33	
Castrovillari	Tomolata	0	30	87	
Celico	Tomolata	0	00	00	
Cellara	Tomolata	0	33	33	
Cerchiara di Cal.	Tomolata	0	33	33	
Cervicati	Tomolata	0	40	04	
Cerisano	Tomolata	0	33	33	
Certzeto	Tomolata	0	33	33	
Cetraro	Tomolata	0	33	33	
Civita	Tomolata	0	33	33	
Cleto	Tomolata	0	33	33	

C O M U N I	Misure locali di superficie	Valori in misure metriche		
		Ha	Are	Centiare
Colosimi	Tomolata	0	33	33
Corigliano Cal.	Tomolata	0	33	65
Cosenza	Tomolata	0	40	04
Cropalati	Tomolata	0	33	33
Crosia	Tomolata	0	33	33
Diamante	Tomolata	0	33	33
Dipignano	Tomolata	0	33	33
Domanico	Tomolata	0	33	33
Fagnano Castello	Tomolata	0	33	33
Falconara Albanese	Tomolata	0	33	33
Figline Veggiaturo	Tomolata	0	33	65
Firmo	Tomolata	0	33	33
Fiumefreddo Bruzio	Tomolata	0	33	33
Francavilla Maritt.	Tomolata	0	30	87
Frascineto	Tomolata	0	33	65
Fuscaldo	Tomolata	0	33	33
Grimaldi	Tomolata	0	33	33
Grisolia	Tomolata	0	33	33
Guardia Piem. Ter.	Tomolata	0	33	33
Lago	Tomolata	0	33	33
Laino Borgo	Tomolata	0	33	33

C O M U N I	Misure locali di superficie	Valori in misure metriche			Centiare
		Ha	Are		
Laino Castello	Tomolata	0	33	33	
Lappano	Tomolata	0	33	33	
Lattarico	Tomolata	0	33	33	
Longobardi	Tomolata	0	33	33	
Longobucco	Tomolata	0	33	33	
Lungro	Tomolata	0	33	33	
Luzzi	Tomolata	0	33	33	
Majerà	Tomolata	0	33	33	
Malito	Tomolata	0	33	33	
Malvito	Tomolata	0	33	33	
Mandatoriccio	Tomolata	0	33	33	
Mangone	Tomolata	0	27	40	
Marano Marchesato	Tomolata	0	33	33	
Marano Principato	Tomolata	0	33	33	
Marzi	Tomolata	0	33	33	
Mendicino	Tomolata	0	40	04	
Mongrassano	Tomolata	0	33	33	
Montalto Uffugo	Tomolata	0	33	33	
Montegiordano	Tomolata	0	33	33	
Morano Calabro	Tomolata	0	33	33	
Mormanno	Tomolata	0	33	33	

C O M U N I	Misure locali di superficie	Ha	Valori in misure metriche		Centiare
			Are	Are	
Mottaflonne	Tomolata	0		33	33
Nocara	Tomolata	0		33	33
Oriolo Calabro	Tomolata	0		33	33
Orsomarso	Tomolata	0		33	33
Paludi	Tomolata	0		33	33
Panettieri	Tomolata	0		33	33
Paola	Tomolata	0		33	33
Papasidero	Tomolata	0		33	33
Parenti	Tomolata	0		33	33
Paterno Calabro	Tomolata	0		33	33
Pedace	Tomolata	0		33	33
Pedvigliano	Tomolata	0		33	33
Piane Crati	Tomolata	0		33	33
Pietrafitta	Tomolata	0		33	33
Pietrapaola	Tomolata	0		33	33
Plataci	Tomolata	0		33	33
Praia a Mare	Tomolata	0		33	33
Rende	Tomolata	0		33	33
Rocca Imperiale	Tomolata	0		33	33
Roggiano Gravina	Tomolata	0		33	33
Roggiano	Tomolata	0		33	33

C O M U N I	Misure locali di superficie	Ha	Valori in misure metriche		
			Are	Centiare	
Rose	Tomolata	0	33	33	
Roseto Capo Spulico	Tomolata	0	33	33	
Rossano	Tomolata	0	33	64	
Rota Greca	Tomolata	0	33	33	
Rovito	Tomolata	0	33	33	
S. Basile	Tomolata	0	33	33	
S. Benedetto Ullano	Tomolata	0	33	33	
S. Cosmo Albanese	Tomolata	0	33	33	
S. Demetrio Corone	Tomolata	0	33	33	
S. Donato Ninea	Tomolata	0	33	33	
S. Fili	Tomolata	0	33	33	
Sanginetto	Tomolata	0	33	33	
S. Giorgio Albanese	Tomolata	0	33	33	
S. Giovanni in Fiore	Tomolata	0	87	87	torn. Napoli
S. Giovanni in Fiore	Tomolata	0	33	33	{ Silana
S. Lorenzo Bellizzi	Tomolata	0	33	33	*
S. Lorenzo del Vallo	Tomolata	0	33	33	
S. Lucido	Tomolata	0	33	33	
S. Marco Argentano	Tomolata	0	33	33	
S. Martino di Finita	Tomolata	0	33	33	

C O M U N I	Misure locali di superficie	Ha	Valori in misure metriche		Centiare
			Are		
S. Nicola Arcella	Tomolata	0	33	33	
S. Pietro in Amantea	Tomolata	0	33	33	
S. Pietro in Guarano	Tomolata	0	40	33	
S. Sosti	Tomolata	0	33	33	
S. Caterina Albanese	Tomolata	0	33	33	
S. Domenica Talao	Tomolata	0	33	33	
S. Agata d'Esaro	Tomolata	0	33	33	
Santa Maria	Tomolata	0	33	33	
S. Sofia d'Epiro	Tomolata	0	33	33	
S. Vincenzo La Costa	Tomolata	0	33	33	
S. Stefano di Rogl.	Tomolata	0	33	33	
Saracena	Tomolata	0	33	33	
Scala Coeli	Tomolata	0	33	33	
Scalea	Tomolata	0	33	33	
Scigliano	Tomolata	0	33	87	
Serra Aiello	Tomolata	0	33	33	
Serra Pedace	Tomolata	0	33	33	
Spezzano Albanese	Tomolata	0	33	33	
Spezzano della Sila	Tomolata	0	33	33	
Spezzano Piccolo	Tomolata	0	33	26	
Tarsia	Tomolata	0	33	33	

C O M U N I	Misure locali di superficie	Valori in misure metriche		
		Ha	Are	Centiare
Teranova da Sibari	Tomolata	0	33	33
Terravecchia	Tomolata	0	33	67
Torano Castello	Tomolata	0	33	33
Tortora	Tomolata	0	33	33
Trebisacce	Tomolata	0	33	33
Trenta	Tomolata	0	33	33
Vaccarizzo Albanese	Tomolata	0	33	33
Verbicaro	Tomolata	0	33	33
Villapiana	Tomolata	0	33	33
Zumpano	Tomolata	0	33	33

B)

**RIEPILOGO DELLE MISURE CONSUETUDINARIE
DI CAPACITA' E DI PESO NEI COMUNI DELLA PROVINCIA
E CORRISPONDENTI VALORI IN MISURE
METRICO - DECIMALI**

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Acquaformosa	Cereali e legumi Mosto e vino Olive	Quintale Tomolo Quintale A peso	hl. 0 lt. 64 cl. 00
Olio		Tomolo Quintale (ingrosso)	hl. 0 lt. 64 cl. 00
Acquappesa	Cereali e legumi Mosto e vino Olive	Pignata (minuto) Quintale Tomolo Quintale Soma A peso	hl. 0 lt. 1 cl. 25 hl. 0 lt. 54 cl. 00 hl. 0 lt. 80 cl. 00
Olio		Tomolo Staio Litro	hl. 0 lt. 10 cl. 75
Acri	Cereali e legumi Mosto e vino	Tomolo Soma (pari a 4 barili di 11 mezzanelle ciascuno, ognuna delle quali è pari a litri 3)	hl. 0 lt. 70 cl. 00 hl. 1 lt. 32 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Aiello Calabro	Olive	Quintale Tomolo Quintale (ingrosso) Litra (minuto)	hl. 0 lt. 66 cl. 00
	Olio	Quintale	hl. 0 lt. 2 cl. 60
	Cereali e legumi	Tomolo colmo	hl. 0 lt. 56 cl. 00
	Vino e mosto	Tomolo raso A peso Soma Litro	Q.li 1 kg. 28 gr. 500
	Olio	Cantaro (vedi Belvedere M.mo)	
	Per cereali, legumi, mosto, vino ed olio	A peso	
	Cereali e legumi	Tomolo colmo	hl. 0 lt. 60 cl. 00
	Vino	Quintale	
	Olive	A peso	
	Aietta	Tomolo colmo	hl. 0 lt. 60 cl. 00
Albidona	Cereali e legumi		
	Vino		
Alessandria del C.	Olio		
	Cereali e legumi		
	Vino		
	Olive		

C O M U N I		Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Altilia	Olio	Quintale		
	Cereali e legumi	Quintale		
		Tomolo colmo		
	Mosto e vino	Tomolo raso	hl. 0 lt. 56 cl. 00	
		A peso		
	Soma			
	Litro			
	Olio	Quintale		
	Cereali e legumi	Quintale		
Altomonte		Tomolo		
	Mosto e vino	Chilogrammo		
	Olive	A peso		
		Tomolo	hl. 0 lt. 64 cl. 00	
	Olio	Quintale (ingrosso)		
	Cereali e legumi	Pignata (minuto)	hl. 0 lt. 1 cl. 37	
		Quintale		
	Amantea	Tomolo		
	Mosto e vino	Quintale o Salma (36 gallette di 1.4 ca.)	hl. 1 lt. 44 cl. 00	
	Olive	A peso		

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
	Olio	Tomolo Quintale Staio A peso	Kg. 9 gr. 00 cgr. 00
Amendolara	Cereali e legumi Vino Olive Olio	Tomolo colmo Quintale Quintale	hl. 0 lt. 60 cl. 00
Aprigliano	Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio	Tomolo Napoletano Tomolo Cosentino Barile Barile Tomolo colmo Chilogrammo Quintale Litro	hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 30 cl. 00
Belmonte Calabro	Cereali e legumi Vino Mosto	Quintale Tomolo Quintale Salma	hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 1 lt. 44 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Belisito	Olive	A peso	
	Olio	Tomolo	
	Cereali e legumi	A peso	
		Quintale	
	Vino, mosto	Tomolo colmo	
		Tomolo raso	hl. 0 lt. 56 cl. 00
		A peso	
	Olio	Soma	
	Cereali e legumi	Litro	
Belvedere Marittimo		Quintale	
	Vino	A peso	kg. 48 gr. 00 cgr. 00
	Mosto	Tomolo	hl. 0 lt. 80 cl. 00
	Olio	Soma	hl. 0 lt. 86 cl. 50
		Quintale	
		Litro	
		Pignata	hl. 0 lt. 1 cl. 00
		Litra	hl. 0 lt. 3 cl. 00
	Agrumi	Rotolo	kg. 0 gr. 900 cgr. 00
		A centinaia	

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Bianchi	Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio	A migliaia Quintale Con l'abbuono del 5% Quintale Tomolo Napoletano Tomolo Cosentino Barile Barile Tomolo colmo Chilogrammo Quintale Litro Tomolo Litro Quintale Tomolo Litro Quintale Tomolo Quintale (ingrosso) Litra (minuto) Tomolo Barile	hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 26 cl. 50 hl. 0 lt. 30 cl. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 66 cl. 00 hl. 0 lt. 2 cl. 50 hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 0 lt. 28 cl. 50
Bisignano	Cereali e legumi Mosto e vino Olive Olio	Cereali e legumi Mosto e vino Olive Cereali e legumi Vino	
Bocchigliero			

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Bonifati	Mosto Olive Olio Per cereali, legumi vino, mosto	Soma (di 32 gallette) Tomolo A peso	hl. 1 lt. 28 cl. 00 hl. 0 lt. 64 cl. 00
Buonvicino	Olio ed agrumi Per cereali, legumi Vino	(vedi Belvedere M.mo) (vedi Belvedere M.mo)	
	Mosto	Soma (di 12 gallette da 1.6 e ½ ca.)	hl. 0 lt. 78 cl. 00
	Olio ed agrumi Cereali e legumi	Soma (di 13 gallette da 1.6 e ½ ca.)	hl. 0 lt. 84 cl. 50
Calopezzati	Mosto e vino Olive Olio	(vedi Belvedere M.mo) Quintale Tomolo Soma (pari a 4 barili) Tomolo Quintale Litro Militro	hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 1 lt. 20 cl. 00 hl. 0 lt. 61 cl. 00 hl. 0 lt. 4 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Caloveto	Agrumi	Quintale A migliaio (con l'abbuono del 10%)	
	Cereali e legumi	Quintale	hl. 0 lt. 42 cl. 00
	Mosto e vino	Tomolo	hl. 1 lt. 20 cl. 00
	Olive	Soma (pari a 4 barili)	hl. 0 lt. 61 cl. 00
	Olio	Tomolo	
		Quintale	
		Litro	
		Militro	hl. 0 lt. 4 cl. 00
		Tomolo	hl. 0 lt. 56 cl. 00
		Litro	
Campana	Cereali e legumi	Soma (di 4 otri della capacità di 8 «menze» ciascuno, ogni «menza» di litri 4 e ½)	
	Vino		
	Mosto		
	Olive	Tomolo colmo	hl. 1 lt. 44 cl. 00
	Olio	Quarta	
	Cereali e legumi	A peso	
Canna	Vino		

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Cariati	Olive Olio Cereali e legumi Mosto e vino Olive Olio Agrumi Carolei	Tomolo colmo Quintale Tomolo Soma (pari a 4 barili) Tomolo Quintale Litro Militro A migliaio (con l'abbuono del 10%) Quintale Tomolo Cosentino Barile Barile A peso Tomolo A peso Coppo Litro	hl. 0 lt. 60 cl. 00 hl. 0 lt. 56 cl. 63 hl. 1 lt. 20 cl. 00 hl. 0 lt. 63 cl. 00 hl. 0 lt. 4 cl. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 32 cl. 00 hl. 0 lt. 2 cl. 75

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Carpanzano	Cereali e legumi	Quintale Tomolo Napoletano Tomolo Cosentino Barile Barile Tomolo colmo Chilogrammo Quintale Litro	hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 26 cl. 50 hl. 0 lt. 30 cl. 00
Casole Bruzio	Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio	Quintale Tomolo Barile Barile A peso Tomolo colmo A peso Coppo Litro	hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 32 cl. 00 hl. 0 lt. 2 cl. 75
Cassano Jonio	Cereali e legumi	A peso Tomolo colmo	hl. 0 lt. 60 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Castiglione Cosentino	Mosto e vino Olive Olio Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio	Tomolo raso Quintale Barile Tomolo A peso Litro Pignata Quintale Tomolo Cosentino Barile Barile A peso Tomolo A peso Coppo Litro Quintale	hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 0 lt. 50 cl. 00 hl. 0 lt. 60 cl. 00 hl. 0 lt. 4 cl. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 32 cl. 00 hl. 0 lt. 2 cl. 75
Castralibero	Cereali e legumi Vino Mosto	Tomolo Cosentino Barile Barile	hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 32 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Castroregio	Olive	A peso Tomolo	
	Olio	A peso Coppo Litro	hl. 0 lt. 2 cl. 89
	Cereali e legumi	A peso Tomolo Quintale	
	Vino	Ettolitro Tomolo colmo Quintale	hl. 0 lt. 56 cl. 00
	Olive	Quintale	
	Olio	Quintale	hl. 0 lt. 60 cl. 00
	Cereali e legumi	Tomolo Chilogrammo	
	Mosto e vino	A peso Tomolo	hl. 0 lt. 64 cl. 00
	Olive	Quintale (ingrosso) Pignata (minuto)	
	Olio	Quintale	hl. 0 lt. 2 cl. 60
Castrovillari	Cereali e legumi	Tomolo Napoletano	hl. 0 lt. 56 cl. 00
	Celico		

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
	Vino Mosto	Tomolo Cosentino Barile Barile	hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 26 cl. 50 hl. 0 lt. 30 cl. 00
Olive		Tomolo colmo Chilogrammo Quintale	
Olio		Litro Quintale	
Cereali e legumi		Tomolo raso Tomolo colmo Barile Barile	kg. 45 gr. 00 cgr. 00 kg. 48 gr. 00 cgr. 00 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 30 cl. 00
Cellara			
Vino			
Mosto			
Olive		A peso	
Olio		Tomolo A peso Coppo Litro	hl. 0 lt. 2 cl. 75

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Cerchiara di Calabria	Cereali e legumi Vino	A peso Tomolo Quintale Barile Tomolo A peso	hl. 0 lt. 60 e 64 cl. 00 hl. 0 lt. 25 cl. 00 hl. 0 lt. 60 cl. 00
Cerisano	Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio	A litro Tomolo raso Barile Barile A peso Tomolo colmo A peso Coppo Litro	hl. 0 lt. 52 cl. 00 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 30 cl. 00
Cervicati	Cereali e legumi Vino e mosto	Quintale Tomolo Quintale Barile Soma	hl. 0 lt. 64 cl. 00 hl. 0 lt. 40 cl. 00

C O M U N I		Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Cerzeto	Olive		A peso Tomolo Litro Litra	hl. 0 lt. 2 cl. 60 hl. 0 lt. 1 cl. 00
	Olio		Pignata Quintale	
	Cereali e legumi		Tomolo Mezzo tomolo	
			Quarto Ottavo	
			Sedicesimo di tomolo	
	Mosto e vino		Barile	hl. 0 lt. 40 cl. 00
	Olive		A peso	
			Tomolo	
			A peso	
			Quintale	
Cetraro	Olio		Tomolo	hl. 0 lt. 50 cl. 00
	Cereali e legumi		Quintale	
	Mosto e vino		Soma	hl. 0 lt. 80 cl. 00
	Olive		A peso	

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Olio		Tomolo A peso Staio	hl. 0 lt. 10 cl. 75
Agrumi		A forfait sull'albero A numero (con l'abbuono del 10%)	
Civita		Quintale Tomolo Mezzo tomolo Stopello Cozza Chilogrammo	hl. 0 lt. 60 cl. 00 hl. 0 lt. 30 cl. 00 hl. 0 lt. 7 cl. 50 hl. 0 lt. 1 cl. 87.50
Cereali e legumi		A peso Tomolo Quintale (ingrosso) Pignata (minuto)	hl. 0 lt. 64 cl. 00 hl. 0 lt. 4 cl. 00
Mosto e vino		Quintale Tomolo colmo Tomolo raso A peso	hl. 0 lt. 56 cl. 00
Olive			
Olio			
Cereali e legumi			
Cleto			
Mosto e vino			

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Colosimi	Olio Cereali e legumi Vino Mosto Olive	Soma Litro Cantaro Quintale Tomolo Napoletano Tomolo Cosentino Barile Barile Tomolo colmo Chilogrammo Quintale Litro Quintale Tomolo Soma Quintale Tomolo Quintale Litro A migliaio	Q.l. 1 kg. 28 gr. 500 hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 26 cl. 50 hl. 0 lt. 30 cl. 00
Corigliano Calabro	Olio Cereali e legumi Mosto e vino Olive	Quintale Tomolo Soma Quintale Tomolo Quintale Litro A migliaio	hl. 0 lt. 66 cl. 00 hl. 0 lt. 65 cl. 00 hl. 0 lt. 66 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Cosenza	Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio	Quintale Tomolo Cosentino Barile Barile A peso Tomolo A peso Coppo Litro	hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 32 cl. 00 hl. 0 lt. 2 cl. 75
Cropalati	Cereali e legumi Mosto e vino Olive Olio	Quintale Tomolo Soma (pari a 4 barili) Tomolo Quintale Litro Litra	hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 0 lt. 20 cl. 00 hl. 0 lt. 61 cl. 00 hl. 0 lt. 4 cl. 00
Crosia	Cereali e legumi Mosto e vino Olive	Quintale Tomolo Soma (pari a 4 barili) Tomolo	hl. 0 lt. 50 cl. 00 hl. 1 lt. 20 cl. 00 hl. 0 lt. 61 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Diamante	Olio	Quintale Litro Litra	hl. 0 lt. 4 cl. 00
Dipignano	Per cereali, legumi, vino, mosto, olio ed agrumi Cereali e legumi Vino Mosto Olive	(vedi Belvedere M.mmo) A quintale Tomolo Cosentino Barile Barile A peso Tomolo A peso Coppo Litro	hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 30 cl. 00
Domanico	Cereali e legumi Vino Mosto Olive	Quintale Tomolo Cosentino Barile Barile A peso	hl. 0 lt. 2 cl. 75 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 32 cl. 00

C O M U N I	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Fagnano Castello	Olio	Tomolo A peso Coppo Litro Quintale	hl. 0 lt. 2 cl. 75
	Cereali e legumi	Tomolo Quintale	hl. 0 lt. 64 cl. 00
	Mosto e vino	Barile Soma	
	Olive	A peso Tomolo colmo Litro Litra	
	Olio	Pignata Quintale	hl. 0 lt. 2 cl. 50
	Cereali e legumi	Tomolo Quintale	hl. 0 lt. 1 cl. 00
	Vino	Soma	hl. 0 lt. 54 cl. 00
	Mosto	A peso	hl. 1 lt. 20 cl. 00
	Olive	Tomolo	
Falconara Albanese			

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Figline Vegliaturo	Olio Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio Firmino	A peso Quintale Tomolo Cosentino Barile Barile A peso Tomolo A peso Coppo Litro Quintale Tomolo Chilogrammo A tomolo A peso Quintale (ingrosso) Pignata (minuto) Cereali e legumi Vino	hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 30 cl. 00 hl. 0 lt. 2 cl. 75 hl. 0 lt. 64 cl. 00 hl. 0 lt. 64 cl. 00 kg. 0 gr. 600 cgr. 00 hl. 0 lt. 64 cl. 00
Fiumefreddo Bruzio			

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
		Soma Quintale	hl. 1 lt. 8 cl. 00
	Mosto	Soma	hl. 1 lt. 17 cl. 90
	Olive	A peso	
	Olio	Tomolo A peso A litro A peso	
Francavilla Marittima	Cereali e legumi	Tomolo Quintale	hl. 0 lt. 60 e 64 cl. 00
	Mosto e vino	Barile	hl. 0 lt. 25 cl. 00
	Olive	Tomolo	hl. 0 lt. 60 cl. 00
	Olio	A peso Litro	
Frascineto	Cereali e legumi	Quintale Tomolo	hl. 0 lt. 64 cl. 00
	Mosto e vino	Chilogrammo	
	Olive	A peso	
	Olio	Tomolo Quintale	hl. 0 lt. 64 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Fuscaldo	Cereali e legumi Mosto e vino Olive Olio Cereali e legumi Vino e mosto Olio	Pignata Quintale Tomolo Quintale Soma A peso Tomolo A peso Quintale Tomolo colmo Tomolo raso A peso Soma Litro Quintale Per cereali, legumi, vino, mosto, olio ed agrumi, (vedi Belvedere M.mo)	hl. 0 lt. 2 cl. 25 hl. 0 lt. 64 cl. 00 hl. 0 lt. 56 cl. 00
Grimaldi	Cereali e legumi		
Grisolia			
Guardia Piemontese			Quintale Tomolo

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
	Vino e mosto	Quintale	
	Olive	Soma	
Lago	Olio	A peso	
	Cereali e legumi	Tomolo	
	Vino e mosto	A peso	
	Olio	Quintale	
	Cereali e legumi	Tomolo	
	Vino e mosto	Tomolo colmo	hl. 0 lt. 56 cl. 00
	Olio	Tomolo raso	
	Cereali e legumi	A peso	
	Vino e mosto	Soma	
	Olio	Litro	
	Cereali e legumi	Quintale	
Laino Borgo	Vino e mosto	Tomolo	hl. 0 lt. 64 cl. 00
	Olive	A peso	
	Olio	Soma	Q.li 2 kg. 28 gr. 00
	Cereali e legumi	A peso	
Laino Castello	Mosto e vino	Tomolo	hl. 0 lt. 64 cl. 00
		A peso	

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Lappano	Olive	Soma A peso Tomolo A peso	Q.li 2 kg. 28 gr. 00
	Olio	Tomolo	hl. 0 lt. 56 cl. 00
	Cereali e legumi	Barile	hl. 0 lt. 28 cl. 50
	Vino	Barile	hl. 0 lt. 32 cl. 00
Mosto	Olive	A peso	
	Olio	Tomolo A peso Coppo Litro	hl. 0 lt. 2 cl. 75
	Cereali e legumi	Quintale	kg. 53 gr. 00 cgr. 00
Lattarico	Mosto e vino	Tomolo Barile	hl. 0 lt. 40 cl. 00
	Olive	A peso e a tomolo	
	Olio	A peso	
Longobardi	Cereali e legumi	Quintale	
	Vino	Tomolo Quintale	hl. 0 lt. 54 cl. 00

COMUNI	Ufficio delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Longobucco			
	Mosto	Soma Quintale	hl. 1 lt. 8 cl. 00
	Olive	Soma A peso	hl. 1 lt. 17 cl. 90
	Olio	Tomolo Litro Chilogrammo	
Cereali e legumi		Quintale	
	Vino	Tomolo Napoletano	hl. 0 lt. 56 cl. 00
	Mosto	Tomolo Cosentino	hl. 0 lt. 67 cl. 50
	Olive	Barile	hl. 0 lt. 26 cl. 75
	Olio	Barile Tomolo	hl. 0 lt. 32 cl. 00 hl. 0 lt. 62 cl. 00
	Cereali e legumi	Soma (di 4 otri pari a 10 militri di 4 l. ciascuno)	hl. 1 lt. 60 cl. 00
Lungro		Quintale	
	Mosto e vino	Tomolo	hl. 0 lt. 64 cl. 00
	Olive	Chilogrammo	
		A peso	hl. 0 lt. 64 cl. 00
		Tomolo	

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Luzzi	Olio Cereali e legumi Vino e mosto Olive Olio Maietà Malito Malvito	Quintale Pignata Tomolo Paro (pari a 3 barili di) 33 litri ciascuno Quintale Tomolo Quintale Litra Per cereali, legumi, vino, mosto, olio ed agrumi Cereali e legumi Mosto e vino Olio Cereali e legumi	kg. 0 gr. 600 cgr. 00 hl. 0 lt. 54 cl. 00 hl. 0 lt. 99 cl. 00 hl. 0 lt. 66 cl. 00 hl. 0 lt. 2 cl. 60 (Vedi Belvedere M.mo) Quintale Tomolo colmo Tomolo raso A peso Soma Litro Quintale Quintale
			hl. 0 lt.56 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
	Vino e mosto	Tomolo Barile Soma	hl. 0 lt. 56 cl. 00
	Olive	A peso	
	Olio	Tomolo colmo Litro Litra Pignata	
Mandatoriccio	Cereali e legumi	Tomolo Barile	hl. 0 lt. 2 cl. 50 hl. 0 lt. 1 cl. 00
	Vino	Barile	hl. 0 lt. 56 cl. 00 (kg. 42)
	Mosto	Barile	hl. 0 lt. 30 cl. 00
	Olive	Tomolo A peso	hl. 0 lt. 32 cl. 00
	Olio	A quintale	hl. 0 lt. 33 cl. 25
Mangone	Cereali e legumi	Tomolo Cosentino Barile	hl. 0 lt. 64 cl. 00
	Vino	Barile	hl. 0 lt. 67 cl. 50
	Mosto	Barile	hl. 0 lt. 28 cl. 50
	Olive	A peso	hl. 0 lt. 30 cl. 00
		Tomolo	

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Marano Marchesato	Olio Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio	A peso Coppo Litro Mezzo tomolo Stoppello Barile Mezzanella A peso Tomolo A peso Coppo Litro Quintale	hl. 0 lt. 2 cl. 75 kg. 26 gr. 00 cgr. 00 kg. 6 gr. 500 cgr. 00 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 8 cl. 00 hl. 0 lt. 3 cl. 75 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 32 cl. 00 hl. 0 lt. 2 cl. 75
Marano Principato	Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio	Tomolo Cosentino Barile Barile A peso Tomolo A peso Coppo	

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Marzi	Cereali e legumi	Litro Quintale	hl. 0 lt. 56 cl. 00
	Vino	Tomolo Napoletano	hl. 0 lt. 67 cl. 50
	Mosto	Barile	hl. 0 lt. 26 cl. 50
	Olive	Barile	hl. 0 lt. 32 cl. 50
	Olio	Tomolo colmo Chilogrammo Quintale	
Mendicino	Cereali e legumi	Litro Quintale	hl. 0 lt. 67 cl. 50
	Vino	Tomolo Cosentino	hl. 0 lt. 28 cl. 50
	Mosto	Barile	hl. 0 lt. 32 cl. 00
	Olive	A peso	
	Olio	Tomolo A peso Coppo	
Mongrassano	Cereali e legumi	Litro Quintale	hl. 0 lt. 2 cl. 75

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Montalto Uffugo	Mosto e vino Olive Olio Cereali e legumi	Tomolo Barile A peso e a tomolo A peso Quintale Tomolo Barile A peso e a tomolo A peso A peso A peso A peso	kg. 67 gr. 500 cgr. 00 hl. 0 lt. 40 cl. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 40 cl. 00
Montegiordano	Mosto e vino Olive Olio Cereali e legumi Vino Olive Olio Cereali e legumi Mosto e vino	Tomolo colmo Quintale Tomolo A peso Soma A peso e a tomolo A peso Tomolo A peso	hl. 0 lt. 60 cl. 00 hl. 0 lt. 55 cl. 00 Q.li 2 kg. 28 gr. 00 hl. 0 lt. 56 cl. 00
Morano Calabro	Olive Olio Cereali e legumi Mosto e vino		
Mormanno			

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Mottafoillone	Olive	Soma A peso	Q.li 2 kg. 25 gr. 00
	Olio	Tomolo A peso	
	Cereali e legumi	Quintale	
	Mosto e vino	Tomolo Quintale	hl. 0 lt. 64 cl. 00
		Barile	
	Olive	Soma A peso	
		Tomolo colmo	
	Olio	Litro	hl. 0 lt. 2 cl. 50
		Litra	
Nocara	Cereali e legumi	Pignata	
	Vino	A peso	
	Olive	A peso	
	Olio	Tomolo colmo	hl. 0 lt. 1 cl. 00
Oriolo Calabro	Cereali e legumi	Quintale	
	Vino	A peso	hl. 0 lt. 70 cl. 00
		Quintale	

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Orsomarso	Olive Olio Per cereali, legumi, vino, mosto, olio, ed agrumi Cereali e legumi	Tomolo colmo Quintale (vedi Belvedere M.mo) Quintale	hl. 0 lt. 60 cl. 00
Paludi	Mosto e vino Olive Olio	Tomolo Soma (pari a 4 barili) Tomolo Quintale Litro Militro Quintale	hl. 0 lt. 53 cl. 37 hl. 1 lt. 20 cl. 00 hl. 0 lt. 61 cl. 00 hl. 0 lt. 4 cl. 00
Panettieri	Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio	Tomolo Napoletano Tomolo Cosentino Barile Barile Tomolo colmo Chilogrammo Quintale	hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 26 cl. 50 hl. 0 lt. 30 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Paola	Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio Agrumi	Litro Quintale Tomolo Quintale Soma Quintale Soma A peso Tomolo A peso A forfait A numero (con l'abbuono del 10%)	hl. 0 lt. 64 cl. 00 hl. 1 lt. 8 cl. 00 hl. 1 lt. 17 cl. 90 hl. 0 lt. 55 cl. 00 Qli 2 kg. 28 gr. 00
Papasidero	Cereali e legumi Mosto e vino Olive Olio	Tomolo A peso Soma A peso Tomolo A peso	

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Parenti	Cereali e legumi	Quintale Tomolo Napoletano Tomolo Cosentino Barile Barile Tomolo colmo Chilogrammo Quintale Litro	hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 26 cl. 50 hl. 0 lt. 30 cl. 00
Paterno Calabro	Cereali e legumi Vino Mosto Olive	Tomolo Barile Barile A peso Tomolo A peso Coppo Litro	kg. 45 gr. 00 cgr. 00 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 30 cl. 00
Pedace	Olio	Tomolo Barile Barile	hl. 0 lt. 2 cl. 75
	Cereali e legumi Vino Mosto		hl. 0 lt. 44 cl. 00 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 32 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Pedivigliano	Olive Olio Cereali e legumi	Tomolo colmo Chilogrammo Quintale Litro Tomolo Quintale Tomolo Napoletano Tomolo Cosentino Barile Tomolo colmo Chilogrammo Quintale Litro	Q.li 0 kg. 50 gr. 00 hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 40 cl. 00
Piane Crati	Mosto e vino Olive Olio Cereali e legumi	Tomolo Cosentino Barile Barile Tomolo	hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 30 cl. 00 A peso
	Vino Mosto Olive Olio		A peso

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Pietrafitta	Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio	Coppo Litro Tomolo raso Barile Barile A peso Tomolo A peso Coppo Litro	hl. 0 lt. 2 cl. 75 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 30 cl. 00 hl. 0 lt. 2 cl. 75 Q.li 0 kg. 42 gr. 00 hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 0 lt. 30 cl. 00 hl. 0 lt. 32 cl. 00 hl. 0 lt. 33 cl. 25 hl. 0 lt. 64 cl. 00
Pietrapaola	Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio	Tomolo Barile Barile Tomolo Quintale Litro Militro Menza	hl. 0 lt. 4 cl. 00 hl. 0 lt. 2 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Plataci	Cereali e legumi Vino	A peso Tomolo Quintale Ettolitro	hl. 0 lt. 56 cl. 00
Praia a Mare	Olive Olio Cereali e legumi Vino Mosto Olio	Tomolo colmo Quintale Tomolo Ettolitro Ettolitro	hl. 0 lt. 60 cl. 00
Rende	Agrumi Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio	(vedi Belvedere M.mo) Quintale Tomolo Cosentino Barile Soma A peso Tomolo A peso Coppo Litro	Q.li 0 kg. 48 gr. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 1 lt. 36 cl. 00 hl. 0 lt. 3 cl. 67

C O M U N I		Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Rocca Imperiale	Cereali e legumi	A peso		
	Vino	A peso		
	Olive	Tomolo colmo		hl. 0 lt. 60 cl. 00
	Olio	Quintale		
	Cereali e legumi	Quintale		
	Mosto e vino	Tomolo		hl. 0 lt. 64 cl. 00
		Quintale		
		Barile (pari a 33 can.)		hl. 0 lt. 43 cl. 00
		Soma		hl. 0 lt. 78 cl. 00
Roggiano Gravina	Olive	A peso		
		Tomolo colmo		
	Olio	Litro		hl. 0 lt. 2 cl. 50
		Litra		hl. 0 lt. 1 cl. 00
		Pignata		
		Quintale		
		Tomolo Napoletano		
		Tomolo Cosentino		hl. 0 lt. 56 cl. 00
		Barile		hl. 0 lt. 67 cl. 50
Roggiano		Barile		hl. 0 lt. 26 cl. 50
		Barile		hl. 0 lt. 30 cl. 00
		Tomolo colmo		
	Olive			

C O M U N I	Uso delle misure	Misure locali			Valori delle mis. locali in misure metriche
		Chilogrammo	Quintale	Litro	
Rose	Olio				
	Cereali e legumi				
	Mosto e vino	Barile			hl. 0 lt. 32 cl. 00
	Olive	Quintale			hl. 0 lt. 66 cl. 00
Roseto Capo Spulico	Olio				hl. 0 lt. 1 cl. 30
	Cereali e legumi				
	Vino	Tomolo			
	Olive	Colmo			hl. 0 lt. 60 cl. 00
Rossano	Olio	Quintale			
	Cereali e legumi	Quintale			
	Mosto e vino	Tomolo			hl. 0 lt. 61 cl. 00
	Olive	Soma (pari a 4 barili)			hl. 1 lt. 20 cl. 00
Agrumi	Olio	Tomolo			hl. 0 lt. 61 cl. 00
		Quintale			
		Litro			
		Militro			hl. 0 lt. 4 cl. 00
A migliaio (con l'abbuono del 10%)					

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Rota Greca	Cereali e legumi Mosto e vino Olive Olio	Quintale Tomolo Barile A peso e a tomolo A peso Tomolo raso Barile Barile A peso Tomolo A peso Coppo Litro	hl. 0 lt. 64 cl. 00 hl. 0 lt. 40 cl. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 32 cl. 00 hl. 0 lt. 2 cl. 75
Rovito	Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio	Quintale Tomolo chilogrammo A peso Tomolo Quintale Pignata	hl. 0 lt. 64 cl. 00 hl. 0 lt. 64 cl. 00 hl. 0 lt. 2 cl. 50
S. Basile	Cereali e legumi Mosto e vino Olive Olio	Quintale Tomolo chilogrammo A peso Tomolo Quintale Pignata	

C O M U N I	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
S. Benedetto Ullano	Cereali e legumi Mosto e vino Olive Olio Cereali e legumi Vino e mosto Olive Olio	Quintale Tomolo Barile A peso e a tomolo A peso Tomolo Soma Quintale Tomolo Quintale Militro Tomolo Soma Barile Quintale Tomolo Quintale Militro A migliaio Quintale Tomolo	kg. 53 gr. 00 cgr. 00 hl. 0 lt. 40 cl. 00 hl. 0 lt. 66 cl. 00 hl. 0 lt. 96 cl. 00 hl. 0 lt. 66 cl. 00 hl. 0 lt. 4 cl. 00 hl. 0 lt. 64 cl. 00 hl. 0 lt. 96 cl. 00 hl. 0 lt. 32 cl. 00 hl. 0 lt. 66 cl. 00 hl. 0 lt. 4 cl. 00 hl. 0 lt. 56 cl. 00
S. Cosmo Albanese	Cereali e legumi Mosto e vino Olive Olio Cereali e legumi Vino e mosto Olive Olio	Quintale Tomolo Soma Quintale Tomolo Quintale Militro Tomolo Soma Barile Quintale Tomolo Quintale Militro A migliaio Quintale Tomolo	kg. 53 gr. 00 cgr. 00 hl. 0 lt. 40 cl. 00 hl. 0 lt. 66 cl. 00 hl. 0 lt. 96 cl. 00 hl. 0 lt. 66 cl. 00 hl. 0 lt. 4 cl. 00 hl. 0 lt. 64 cl. 00 hl. 0 lt. 96 cl. 00 hl. 0 lt. 32 cl. 00 hl. 0 lt. 66 cl. 00 hl. 0 lt. 4 cl. 00 hl. 0 lt. 56 cl. 00
S. Demetrio Corone	Cereali e legumi Mosto e vino Olive Olio Agrumi Cereali e legumi	Quintale Tomolo Soma Barile Quintale Tomolo Quintale Militro A migliaio Quintale Tomolo	kg. 53 gr. 00 cgr. 00 hl. 0 lt. 40 cl. 00 hl. 0 lt. 66 cl. 00 hl. 0 lt. 96 cl. 00 hl. 0 lt. 66 cl. 00 hl. 0 lt. 4 cl. 00 hl. 0 lt. 64 cl. 00 hl. 0 lt. 96 cl. 00 hl. 0 lt. 32 cl. 00 hl. 0 lt. 66 cl. 00 hl. 0 lt. 4 cl. 00 hl. 0 lt. 56 cl. 00
S. Donato Ninea			

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
S. Fili	Mosto e vino Olive Olio	Quintale Barile Soma A peso Tomolo colmo Litro Litra Pignata A quintale Tomolo Cosentino Barile Soma A peso Tomolo A peso Pignata Litro	hl. 0 lt. 80 cl. 00 hl. 0 lt. 2 cl. 50 hl. 0 lt. 1 cl. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 1 lt. 60 cl. 00 hl. 0 lt. 4 cl. 00
Sanginetto	Cereali e legumi Mosto e vino Olio, olive ed agrumi	(vedi Belvedere M.mo) Soma (vedi Belvedere M.mo)	hl. 0 lt. 78 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
S. Giorgio Albanese	Cereali e legumi Mosto e vino Olive	Tomolo Soma (pari a 2 barili di litri 32 ciascuno) Quintale	hl. 0 lt. 66 cl. 00 hl. 0 lt. 64 cl. 00
Olio		Tomolo Quintale	hl. 0 lt. 66 cl. 00 hl. 0 lt. 4 cl. 00
S. Giovanni in Fiore	Cereali e legumi Vino Mosto Olive	Militro Quintale Tomolo Napoletano Tomolo Cosentino Barile Barile Tomolo colmo Chilogrammo Quintale Litro	hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 26 cl. 00 hl. 0 lt. 32 cl. 00
Olio		A peso	
S. Lorenzo Bellizzi	Cereali e legumi Mosto e vino Olive	Tomolo Barile Tomolo	hl. 0 lt. 60 e 64 cl. 00 hl. 0 lt. 28 cl. 00 hl. 0 lt. 64 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
S. Lorenzo del Vallo	Olio Cereali e legumi Mosto e vino Olive Olio	A peso Litro A peso Tomolo Barile (per il mosto) Barile (per il vino) Tomolo A peso Litro Militro Quintale Tomolo Quintale Soma A peso Tomolo A peso A forfait sull'albero A numero Quintale Tomolo	hl. 0 lt. 60 e 64 cl. 00 hl. 0 lt. 39 cl. 50 hl. 0 lt. 35 cl. 00 hl. 0 lt. 64 cl. 00 O.li 0 kg. 2 gr. 500
S. Lucido	Cereali e legumi Mosto e vino Olive Olio Agrumi	Quintale Tomolo Soma A peso Tomolo A peso A forfait sull'albero A numero Quintale Tomolo	
S. Marco Argentano	Cereali e legumi		hl. 0 lt. 64 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
S. Martino di Finita	Mosto e vino Olive Olio	Quintale Barile Soma A peso Tomolo colmo Litro Litra Pignata Quintale Tomolo Barile A peso e a tomolo A peso	hl. 0 lt. 40 cl. 00 hl. 0 lt. 2 cl. 50 hl. 0 lt. 1 cl. 00 hl. 0 lt. 66 cl. 66 hl. 0 lt. 40 cl. 00 Vino e mosto
S. Nicola Arcella	Per cereali, legumi e mosto Vino	(vedi Belvedere M.mo) Quintale	
S. Pietro in Amantea	Olio ed agrumi Cereali e legumi Vino e mosto	(vedi Belvedere M.mo) Quintale Tomolo Quintale	hl. 0 lt. 56 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
S. Pietro in Guarano	Olive	Soma A peso Tomolo raso Litro	
	Olio	Staio	
		Quintale	
	Cereali e legumi	Tomolo Napoletano	hl. 0 lt. 56 cl. 00
	Vino	Tomolo Cosentino	hl. 0 lt. 67 cl. 50
	Mosto	Barile	hl. 0 lt. 26 cl. 50
	Olive	Barile	hl. 0 lt. 30 cl. 00
	Olio	Tomolo colmo	
		Chilogrammo	
	Cereali e legumi	Quintale	
S. Sosti	Mosto e vino	Litro	
	Olive	Quintale	hl. 0 lt. 56 cl. 00
		Tomolo	hl. 0 lt. 78 cl. 00
		Quintale	
		Barile	
		Soma	
		A peso	

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
S. Caterina Albanese	Olio	Tomolo colmo Litro Litra	hl. 0 lt. 2 cl. 50
	Cereali e legumi	Pignata Quintale	hl. 0 lt. 1 cl. 00
	Mosto e vino	Tomolo Quintale Barili	hl. 0 lt. 64 cl. 00
	Olive	Soma A peso	
	Olio	Tomolo colmo Litro Litra	hl. 0 lt. 2 cl. 50
	Cereali e legumi	Pignata (vedi Belvedere M.mo)	hl. 0 lt. 1 cl. 00
	Mosto e vino	Litro	
	Olio	Quintale (vedi Belvedere M.mo)	
	Cereali e legumi	Tomolo Quintale Barile	hl. 0 lt. 56 cl. 00
S. Domenica Talao	Mosto e vino		
S. Agata d'Esaro			

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
S. Maria	Olive Olio Per cereali, legumi, mosto, vino ed olio Cereali e legumi Mosto e vino Olive	Soma A. peso Tomolo colmo Litro Litra Pignata	hl. 0 lt. 78 cl. 00
S. Sofia d'Epiro		(vedi Belvedere M.mo) Tomolo Litro Quintale Tomolo Quintale Litra	hl. 0 lt. 66 cl. 00
S. Stefano di Rogliano	Cereali e legumi Vino Mosto	Quintale Tomolo Napoletano Tomolo Cosentino Barile Barile	hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 26 cl. 50 hl. 0 lt. 30 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
S. Vincenzo La Costa	Olive	Tomolo colmo Chilogrammo Quintale	
	Olio	Litro	
	Cereali e legumi	Quintale	
		Tomolo	
		Mezzo tomolo	
		Quarto	
		Ottavo	
		Sedicesimo di tomolo	
	Mosto e vino	Barile	hl. 0 lt. 40 cl. 00
	Olive	A peso	
Saracena	Olio	Tomolo	
	Cereali e legumi	A peso	
		Quintale	
		Tomolo	
	Mosto e vino	Chilogrammo	
	Olive	A peso	
	Olio	Tomolo	hl. 0 lt. 64 cl. 00
		Quintale	
		Pignata	kg. 0 gr. 600 cgr. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Scala Coeli	Cereali e legumi Vino Mosto	Tomolo Barile Barile	hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 0 lt. 30 cl. 00 hl. 0 lt. 32 cl. 00
	Olive Olio	Tomolo A peso	hl. 0 lt. 33 cl. 25 hl. 0 lt. 64 cl. 00
Scalza	Per cereali, legumi, vino, mosto, olio ed agrumi	(vedi Belvedere M.mo)	
Scigliano	Cereali e legumi Vino Mosto Olive	Tomolo Barile Barile Tomolo colmo Chilogrammo Quintale	hl. 0 lt. 44 cl. 00 hl. 0 lt. 26 cl. 50 hl. 0 lt. 32 cl. 00
	Olio	Litro	
Serra Aiello	Cereali e legumi Vino e mosto	Quintale Tomolo colmo Tomolo raso A peso	hl. 0 lt. 56 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Serra Pedace	Olio Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio	Soma Litro Quintale Tomolo Napoletano Tomolo Cosentino Barile Barile Tomolo colmo Chilogrammo Quintale Litro A peso	hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 26 cl. 50 hl. 0 lt. 30 cl. 00 hl. 0 lt. 60 e 64 cl. 00 hl. 0 lt. 33 cl. 00 A peso Litro Tomolo Napoletano
Spezzano Albanese	Cereali e legumi Mosto e vino Olive Olio	Tomolo Quintale Barile Tomolo A peso Quintale Tomolo Napoletano	hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 64 cl. 00 hl. 0 lt. 56 cl. 00
Spezzano della Sila	Cereali e legumi		

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
	Vino Mosto Olive Olio	Tomolo Cosentino Barile Barile Tomolo colmo Chilogrammo Quintale Litro Quintale	hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 26 cl. 50 hl. 0 lt. 30 cl. 00
Spezzano Piccolo	Cereali e legumi	Tomolo Napoletano Tomolo Cosentino Barile Barile Tomolo colmo Chilogrammo Quintale Litro	hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 26 cl. 50 hl. 0 lt. 30 cl. 00
Tarsia	Cereali e legumi Mosto e vino Olive	A peso Tomolo Quintale Litro Tomolo	hl. 0 lt. 60 e 64 cl. 00 hl. 0 lt. 64 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Terranova da Sibari	Olio Cereali e legumi Mosto e vino Olive Olio	A peso Litro A peso Tomolo Barile Tomolo A peso Litro Militro Tomolo Barile Barile	hl. 0 lt. 60 e 64 cl. 00 hl. 0 lt. 38 cl. 50 hl. 0 lt. 64 cl. 00 Q.le 0 kg. 2 gr. 400 hl. 0 lt. 56 cl. 00 hl. 0 lt. 30 cl. 00 hl. 0 lt. 32 cl. 00 hl. 0 lt. 33 cl. 25 hl. 0 lt. 64 cl. 00
Terravecchia	Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio		
Torano Castello	Cereali e legumi	Quintale Tomolo Mezzo tomolo Quarto Ottavo	hl. 0 lt. 70 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Tortora	Mosto e vino Olive Olio Per cereali, legumi mosto, vino ed olio Cereali e legumi	Sedicesimo di tomolo Barile A peso Tomolo A peso	hl. 0 lt. 40 cl. 00
Trebisacce	Mosto e vino Olive Olio Cereali e legumi	(vedi Belvedere M.mo) A peso Tomolo	hl. 0 lt. 56 cl. 00
Trenta	Mosto e vino Olive Olio Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio	Tomolo colmo Quintale Quintale Tomolo Cosentino Barile Barile A peso Tomolo A peso	hl. 0 lt. 60 cl. 00 hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 32 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Vaccarizzo Albanese	Cereali e legumi: Mosto e vino Olive Olio	Coppo Litro Tomolo Barile Quintale Tomolo Quintale Militro	hl. 0 lt. 2 cl. 75 hl. 0 lt. 66 cl. 00 hl. 0 lt. 32 cl. 00 hl. 0 lt. 66 cl. 00 hl. 0 lt. 4 cl. 00
Verbicaro	Per cereali, legumi, vino, mosto, olio ed agrumi Cereali e legumi	(vedi Belvedere M.m.o) A peso	
Villapiana	Mosto e vino Olive Olio	Tomolo Quintale Barile Tomolo A peso Litro	hl. 0 lt. 60 e 64 cl. 00 hl. 0 lt. 60 cl. 00

COMUNI	Uso delle misure	Misure locali	Valori delle mis. locali in misure metriche
Zumpango	Cereali e legumi Vino Mosto Olive Olio	Quintale Tomolo Cosentino Barile Barile A peso Tomolo A peso Coppo Litro	hl. 0 lt. 67 cl. 50 hl. 0 lt. 28 cl. 50 hl. 0 lt. 32 cl. 00 hl. 0 lt. 2 cl. 75

C)

TABELLE DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

1) — Beni immobili:		
fino a L. 5.000.000	1,75%	
oltre a L. 5.000.000	1,00%	
2) — Locazione di fondi rustici, appartamenti, negozi e stanze mobiliate:		
fino ad annualità di fitto di L. 500.000	1,00%	
per annualità di fitto oltre L. 500.000	0,50%	
(il diritto di mediazione viene calcolato sull'importo di almeno una annualità di fitto, salvo che il contratto di locazione non sia di durata superiore, nel qual caso il diritto stesso viene calcolato sul cumulo delle annualità previste in contratto).		
3) — Bestiame	2,00%	
4) — Formaggi e latticini, cereali, vino, frutta fresca e secca (esclusi gli agrumi), salumi e salami, ortaggi, legumi ed ogni altro prodotto alimentare non specificatamente citato nella presente tariffa	3,00%	
5) — Agrumi, olio di oliva, foraggi, sanse, olio al solfuro ed ogni altro prodotto industriale non alimentare non specificatamente citato nella presente tariffa	2,00%	
6) — Lana, bozzoli e pelli fresche e secche	3,00%	
7) — Calce, laterizi, cemento e materiale da costruzione in genere	1,00%	
8) — Boschi:		
fino a L. 5.000.000	1,00%	
oltre a L. 5.000.000	0,75%	
9) — Legna da ardere e carbone vegetale	1,50%	

D)

**TERMINI DI DISSETTA E DI RILASCIO
DEGLI IMMOBILI URBANI**

C O M U N I	Termine entro il quale deve essere notificata la disdetta	Data del rilascio dell'immobile
Acquaformosa	in gennaio	15 agosto
Acquappessa	3 mesi prima della scadenza	scadenza contratto
Acri	4 maggio	4 agosto
Aieta	8 maggio	15 agosto
Albidona	3 mesi prima della scadenza	31 dicembre
Aiello Calabro	6 mesi prima della scadenza	non esiste termine fisso
Alessandria del Carretto	non esiste termine fisso	non esiste termine fisso
Altilia	15 maggio	15 agosto
Altomonte	8 marzo	15 settembre
Amantea	in gennaio	31 luglio
Amendolara	6 mesi prima della scadenza	1 settembre
Aprigliano	3 mesi prima della scadenza	fine agosto
Belmonte Calabro	il 19 marzo	31 luglio
Belsito	fine maggio	1 settembre
Belvedere Marittimo	il 4 maggio	1 settembre
Bianchi	6 mesi prima della scadenza	non esiste termine fisso
Bisignano	in dicembre	fine agosto
Bocchigliero	non esiste termine fisso	non esiste termine fisso
Bonifati	3 mesi prima della scadenza	31 dicembre
Buonvicino	3 mesi prima della scadenza	31 dicembre

COMUNI	Termino entro il quale deve essere notificata la disdetta	Data del rilascio dell'immobile
Calopezzati	entro il 31 maggio	1 settembre per i locali ad uso abitazione. Per i magazzini ad uso commercio, disdetta 31 dicembre, rilascio entro il primo giugno. 1 agosto 1 agosto
Caloveto	entro gennaio	31 luglio
Canna	entro gennaio	non esiste termine fisso
Campana	6 mesi prima della scadenza	non più tardi di mezzogiorno del 1° settembre
Cariati	entro Pasqua	secondo contratto
Carolei	3 maggio	1 novembre
Carpanzano	6 mesi prima della scadenza	7 settembre
Casole Bruzio	entro il mese di agosto	3 settembre
Cassano Jonio	il 31 marzo	3 settembre
Castiglione Cosentino	entro marzo	3 settembre
Castrolibero	per Pasqua	31 marzo
Castroregio	6 mesi prima della scadenza	non esiste termine fisso
Castrovilliari	15 maggio	in agosto
Celico	6 mesi prima della scadenza	6 mesi dopo dalla disdetta
Cellara	il primo maggio	
Cerchiara di Calabria	il 15 maggio	

C O M U N I	Termine entro il quale deve essere notificata la disdetta	Data del rilascio dell'immobile
Cerisano	il primo maggio	15 agosto
Cervicati	in gennaio	entro il 10 agosto
Cerzeto	in gennaio	in agosto
Cetraro	un mese prima della scadenza	8 settembre
Civita	8 marzo	1 agosto
Cleto		secondo contratto
Colosimi	3 mesi prima della scadenza	31 agosto
Corigliano Calabro	10 maggio	31 agosto
Cosenza	entro il 3 maggio	agosto
Cropalati	entro gennaio	agosto
Crosia	entro gennaio	agosto
Diamante	3 mesi prima della scadenza	31 agosto
Dipignano	entro gennaio	3 settembre
Domanico	6 mesi prima della scadenza	agosto
Fagnano Castello	agosto	settembre
Falconara Albanese	il 3 maggio	31 luglio
Figline Vegliaturo	in gennaio	secondo contratto
Firmo	il 31 maggio	15 settembre
Fiumefreddo Bruzio	il 15 marzo	
Francavilla Marittima		

COMUNI	Termine entro il quale deve essere notificata la disdetta	Data del rilascio dell'immobile
Frascineto	fine gennaio	31 agosto
Fuscaldo	il 10 maggio	Secondo contratto
Grimaldi	il 13 maggio	15 agosto
Grisolia	3 mesi prima della scadenza entro gennaio entro gennaio entro marzo	Secondo contratto in dicembre 1 agosto 1 agosto
Guardia Piemontese		
Lago	31 marzo	Secondo contratto 31 agosto
Laino Borgo	per Pasqua	1 agosto
Laino Castello	in gennaio	non esiste termine fisso fine luglio
Lappano	il 31 maggio	31 agosto
Lattarico	6 mesi dopo dalla scadenza entro il 31 gennaio	non esiste termine fisso 31 gennaio
Longobardi	giorno dell'Epifania	non esiste termine fisso
Longobucco	il 3 maggio	15 agosto
Lungro	entro gennaio	agosto
Luzzi	entro gennaio	31 luglio
Maiera	il 3 maggio	15 agosto
Malito		
Malvito		
Mandatoriccio		
Mangone	tra il primo ed il 10 luglio	3 settembre
Marano Marchesato		

COMUNI	Termine entro il quale deve essere notificata la disdetta	Data del rilascio dell'immobile
Marano Principato	entro il 31 maggio non esiste termine fisso	fine agosto non esiste termine fisso
Marzi	il 3 maggio in gennaio	1 settembre 31 agosto
Mendicino	in gennaio	10 agosto
Mongrassano	6 mesi prima della scadenza	15 agosto
Montalto Uffugo	31 maggio	31 agosto
Montegiordano	31 maggio	31 luglio
Morano Calabro	secondo contratto	secondo contratto
Mormanno	6 mesi prima della scadenza	14 agosto
Mottafollone	6 mesi prima della scadenza	15 settembre
Nocara	3 mesi prima della scadenza	secondo contratto
Oriolo Calabro	entro Pasqua	31 agosto
Orsomarso	6 mesi prima della scadenza	secondo contratto
Paludi	entro gennaio	fine agosto
Panettieri	entro marzo	31 luglio
Paola	3 mesi prima della scadenza	non esiste epoca fissa
Papasidero	3 maggio	1 settembre
Parenti	6 mesi prima della scadenza	secondo contratto
Paterno Calabro	6 mesi prima della scadenza	non esiste termine fisso
Pedace		
Pedivigliano		

COMUNI	Termine entro il quale deve essere notificata la disdetta	Data del rilascio dell'immobile
Piane Crati	il 3 maggio	1 settembre
Pietrafitta	3 mesi prima della scadenza entro gennaio	dal 1 settembre al 31 ottobre
Pietrapaola	6 mesi prima della scadenza	31 agosto
Plataci	3 mesi prima della scadenza	31 dicembre
Praia a Mare	il 14 agosto	in agosto
Rende	6 mesi prima della scadenza in maggio e non oltre la Fiera di S. Vincenzo (3 ^a domenica di maggio)	3 settembre
Rocca Imperiale	6 mesi prima della scadenza entro maggio	16 luglio
Roggiano Gravina	6 mesi prima della scadenza in gennaio	31 agosto
Rogliano	4 febbraio	non esiste termine fisso
Rose	entro maggio in gennaio	3 settembre
Roseto Capo Spulico	4 febbraio	4 agosto
Rossano	entro marzo in febbraio	31 agosto
Rota Greca	in gennaio	in agosto
Rovito	4 maggio	1 settembre
S. Basile	in gennaio	in agosto
S. Benedetto Ullano	4 maggio	fine agosto
S. Cosmo Albanese	in gennaio	31 luglio
S. Demetrio Corone	in gennaio	15 agosto
S. Donato Ninea	in gennaio	non esiste epoca fissa

COMUNI	Termine entro il quale deve essere notificata la disdetta	Data del rilascio dell'immobile
S. Fili Sangineto	entro gennaio 6 mesi prima della scadenza in gennaio	31 agosto non vi è termine fisso in agosto
S. Giorgio Albanese S. Giovanni in Fiore	6 mesi prima della scadenza	secondo contratto
S. Lorenzo Bellizzi S. Lorenzo del Vallo	6 mesi prima della scadenza 30 aprile	non vi è termine fisso 31 agosto
S. Lucido	in gennaio il 31 luglio	8 settembre 31 agosto
S. Marco Argentano S. Martino di Finita	in gennaio	in agosto
S. Nicola Arcella	3 mesi prima della scadenza entro gennaio	non esiste termine fisso 31 luglio
S. Pietro in Amantea S. Pietro in Guarano	entro il 4 maggio	8 settembre
S. Sosti	entro il 31 gennaio	il 1 agosto
S. Caterina Albanese S. Domenica Talao Sant'Agata d'Esaro	6 mesi prima della scadenza in maggio	in agosto in agosto 14 agosto
Santa Maria S. Sofia d'Epiro	3 mesi prima della scadenza in gennaio	in agosto in agosto
S. Stefano di Rogliano S. Vincenzo la Costa	6 mesi prima della scadenza in gennaio	secondo contratto 31 agosto

COMUNI	Termine entro il quale deve essere notificata la disdetta	Data del rilascio dell'immobile
Saracena	6 mesi prima della scadenza	fine agosto
Scala Coeli	entro gennaio	8 settembre
Scalea	in maggio	in agosto
Scigliano	non esiste termine fisso	non esiste termine fisso
Serra Aiello	il 4 maggio	1 agosto
Serra Pedace	6 mesi prima della scadenza	secondo contratto
Spezzano Albanese	entro maggio	31 ottobre
Spezzano della Sila	6 mesi prima della scadenza	secondo contratto
Spezzano Piccolo	6 mesi prima della scadenza	in maggio
Tarsia	a Pasqua	15 settembre
Terranova di Sibari	6 mesi prima della scadenza	secondo contratto
Terravecchia	6 mesi prima della scadenza	1 agosto
Torano Castello	in gennaio	in agosto
Tortora	3 mesi prima della scadenza	1 agosto
Trebisacce	6 mesi prima della scadenza	secondo contratto
Trenta	entro il 31 marzo	1 settembre
Vaccarizzo Albanese	in gennaio	30 agosto
Verbicaro	3 mesi prima della scadenza	in novembre
Villapiana	il 15 marzo	secondo contratto
Zimpiano	entro marzo	secondo contratto

E)

BREVE PROFILO
SULLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE

Rappresentanza mondiale degli imprenditori

La Camera di Comercio Internazionale — alla quale aderiscono organismi economici ed imprese di oltre 80 paesi (la cui sede è a Parigi in Cours Albert 1 er, 38 e la sezione italiana è a Roma in Via XX Settembre, 5) — è l'organizzazione rappresentativa su piano mondiale di tutte le branche dell'attività imprenditoriale. L'azione della CCI è principalmente diretta a promuovere gli scambi internazionali e la cooperazione economica mondiale nonché ad elaborare strumenti di autoregolamentazione delle pratiche commerciali internazionali.

Autorità riconosciuta

La CCI gode dello "status" consultivo in seno alle più importanti Organizzazioni interstatali quali il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), e collabora con numerose Organizzazioni internazionali governative e private quali, tra le maggiori, il FMI, la BIRS, il GATT, l'OCDE, l'UNCITRAL, la CEE, il BIAC, l'UNICE e l'AIPPI.

Negli ultimi anni essa ha stretto maggiormente i suoi rapporti con l'ONU e gli Organismi che ad essa fanno capo, grazie alla creazione di un Comitato economico consultivo CCI - Nazioni Unite, GATT. Essa ha anche costituito un comitato di collegamento con le Camere di Commercio dei paesi socialisti che permette ai dirigenti di dette Camere di esaminare i problemi tecnici degli scambi di concerto con i rappresentanti delle Commissioni interessate della CCI.

Sede specializzata di studi e ricerche

Tramite una trentina di commissioni la CCI formula i propri pareri tecnici, nei confronti delle istanze competenti, sui maggiori problemi relativi ai rapporti economici internazionali nel

campo degli investimenti esteri, della politica commerciale, monetaria e fiscale, dei trasporti, della distribuzione, della pubblicità, della protezione della proprietà industriale, delle pratiche bancarie, dell'arbitrato internazionale, ecc.

Centro di arbitrato

Fin dal 1920 la CCI ha dato vita ad un meccanismo permanente per la conciliazione e l'arbitrato che permette di risolvere ogni tipo di controversie commerciali internazionali non solo fra privati ma anche fra privati e Stati o Enti statali.

Le procedure sono disciplinate dal Regolamento di conciliazione e di arbitrato, il cui ultimo testo è entrato in vigore il 1º giugno 1975.

Centro propulsore dell'attività di autoregolamentazione

In un cinquantennio di attività, la CCI ha elaborato strumenti di autoregolamentazione delle pratiche commerciali internazionali, di riconosciuta autorità a livello mondiale: gli Incoterms, i Codici di pratiche leali nel campo del "marketing", le Regole uniformi per il trasporto combinato, le Regole ed usi uniformi relativi ai crediti documentari, la cui ultima edizione è entrata in vigore il 1º ottobre 1975.

La Sezione Italiana è uno dei 48 Comitati nazionali che fanno parte della Camera di Commercio Internazionale. Attraverso le proprie Commissioni di studio la Sezione esamina i maggiori problemi economici internazionali anche nei loro riflessi nazionali e provvede a segnalare le soluzioni di volta in volta auspicate alle competenti Autorità nazionali o al Segretariato Internazionale della CCI affinché se ne faccia portavoce presso gli organismi internazionali. Alla Sezione Italiana aderiscono importanti Enti statali e di diritto pubblico, le Confederazioni e le Associazioni delle categorie imprenditoriali nonché numerose aziende operanti in tutti i settori dell'attività economica.

F)

**NORME ED USI UNIFORMI
RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI
(Revisione anno 2020)**

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- a) Queste disposizioni e definizioni, nonché gli articoli che seguono, si applicano a qualsiasi credito documentario e sono vincolanti per tutte le parti interessate, a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso.

In queste disposizioni, definizioni ed articoli, le espressioni «credito (i) documentario (i)» e «credito (i)» comprendono qualsiasi stipulazione, comunque denominata o designata, con la quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e conformemente alle istruzioni di un cliente (ordinante), provvede:

- ad effettuare pagamenti ad un terzo (beneficiario) o a suo ordine o a pagare, accettare o negoziare tratte emesse dal beneficiario, o
 - ad autorizzare altra banca a dar corso a tali pagamenti od a pagare, accettare o negoziare tali tratte, contro consegna dei documenti stabiliti, ed a condizione che siano adempiute le condizioni del credito.
- c) I crediti sono, per loro natura, operazioni distinte dalle vendite o da altri contratti che possono formarne la base; tali vendite o contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche.
- d) Le istruzioni relative ai crediti, ed i crediti stessi, debbono essere completi e precisi.
Al fine di evitare confusioni e malintesi, la banca emittente scoraggerà ogni tendenza dell'ordinante ad inserire nel credito eccessivi dettagli.
- e) La banca che per prima ha diritto di esercitare la facoltà prevista dall'art. 32 b) è quella che è autorizzata a pagare, accettare o negoziare in base al credito. La decisione di detta banca vincola tutte le parti interessate.

Una banca è autorizzata a pagare o ad accettare in base al credito quando essa è espressamente designata nel credito stesso.

Una banca è autorizzata a negoziare in base al credito:

- sia quando essa è espressamente designata nel credito,
- sia quando il credito è liberamente negoziabile da qualsiasi banca.

- f) Il beneficiario di un credito non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti tra le banche o tra l'ordinante e la banca emittente.

A. — FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI

Articolo 1.

- a) I crediti possono essere:
 - revocabili,
 - irrevocabili.
- b) Ogni credito deve quindi indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.
- c) In mancanza di tale indicazione, il credito sarà considerato revocabile.

Articolo 2.

Un credito revocabile può essere modificato o revocato in qualsiasi momento senza doverne prima avvisare il beneficiario. Tuttavia, la banca emittente è tenuta a rimborsare la sua filiale o l'altra banca — cui il credito è stato trasmesso e presso le cui casse è stato reso utilizzabile per pagamento, accettazione e negoziazione — di ogni pagamento, accettazione o negoziazione conforme alle condizioni del credito nonché a tutte le modifiche ricevute fino al momento del pagamento, dell'accettazione o della negoziazione effettuati prima della ricezione dell'avviso di modifica o di annullamento.

Articolo 3.

- a) Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente:
 - a pagare o a far pagare se il credito è utilizzabile per pagamento, contro ritiro di tratta o meno,
 - ad accettare le tratte, se il credito è utilizzabile per accettazione della banca emittente, o a rispondere dell'accettazione delle tratte e del loro pagamento alla scadenza se il credito è utilizzabile per accettazione di tratte emesse sull'ordinante o su qualsiasi altro trassato indicato nel credito,
 - ad acquistare o negoziare senza rivalsa verso il traente e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse a vista o a scadenza, dal beneficiario, sull'ordinante o su qualsiasi altro trassato indicato nel credito, o a far sì che altra banca le acquisti o negozi, se il credito è utilizzabile per acquisto o negoziazione, sempreché le condizioni del credito siano state adempiute.
- b) Un credito irrevocabile può essere avvisato al beneficiario tramite un'altra banca (banca avvisante), senza impegno per quest'ultima; tuttavia quando la banca emittente autorizza o richiede ad un'altra banca di confermare il proprio credito irrevocabile e quest'ultima agisce in conformità, tale conferma costituisce un impegno inderogabile della banca confermante che si aggiunge a quello della banca emittente:
 - a pagare se il credito è pagabile alle proprie casse, contro ritiro di tratta o meno, o ad assicurare che il pagamento sarà fatto, se il credito è utilizzabile per pagamento altrove,
 - ad accettare le tratte, se il credito è utilizzabile per accettazione alle casse della banca confermante o a rispondere dell'accettazione delle tratte e del loro pagamento alla scadenza se il credito è utilizzabile per accettazione di tratte emesse sull'ordinante o su qualsiasi altro trassato indicato nel credito,

- ad acquistare o negoziare senza rivalsa verso il traente e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario, a vista o a scadenza, sulla banca emittente o sull'ordinante o su ogni altro trassato indicato nel credito, è utilizzabile per acquisto o negoziazione, sempreché le condizioni del credito siano state adempiute.
- c) Questi impegni non possono essere modificati o annullati senza l'accordo di tutte le parti interessate. L'accettazione parziale di modifiche non ha effetto senza l'accordo di tutte le parti interessate.

Articolo 4.

- a) Quando la banca emittente incarica un'altra banca, per cablogramma, telegramma o telex, di avvisare un credito e intende che la lettera di conferma sia lo strumento operativo del credito, il cablogramma, il telegramma o il telex, deve precisare che il credito diverrà operativo soltanto alla ricezione di detta lettera di conferma. In tal caso, la banca emittente deve inviare al beneficiario lo strumento operativo del credito (lettera di conferma) e ogni successiva modifica tramite la banca avvisante.
- b) La banca emittente risponde di ogni conseguenza che possa derivare dalla mancata osservanza, da parte sua, della procedura indicata nel precedente paragrafo.
- c) Salvo che il cablogramma, telegramma o telex precisi «seguono dettagli» (o contenga espressioni equivalenti) o precisi che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito, il cablogramma, telegramma o telex sarà considerato lo strumento operativo del credito e la banca emittente non sarà tenuta ad inviare la lettera di conferma alla banca avvisante.

Articolo 5.

Quando una banca è incaricata, per cablogramma, telegramma o telex, di aprire, confermare o avvisare un credito in termini analoghi a quelli di un credito precedentemente aperto e poi modificato, s'intende che le condizioni del credito da aprire,

confermare od avvisare, saranno comunicate al beneficiario senza tener conto delle modifiche, a meno che le istruzioni non specificino chiaramente quali siano le modifiche da applicare.

Articolo 6.

Se le istruzioni ricevute di aprire, confermare o avvisare un credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità; in tal caso il credito sarà aperto, confermato o avvisato soltanto quando la banca avrà ricevuto le precisazioni necessarie.

B. — RESPONSABILITA'

Articolo 7.

Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accettare che essi appaiano conformi alle condizioni del credito. I documenti che appaiano discordanti fra loro saranno considerati non apparentemente conformi alle condizioni del credito.

Articolo 8.

- a) Nelle operazioni di credito documentario tutte le parti interessate si devono basare sui documenti, indipendentemente dalle merci.
- b) Il pagamento, l'accettazione o la negoziazione contro documenti che appaiano conformi alle condizioni del credito, effettuato/a da una banca in tal senso autorizzata, obbliga la parte che ha dato l'autorizzazione a ritirare i documenti ed a rimborsare la banca che ha effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.
- c) Se, al ricevimento dei documenti, la banca emittente rileva che essi non appaiono conformi alle condizioni del credito, detta banca deve decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se contestare la conformità del pagamento, della accettazione o della negoziazione alle condizioni del credito.
- d) La banca emittente avrà un ragionevole periodo di tempo per

- esaminare i documenti e per decidere, come sopra precisato se contestarne la conformità.
- e) In caso affermativo, avviso motivato a tale effetto deve essere dato senza ritardo con telegramma od altro mezzo rapido alla banca che ha trasmesso i documenti; questo avviso deve precisare che i documenti sono tenuti a disposizione di detta banca o che le vengano restituiti.
 - f) Se la banca emittente viene meno all'obbligo di tenere i documenti a disposizione della banca che glieli ha rimessi o di restituirglieli, perde il diritto di contestare la non conformità alle condizioni del credito del pagamento, dell'accettazione o della negoziazione.
 - g) Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente su irregolarità dei documenti o informa quest'ultima di aver effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione sotto riserva o contro una garanzia per tali irregolarità, la banca emittente non sarà per tale fatto liberata da alcuno degli obblighi che le derivano dal presente articolo. Tale garanzia o riserva concerne soltanto i rapporti tra la banca che ha trasmesso i documenti e il beneficiario.

Articolo 9.

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate dai documenti, né infine per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o la standing degli speditori, vettori o assicuratori della merce, o di qualsiasi altra persona.

Articolo 10.

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o perdite nell'inoltro di messaggi,

lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o altri errori che potessero verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, telegrammi o telex. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Articolo 11.

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate. Qualora il credito scada durante una tale interruzione, le banche, salvo specifica autorizzazione, non effettueranno alcun pagamento, accettazione o negoziazione posteriormente alla scadenza.

Articolo 12.

- a) Le banche che per eseguire le istruzioni dell'ordinante si avvalgono dei servizi di altra banca agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.
- b) Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche qualora esse medesime avessero preso l'iniziativa della scelta dell'altra banca.
- c) L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi e usi dell'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

Articolo 13.

La banca incaricata del pagamento o della negoziazione, che sia stata autorizzata a richiedere il rimborso ad una terza banca indicata dalla banca emittente e che abbia effettuato tale pagamento o negoziazione, non deve essere richiesta di attestare alla terza banca che essa ha operato in conformità alle condizioni del credito.

C. — DOCUMENTI

Articolo 14.

- a) Tutte le istruzioni di aprire, confermare o avvisare un credito

devono sempre specificare con precisione i documenti a fronte dei quali deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

- b) Termini quali «di prim'ordine», «ben conosciuto», «qualificato» e simili non devono essere usati per designare gli emittenti dei documenti richiesti dal credito; se termini del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i documenti così come presentati.

**C.1. — Documenti comprovanti l'imbarco
o la spedizione o la presa in carico
(documenti di spedizione)**

Articolo 15.

Salvo quanto disposto al successivo art. 20, la data della polizza di carico o la data di ogni altro documento comprovante l'imbarco o la spedizione o la presa in carico, o la data indicata dal timbro di ricezione o da una annotazione apposta su uno di questi documenti, sarà considerata, in ogni caso, come data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci.

Articolo 16.

- a) Una espressione che indichi chiaramente che il nolo è stato pagato o prepagato, comunque denominata o formulata, apposta mediante stampiglia o in altro modo sui documenti comprovanti l'imbarco, la spedizione o la presa in carico, sarà considerata come prova dell'avvenuto pagamento del nolo.
- b) L'espressione «nolo pagabile in anticipo» o «nolo da pagarsi in anticipo», o altra equipollente, apposta mediante stampiglia o in altro modo su tali documenti non sarà considerata come prova dell'avvenuto pagamento del nolo.
- c) Le banche accetteranno i documenti portanti l'indicazione che il nolo o le spese di trasporto sono pagabili alla consegna, a meno che il credito non disponga diversamente o

che ciò risulti in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati in utilizzo del credito.

- d) Salvo che il credito non lo escluda espressamente, le banche accetteranno i documenti di spedizione che facciano riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali le spese o gli esborsi connessi alla caricazione, discarica delle merci o ad operazioni similari.

Articolo 17.

Salvo che il credito non disponga diversamente, saranno accettati documenti di spedizione che portino sul recto una clausola quale **shipper's load and count** oppure **said by shipper to contain** o altra espressione equipollente.

Articolo 18.

- a) Documento di spedizione netto è un documento su cui non siano state aggiunte clausole o annotazioni constatanti esplicitamente lo stato difettoso della merce e/o dell'imballaggio.
- b) Le banche rifiuteranno i documenti di spedizione che portino tali clausole o annotazioni, a meno che il credito non indichi esplicitamente le clausole o annotazioni che sono accettabili.

C.1.1. — Polizze di carico marittime

Articolo 19.

- a) Salvo che il credito non lo autorizzi esplicitamente, non saranno accettate polizze di carico dei seguenti tipi:
- polizze di carico emesse da spedizionieri,
 - polizze di carico emesse in base ad un «**charter party**» e sottoposte alle relative condizioni,
 - polizze di carico che prevedono il trasporto su velieri.
- b) Per contro, fermo quanto sopra e a meno che il credito non disponga diversamente, saranno accettate polizze di carico dei seguenti tipi:

- «**Through Bills of Lading**» emesse da compagnie di navigazione o da loro agenti, anche se coprono trasporti di specie diverse,
- «**Short Form Bills of Lading**» (cioè polizze di carico, emesse da compagnie di navigazione o da loro agenti, che indicano alcune o tutte le condizioni del trasporto mediante riferimento ad una fonte o ad un documento diverso dalla polizza di carico),
- polizze di carico emesse da compagnie di navigazione o loro agenti, relative a merci costituenti una unità di carico come quelle su «**pallets**» o in «**containers**».

Articolo 20.

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le polizze di carico devono indicare che le merci sono state caricate a bordo di una determinata nave o imbarcate su una determinata nave.
- b) La messa a bordo su una determinata nave o l'imbarco su una determinata nave possono essere provate mediante una polizza di carico contenente un'espressione che indichi la messa a bordo o l'imbarco su di una determinata nave, oppure mediante una annotazione a tale effetto apposta sulla polizza di carico firmata o siglata e datata dal vettore o da un suo agente; la data di questa annotazione sarà considerata come la data di messa a bordo della nave determinata o d'imbarco sulla nave determinata.

Articolo 21.

- a) Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, saranno accettate polizze di carico dalle quali risulti che le merci verranno trasbordate durante il percorso, a condizione che l'intero viaggio sia coperto da una e unica polizza di carico.
- b) Polizze di carico contenenti clausole stampate che riservano ai vettori il diritto di effettuare trasbordi saranno accettate anche quando il credito vietи i trasbordi.

Articolo 22.

- a) Le banche rifiuteranno polizze di carico attestanti il carico

delle merci sopra coperta, a meno che il credito non lo autorizzi espressamente.

- b) Le banche non rifiuteranno polizze di carico che prevedono che le merci possono essere trasportate sopra coperta a condizione che in esse non sia espressamente indicato che le merci sono caricate sopra coperta.

C.1.2. — Documenti di trasporto combinato

Articolo 23.

- a) Se il credito richiede un documento di trasporto combinato, cioè un documento che prevede un trasporto di almeno due specie diverse dal luogo ove le merci sono prese in carico fino al luogo stabilito per la consegna, o se il credito prevede un trasporto combinato, ma nell'uno o nell'altro caso, non precisa la forma del documento richiesto e/o l'emittente di detto documento, le banche accetteranno tali documenti così come presentati.
- b) Se il trasporto combinato comprende un trasporto via mare, il documento sarà accettato, anche se non indica che le merci sono a bordo di una nave determinata e anche se prevede che le merci, se in **container**, possano essere trasportate sopra coperta, purché non indichi espressamente che le merci sono caricate sopra coperta.

C.1.3. — Altri documenti di spedizione, ecc.

Articolo 24.

Le banche considereranno regolari le lettere di vettura ferroviarie, reversali ferroviarie, duplicati di lettere di vettura, polizze di carico fluviali, ricevute e certificati di spedizione postale, ricevute di posta aerea, polizze di carico aeree, lettere o ricevute di trasporto aereo, lettera di vettura rilasciate da autotrasportatori, o altri documenti similari, quando detti documenti portano

la stampiglia di ricevimento del vettore o del suo agente o quando portano una firma che appare quella del trasportatore o del suo agente.

Articolo 25.

Quando un credito richiede una attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno l'apposizione di una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso apposta dal vettore sul documento di spedizione, a meno che il credito non richieda un certificato di peso separato o indipendente.

C.2 — Documenti di assicurazione

Articolo 26.

- a) I documenti di assicurazione devono essere quelli indicati nel credito e devono essere emessi e/o firmati da compagnie di assicurazione o da loro agenti, oppure da assicuatori (**underwriters**).
- b) Le «Note di copertura» (**cover notes**) emessi da sensali (**brokers**) non saranno accettate, salvo specifica autorizzazione nel credito.

Articolo 27.

Salvo che il credito non disponga diversamente, o salvo che i documenti di assicurazione presentati non stabiliscano che la copertura decorre al più tardi dalla data d'imbarco o di spedizione o, in caso di trasporto combinato, dalla data della presa in carico della merce, le banche rifiuteranno i documenti di assicurazione che portino una data posteriore alla data d'imbarco o di spedizione o, in caso di trasporto combinato, alla data di presa in carico della merce, quale è indicata sui documenti di spedizione.

Articolo 28.

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere stilato nella stessa moneta del credito.
- b) Il valore minimo che deve essere assicurato è il valore CIF delle merci. Tuttavia, quando il valore CIF delle merci non

può essere determinato in base a quanto appare dai documenti, le banche accetteranno come valore minimo, l'importo maggiore fra quello di utilizzo del credito e quello della relativa fattura commerciale.

Articolo 29.

- a) Nei crediti deve essere indicato esplicitamente il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi addizionali che devono essere coperti. Non devono essere usati termini imprecisi quali «rischi usuali» o «rischi abituali»; tuttavia, se tali termini imprecisi vengono usati, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati.
- b) In mancanza di istruzioni specifiche le banche accetteranno la copertura assicurativa quale risulterà dai documenti presentati.

Articolo 30.

Quando un credito prescrive «assicurazione contro tutti i rischi», le banche accetteranno un documento di assicurazione in cui figuri una qualsiasi clausola od annotazione «tutti i rischi», senza incorrere in responsabilità nel caso in cui particolari rischi non siano coperti.

Articolo 31.

Le banche accetteranno un documento di assicurazione indicante che la copertura comporta una franchigia — sia che si tratti di una franchigia «in eccedendo», sia che si tratti di una franchigia «a dedurre» — a meno che nel credito non sia esplicitamente indicato che l'assicurazione non deve prevedere alcuna percentuale di franchigia.

C.3. — Fatture commerciali

Articolo 32.

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le fatture commerciali devono essere stilate al nome dell'ordinante.

- b) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per un ammontare superiore a quello consentito dal credito.
- c) La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte in termini generici che non siano discordanti con la descrizione della merce nel credito.

C.4. — Altri documenti

Articolo 33.

Quando son richiesti altri documenti, come ricevute di deposito, ordini di consegna, fatture consolari, certificati d'origine, di peso, di qualità od analisi, ecc. senza ulteriori precisazioni, le banche accetteranno tali documenti così come presentati.

D. — DISPOSIZIONI DIVERSE

Quantità e importo

Articolo 34.

- a) Le espressioni «intorno» «circa» o equipollenti riferite all'importo del credito, la quantità o il prezzo unitario delle merci, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno.
- b) Salvo che il credito non stabilisca che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 3% in più o in meno, ma sempre a condizione che l'ammontare totale degli utilizzi non superi l'ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito specifica la quantità in unità di colli o di articoli.

Spedizioni parziali

Articolo 35.

- a) Sono consentite spedizioni parziali, salvo che il credito non contenga esplicite istruzioni contrarie.
- b) Le spedizioni effettuate sulla stessa nave e per lo stesso viaggio non si considereranno spedizioni parziali, anche se le polizze di carico attestanti la messa «a bordo» portano date diverse e/o indicano porti d'imbarco differenti.

Articolo 36.

Se è prescritta una spedizione frazionata entro periodi determinati, e una frazione non è spedita entro il termine per essa stabilito, il credito cessa di essere disponibile per questa frazione e per tutte le successive, salvo che il credito non disponga altrimenti.

Data di scadenza

Articolo 37.

Qualsiasi credito, sia esso revocabile o irrevocabile, deve indicare un termine di scadenza per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione, e ciò anche se sia indicata una data ultima per la spedizione.

Articolo 38.

Le parole «al», «fino al», «entro il» o espressioni equipollenti, usate per determinare la data estrema di validità stabilita per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione, o la data ultima stabilita per la spedizione, si intenderanno comprensive della data indicata.

Articolo 39.

- a) Quando il termine di scadenza cade in un giorno in cui le

banche sono chiuse per ragioni diverse da quelle indicate nell'articolo 11, la data di scadenza è prorogata fino al primo giorno lavorativo seguente.

- b) La data ultima di spedizione non è prorogata a seguito della proroga della data di scadenza intervenuta per effetto del presente articolo. Quando il credito stabilisce una data ultima di spedizione, non saranno accettati i documenti di spedizione aventi data posteriore a quella prescritta. Se nel credito non è stabilita alcuna data ultima di spedizione non saranno accettati i documenti di spedizione aventi data posteriore alla data di scadenza stabilita nel credito o nelle modifiche al credito stesso. I documenti diversi dai documenti di spedizione potranno, tuttavia, portare una data compresa nel periodo di proroga della data di scadenza.
- c) Le banche che effettuano il pagamento, l'accettazione o la negoziazione alla data così prorogata devono unire ai documenti una loro attestazione redatta nei seguenti termini: «Presentati per il pagamento (o accettazione, o negoziazione, secondo il caso) entro il termine prorogato in conformità all'articolo 39 delle "Norme ed usi uniformi"».

Imbarco, caricamento o spedizione

Articolo 40.

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le parole «partenza», «invio» o «caricamento», usate per stabilire la data ultima di spedizione delle merci, si considerano sinonimi di «spedizione».
- b) Espressioni come «pronto», «immediatamente», «il più presto possibile» ed altre analoghe, non devono essere usate. Se tali espressioni sono usate, le banche le interpreteranno come una richiesta di spedizione entro 30 giorni a partire dalla data dell'avviso del credito inviato al beneficiario dalla banca emittente o, a seconda del caso, dalla banca avvisante. L'espressione «il ... o verso il ...» o espressioni equipollenti,

saranno interpretate come una richiesta di spedizione nel periodo che comprende i cinque giorni precedenti e i cinque giorni successivi alla data indicata, inclusi entrambi i giorni estremi.

Presentazione

Articolo 41.

Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 37, secondo il quale ogni credito deve prescrivere un termine ultimo per la presentazione dei documenti, i crediti devono altresì stabilire un determinato periodo di tempo dopo la data di emissione della polizza di carico o degli altri documenti di spedizione, entro il quale i documenti devono essere presentati per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. Se tale periodo di tempo non viene stabilito nel credito, le banche rifiuteranno documenti presentati oltre 21 giorni dopo la data di emissione delle polizze di carico o degli altri documenti di spedizione.

Articolo 42.

Le banche non sono tenute ad accettare documenti che siano presentati in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Termini di tempo

Articolo 43.

Le espressioni «prima metà», «seconda metà» di un mese si intendono come equivalenti rispettivamente a «dal primo al quindici incluso» e «dal sedici all'ultimo giorno del mese incluso».

Articolo 44.

I termini «principio», «metà» o «fine» del mese si intendono come equivalenti rispettivamente a «dal primo al dieci incluso», «dall'undici al venti incluso» e dal «ventuno all'ultimo giorno del mese incluso».

Articolo 45.

Quando la banca emittente chiede che il credito sia confer-

mato o avvisato come valido «per la durata di un mese», «per la durata di sei mesi», ecc., senza specificare la data a partire dalla quale questo periodo decorre, la banca incaricata della conferma o dell'avviso confermerà o avviserà il credito come valido sino alla fine del periodo indicato a partire dalla data di tale conferma o avviso.

E. — TRASFERIMENTO

Articolo 46.

- a) Un credito trasferibile è un credito in virtù del quale il beneficiario ha il diritto di dare istruzioni alla banca incaricata di effettuare il pagamento o l'accettazione, o ad ogni banca che possa negoziarlo, di rendere il credito utilizzabile, in tutto o in parte, da una o più terze persone (secondi beneficiari).
- b) La banca alla quale è stato richiesto di effettuare il trasferimento, sia che abbia confermato o meno il credito, non sarà tenuta ad effettuare tale trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti ed a condizione che le siano pagate le spese relative.
- c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le competenze bancarie relative al trasferimento sono a carico del primo beneficiario.
- d) Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente indicato come «trasferibile» dalla banca emittente. Termini come «divisibile», «frazionabile», «cedibile» e «trasmissibile» nulla aggiungono al significato del termine «trasferibile» e non devono essere usati.
- e) Un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente, a condizione che non siano vietate spedizioni parziali; l'insieme di tali trasferimenti è considerato come un unico trasferimento del credito. Il credito può essere trasferito soltanto alle condizioni specificate nel credito originario, ad eccezione dell'importo del credito, dei prezzi unitari in esso

indicati e del periodi di validità o termine di spedizione, di cui tutti o ciascuno possono essere ridotti o abbreviati. Inoltre il nome del primo beneficiario può sostituire quello dell'ordinante, ma se, in base al credito originario, il nome di quest'ultimo deve apparire su qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

- f) Il primo beneficiario ha il diritto di sostituire con proprie fatture quelle del secondo beneficiario, per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari originari se stabiliti nel credito; quando si verifica tale sostituzione di fatture, il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo delle proprie fatture e quello delle fatture del secondo beneficiario. Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire le proprie fatture in sostituzione di quelle del secondo beneficiario ma omette di farlo a prima richiesta, la banca incaricata del pagamento, dell'accettazione o negoziazione ha il diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito, comprese le fatture del secondo beneficiario, e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.
- g) Salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario di un credito trasferibile può trasferire il credito ad un secondo beneficiario nello stesso paese o in un altro paese. Il primo beneficiario ha il diritto di chiedere che il pagamento o la negoziazione sia fatta al secondo beneficiario nel luogo in cui il credito è stato trasferito, entro il giorno di scadenza del credito originario incluso, e ciò senza pregiudizio del diritto del primo beneficiario di rimettere in seguito le proprie fatture in sostituzione di quelle del secondo beneficiario e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

Articolo 47.

Il fatto che il credito non sia stato dichiarato trasferibile non inficia i diritti del beneficiario di cedere i proventi di tale credito in conformità alle disposizioni del diritto applicabile.

G)

INCOTERMS 1953

**Regole internazionali per la interpretazione
dei termini commerciali**

INTRODUZIONE

1. Gli «Incoterms» hanno per scopo di fornire un insieme di regole internazionali, aventi carattere facoltativo, che permettano una precisa interpretazione dei principali termini usati nei contratti di compravendita con l'estero. Gli «Incoterms» sono destinati agli uomini di affari che preferiscono la certezza di regole internazionali uniformi, alla incertezza dovuta alle diverse interpretazioni date agli stessi termini nei vari Paesi.

2. Spesso le parti contraenti ignorano le differenze tra gli usi commerciali dei rispettivi Paesi. Questa diversità di interpretazione ostacola costantemente gli scambi internazionali, provoca malintesi, controversie e ricorsi ai tribunali, cose tutte che implicano perdita di tempo e di denaro. Appunto allo scopo di mettere a disposizione dei commercianti uno strumento atto ad eliminare le principali cause delle difficoltà di codesto ordine, la Camera di Comercio Internazionale pubblicò nel 1936 una serie di regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali, note sotto il nome di «Incoterms 1936». E' apparso ora necessario addivenire ad una revisione dell'edizione originale degli «Incoterms», allo scopo di presentare una serie di regole aggiornate e conformi, nelle grandi linee, a quanto praticato dalla maggioranza degli operatori che hanno relazioni di affari con l'estero.

3. Le principali difficoltà che incontrano importatori ed esportatori sono di tre ordini. Esse derivano in primo luogo dalla incertezza nello stabilire la legge nazionale applicabile al contratto, in secondo luogo dall'insufficienza di informazioni ed infine dalla diversità di interpretazione. L'adozione degli «Incoterms» può ridurre in modo considerevole queste difficoltà, che sono d'impaccio al commercio.

Concetti fondamentali seguiti nella revisione

4. Nell'elaborazione di queste regole il Comitato dei termini

commerciali della C.C.I. si è ispirato ai seguenti concetti fondamentali:

- a) Le regole mirano a definire con la massima precisione gli obblighi delle parti contraenti.
- b) Le regole sono state stabilite in conformità della prassi più diffusa nel commercio internazionale, affinché esse possano venire adottate dal maggior numero di interessati. D'altra parte, per consentire agli operatori che trattano con l'estero, e che erano abituati a valersi degli «Incoterms» 1936», di sostituire facilmente a questi gli «Incoterms 1953», è stato preso come punto di partenza della revisione il testo degli «Incoterms 1936».

Era stato proposto di inserire talune nuove regole tendenti a migliorare certe pratiche commerciali correnti. Il Comitato non ha ritenuto di aderire per due ragioni: **ba)** le norme che l'uomo della pratica ha filtrato poco a poco dall'esperienza come le più giudiziose, sono generalmente migliori delle concezioni teoriche che vorrebbero migliorarle; **bb)** l'obiettivo essenziale è quello di raggiungere l'accordo su una regolamentazione internazionale diffusamente adottata. Una volta ottenuto questo risultato, un grande passo sarà stato fatto e si potranno allora adottare graduali miglioramenti.

- c) Relativamente alle pratiche correnti che denunciano notevoli divergenze, è stato adottato il principio che il prezzo fissato nel contratto su base «Incoterms 1953» definisce gli obblighi minimi del venditore, lasciando naturalmente libere le parti contraenti di stabilire nei loro contratti eventuali altri obblighi, oltre quelli fissati dagli «Incoterms 1953».

A tale riguardo si richiama in modo particolare l'attenzione sulle disposizioni dell'art. A. 5 del contratto CIF relative alla assicurazione.

Usi di un commercio particolare e del porto

5. Su certi punti è stato impossibile fissare disposizioni precise. In questi casi le regole stabiliscono che fanno stato gli usi del commercio o del porto specificati.

Questi riferimenti agli usi sono stati limitati al minimo indispensabile ma non è stato possibile evitarli totalmente.

Disposizioni speciali dei singoli contratti

6. Sulle regole prevalgono le disposizioni particolari inserite dalle parti nel loro contratto.

7. Le parti possono pertanto fare riferimento agli «Incoterms 1953» quale base del loro contratto pur inserendo modifiche o aggiunte nella misura in cui le esigenze del loro commercio, circostanze particolari o la loro personale convenienza lo rendano opportuno. Ad esempio, alcuni commercianti richiedono talvolta al venditore CIF l'assicurazione sui rischi di guerra, oltre la normale assicurazione marittima. In questo caso, il compratore potrà precisare: «Incoterms 1953 CIF più assicurazione rischi di guerra». Il venditore, allora stabilirà il suo prezzo su questa base.

Varianti ai contratti C & F e CIF

8. Gli operatori devono essere molto cauti prima di usare varianti ai termini C & F e CIF, come per esempio «C & F e CIF merce sdoganata e diritti di dogana pagati», oppure altre espressioni del genere. L'aggiunta di una sola parola e magari di una sola lettera ai termini C & F e CIF può talvolta provocare conseguenze assolutamente impreviste ed il carattere stesso del contratto può esserne alterato. Inoltre, se gli operatori adottano simili varianti, corrono il rischio di sentir decidere dai tribunali che il contratto in questione non può essere considerato un contratto C & F e CIF. Sarà sempre prudente, in tali casi, specificare in modo esplicito, nel contratto, gli obblighi e le spese che ciascuno dei contraenti si assume.

Gli Incoterms e il contratto di trasporto

9. I commercianti che adottano queste regole nei loro

contratti, devono tener ben presente il fatto che esse si applicano esclusivamente ai rapporti tra venditore e compratore e non toccano in alcun modo, direttamente o indirettamente, i rapporti dell'uno e dell'altro con il vettore, rapporti che sono stabiliti e definiti nel contratto di trasporto.

Definizione della polizza di carico

10. Le regole impiegano il termine «polizza di carico» nel senso di una polizza «imbarcato» emessa dal vettore o in suo nome e che costituisce la prova del contratto di trasporto, come pure del caricamento della merce a bordo della nave.

11. Una polizza di carico può essere emessa sia con la clausola «nolo pagato», sia con la clausola «nolo pagabile a destino». Nel primo caso non si può generalmente ottenere questo documento che dopo aver pagato il nolo.

Gli operatori che intendano far uso di queste regole devono specificare che i loro contratti sono regolati dalle disposizioni degli «Incoterms 1953».

FRANCO FABBRICA

(franco miniera, franco magazzino, ecc.)

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2. Mettere la merce a disposizione del compratore nei termini stabiliti dal contratto, nel luogo fissato per la consegna oppure abitualmente previsto per il genere di merce di cui si tratta e per il caricamento sul mezzo di trasporto fornito dal compratore.

3. Provvedere a proprie spese, quando sia il caso, all'imballo necessario per permettere al compratore di prendere in consegna la merce.

4. Avvertire il compratore con congruo anticipo di tempo, della data in cui la merce sarà a sua disposizione.

5. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.

6. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e tutte le spese che sono a suo carico fino al momento in cui essa è messa a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

7. Prestare ogni assistenza al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, per ottenere i documenti emessi nel Paese di consegna e/o nel Paese di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per la importazione (e, ove del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Prendere in consegna la merce non appena sia stata messa a sua disposizione nel luogo e nei termini stabiliti dal contratto e pagare il prezzo convenuto.

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre, dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

3. Sopportare gli eventuali diritti e tasse d'esportazione.

4. Nel caso in cui il compratore si sia riservato un termine

di tempo per prendere in consegna la merce oppure si sia riservato il diritto di indicare il luogo di consegna e non dia istruzioni in tempo utile, far fronte a tutti gli oneri supplementari conseguenti e a tutti i rischi che la merce può correre, dalla data in cui scade il termine di tempo convenuto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare il costo nonché le spese di rilascio dei documenti di cui all'art. A. 7, comprese le spese del certificato di origine, della licenza di esportazione e le tasse consolari.

FRANCO VAGONE

FRANCO AUTOCARRO

(località di partenza convenuta)

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2. Quando si tratti di merce che costituisca il carico completo (di vagone o autocarro) o abbia un peso sufficiente per dar diritto a tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, ordinare in tempo utile un vagone o autocarro di dimensioni e di tipo adatto, se del caso fornito di copertone impermeabile, e caricare la merce a sue spese, alla data fissata o entro il termine stabilito, uniformandosi sia per quanto riguarda l'ordinazione del vagone o autocarro, che per il caricamento, alle norme prescritte dalla stazione di partenza.

3. Nel caso di un carico inferiore sia ad un intero vagone o autocarro completo, sia al peso necessario per dar diritto a tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, consegnare la merce alle Ferrovie, alla data o entro il termine convenuto, op-

pure a bordo di un veicolo fornito dalle Ferrovie stesse, quando tale servizio sia compreso nelle spese di trasporto, sempreché le norme vigenti della stazione ferroviaria speditrice non prescrivano che il caricamento debba essere eseguito dal venditore.

Deve essere inteso tuttavia che il venditore, se vi sono varie stazioni ferroviarie nel luogo di spedizione, ha diritto a scegliere la stazione a lui più conveniente, sempreché questa accetti abitualmente merci per la destinazione indicata dal compratore ed a meno che il compratore non si sia riservato il diritto di scegliere la stazione di spedizione.

4. Sotto riserva delle disposizioni di cui all'art. B. 5 che segue, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui il vagone (o autocarro) su cui la merce è stata caricata, sia stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso di cui all'art. A. 3, fino al momento in cui la merce sia stata presa in consegna dalle Ferrovie.

5. Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per darla in consegna alle Ferrovie.

7. Avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata caricata o data in consegna alle Ferrovie.

8. Procurare, a proprie spese, al compratore i documenti d'uso per il trasporto, se ciò è nelle consuetudini.

9. Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine.

10. Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per l'importazione (e, quando del caso, il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Dare in tempo al venditore le istruzioni necessarie per la spedizione.
2. Prendere in consegna la merce dal momento in cui essa è stata caricata o consegnata alle Ferrovie e pagarne il prezzo come da contratto.
3. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce (incluso, ove del caso, il fitto dei copertoni impermeabili) e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui il vagone o autocarro su cui è stata caricata la merce è stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso contemplato dall'art. A. 3, dal momento in cui la merce è stata consegnata alle Ferrovie.
4. Sopportare tutti gli eventuali diritti e tasse d'esportazione.
5. Qualora si sia riservato un termine per dare al venditore le istruzioni per la spedizione della merce e/o si sia riservato il diritto di scegliere il luogo di caricamento, e non abbia dato in tempo le relative istruzioni, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e correre tutti i rischi relativi, dalla data in cui è scaduto il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
6. Sopportare il costo nonché le spese di rilascio dei documenti di cui agli artt. A. 9 ed A. 10, comprese le spese del certificato di origine e le tasse consolari.

**FRANCO LUNGO BORDO
(porto d'imbarco convenuto)**

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del con-

tratto di vendita insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2. Consegnare la merce lungo bordo, alla banchina di carico indicata dal compratore, al porto d'imbarco stabilito, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito ed avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata posta lungo bordo.

3. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4. Sotto riserva della disposizione di cui agli artt. B. 3 e B. 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui sia stata effettivamente portata lungo bordo nel porto d'imbarco convenuto, comprese le spese per ogni formalità che il venditore debba espletare per consegnare la merce lungo bordo.

5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce lungo bordo.

7. Fornire a proprie spese il documento d'uso netto, attestante la consegna della merce lungo bordo della nave designata.

8. Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi B. 5), il certificato di origine.

9. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quello di cui all'art. A. 8, che venga emesso nel Paese di spedizione e/o di origine (fatta eccezione per la polizza di carico e/o per i documenti consolari) di cui il com-

pratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Comunicare al venditore, in tempo utile, il nome della nave, la banchina d'imbarco e la data di consegna della merce alla nave stessa.
2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui essa sia stata effettivamente portata lungo bordo, nel porto d'imbarco stabilito alla data fissata o entro il termine convenuto e corrispondere il prezzo come da contratto.
3. Se la nave da lui designata non si presenta in tempo utile o non è in condizione di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre, dal momento in cui il venditore l'ha messa a sua disposizione, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
4. Se non comunica in tempo il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
5. Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli artt. A. 3, A. 8 e A. 9 che precedono, ed il costo degli stessi.

FRANCO BORDO
(porto d'imbarco convenuto)

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.
2. Consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto d'imbarco stabilito, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito e, non appena la merce sia stata caricata a bordo della nave, darne comunicazione, senza ritardo, al compratore.
3. Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.
4. Sotto riserva delle disposizioni di cui agli artt. B. 3 e B. 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto d'imbarco convenuto, compresi tutti i diritti, tasse ed oneri relativi alla esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che il venditore deve compiere per porre la merce a bordo.
5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che sono necessarie per la consegna della merce.
7. Fornire a proprie spese il documento d'uso netto, attestante la consegna della merce a bordo della nave designata.
8. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine.

9. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la polizza di carico e qualsiasi altro documento, oltre a quello menzionato nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Noleggiare a proprie spese una nave o riservare, sempre a proprie spese, adeguato spazio a bordo di una nave e comunicare in tempo utile al venditore il nome della nave, la banchina d'imbarco e la data di consegna alla nave stessa.

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui questa abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco convenuto e corrispondere il prezzo come da contratto.

3. Se la nave da lui designata non si presenta alla data stabilita o prima della fine del periodo convenuto ovvero non è in condizioni di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta o prima della fine del periodo previsto, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui scade il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

4. Se non comunica in tempo utile il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata indi-

viduata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese incontrate per il rilascio della polizza di carico ed il costo della stessa nel caso in cui all'art. A. 9, che precede.

6. Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli artt. A. 8 e A. 9 che precedono ed il costo degli stessi, comprese le spese del certificato di origine e dei documenti consolari.

COSTO E NOLO

(porto di destinazione convenuto)

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2. Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto di merci del genere contemplato in contratto, pagare inoltre il nolo e le spese di scarico al porto di sbarco, che possano essere richiesti dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.

3. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4. Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave nel porto d'imbarco alla data o nel termine stabilito ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite

ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.

5. Sotto riserva delle disposizioni di cui all'art. B. 4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui essa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

6. Fornire a proprie spese al compratore, senza ritardo, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto come pure la fattura della merce imbarcata. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante designato. Tale polizza deve consistere nel gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero di una polizza «ricevuto per l'imbarco», debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest'ultimo documento.

Nota: per polizza di carico netta si intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino espressamente una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere di polizza di carico netta:

- a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi: per es. «casse di reimpiego», «fusti usati», ecc.;
 - b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio;
 - c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.
7. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della

merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

8. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

9. Sopportare tutte le spese per diritti e tasse cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese tasse, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

10. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B. 5), il certificato di origine e la fattura consolare.

11. Prestare al compratore se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che sia emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2. Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutte le spese incorse dalla merce durante il suo trasporto per mare fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato.

Nota: Se la merce è stata venduta «C & F messa a terra», le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

4. Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il termine fissato per l'imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese per il rilascio del certificato di origine e dei documenti consolari nonché il costo relativo.

6. Sopportare le spese per il rilascio dei documenti menzionati nell'art. A. 11 che precede ed il costo relativo.

7. Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

8. Procurare e fornire a proprie spese e rischio la licenza o il permesso di importazione o qualsiasi altro documento di questo genere, di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

COSTO NOLO E SICURTA'

(porto destinazione convenuto)

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2. Stipulare alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto delle merci del genere contemplato in contratto, pagare inoltre il nolo e le spese di scaricamento al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.

3. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4. Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave nel porto d'imbarco alla data o nel termine stabilito ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.

5. Fornire a proprie spese una polizza di assicurazione marittima in forma trasferibile, contro i rischi del trasporto inherente al contratto. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione, alle condizioni «EPA» elencate nell'Appendice (1) e dovrà coprire il prezzo CIF maggiorato del 10%. L'assicurazione deve essere stipulata, quando ciò sia possibile, nella moneta contemplata nel contratto di vendita (2).

(1) Le condizioni di assicurazione elencate nella Parte I^a dell'Appendice sono state compilate col concorso dell'Unione Internazionale degli Assicuratori Marittimi e forniscono garanzie essenziali che, nella prassi commerciale, sono tra loro equivalenti.

La Parte II^a dell'Appendice contiene, a titolo di esempio, il testo integrale di una delle polizze di assicurazione elencate nella Parte I^a e precisamente le «Institute Cargo Clauses», datate 11 febbraio 1946.

(2) CIF A. 5 prevede l'assicurazione minimum per quanto riguarda le condizioni (FPA) e per quanto riguarda la durata (da magazzino a magazzino), e cioè le condizioni di assicurazione che figurano nella Parte I^a dell'Appendice.

Salvo stipulazione contraria, i rischi di trasporto non includono i rischi speciali che sono coperti in certi specifici commerci o contro i quali il compratore possa desiderare di essere coperto nel caso specifico. Tra i rischi speciali per i quali venditore e compratore devono mettersi espressamente d'accordo vi sono i rischi contro il furto, sottrazioni, colaggio, rotture, scagliature, trasudamento di stiva, contatto con altre merci ed altri rischi peculiari a determinati commerci.

Quando il compratore lo richieda, il venditore deve fornire, a spese del compratore, un'assicurazione contro i rischi di guerra, stipulata, se possibile, in moneta uguale a quella contemplata nel contratto.

6. Sotto riserva delle disposizioni di cui all'art. B. 4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui questa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

7. Fornire senza ritardo al compratore, a proprie spese, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto, come pure la fattura della merce imbarcata e la polizza di assicurazione oppure, qualora questa non fosse disponibile al momento della presentazione dei documenti, un certificato di assicurazione rilasciato in nome degli assicuratori, che conferisca al compratore gli stessi diritti come se fosse in possesso della polizza e che riproduca le disposizioni essenziali della polizza stessa. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per

Si richiamano alla particolare attenzione i paragrafi 4-5 dell'Introduzione.

Principio fondamentale degli «INCOTERMS 1953» è che quando la prassi in diversi Paesi presenta divergenze sostanziali su un determinato punto, il prezzo stabilito nel contratto comporti per il venditore il minimo di obblighi. Quando un compratore desidera che il contratto comporti obblighi più estesi, egli deve aver cura di specificare che il contratto è basato sugli «INCOTERMS 1953», con in più le aggiunte che egli richiede. Per esempio, se egli richiede una assicurazione WA invece di una assicurazione FPA, dovrà stipulare: «INCOTERMS 1953 CIF con Assicurazione WA».

l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata, o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante convenuto. Tale polizza deve essere formata da un gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero di una polizza «ricevuto per l'imbarco» debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire una copia di quest'ultimo documento.

Nota: Per polizza di carico netta s'intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere di polizza di carico netta:

- a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi, per esempio «casse di reimpiego», «fusti usati», ecc.;
- b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio;
- c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.

8. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

9. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

10. Sopportare tutte le spese per diritti e tasse cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese tasse, diritto ed oneri esigibili al momento e per il fatto della esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

11. Fornire al compratore, se questo lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B. 5), il certificato di origine e la fattura consolare.

12. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2. Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo e dell'assicurazione marittima, tutte le spese incorse dalla merce fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato.

Se è prevista l'assicurazione per i rischi di guerra, questa sarà a spese del compratore (vedi A. 5).

Nota: Se la merce è stata venduta «CIF messa a terra», le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.

3. Sopportare tutti i rischi che può correre la merce dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

4. Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare

tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il periodo di tempo fissato per l'imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè netamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese per l'ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari ed il costo relativo.
6. Sopportare le spese incontrate per l'ottenimento dei documenti menzionati nell'art. A. 12 di cui sopra ed il costo relativo.
7. Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.
8. Procurare e fornire a proprie spese e rischio la licenza o il permesso d'importazione o qualsiasi altro documento di questo genere di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

NOLO O PORTO pagato fino a.....
(punto di destinazione convenuto)
(trasporto terrestre (1) soltanto)

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.
2. Spedire la merce a proprie spese, alla data o nel termine stabilito, al punto di consegna convenuto nel luogo di destinazione. Se il contratto non prevede il punto della consegna o questo non è determinato dagli usi, il venditore ha la facoltà di scegliere nella località di destinazione, il punto che più gli conviene per la consegna.

(1) Comprende qualsiasi percorso nazionale e internazionale per via terrestre, ferroviaria e di navigazione interna.

3. Sotto riserva delle disposizioni di cui all'art. B. 3 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a che essa sia stata data in consegna al primo vettore entro i termini stabiliti nel contratto.

4. Comunicare, senza ritardo, al compratore che la merce è stata data in consegna al primo vettore.

5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per darla in consegna al primo vettore.

7. Procurare, a proprie spese, al compratore i documenti d'uso per il trasporto, se ciò è nelle consuetudini.

8. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce e pagare tutte le spese, i diritti e tasse cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, inclusi i diritti e tasse di esportazione come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.

9. Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi B. 4), il certificato di origine e la fattura consolare.

10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, tutta la collaborazione per ottenere i documenti, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese d'imbarco e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Prendere in consegna la merce al punto di consegna nel luogo di destinazione, pagare il prezzo convenuto e sopportare tutte le spese dal momento in cui la merce è arrivata al punto di consegna.

2. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui è stata data in consegna al primo vettore in conformità dell'art. A. 3.

3. Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto sempreché, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

4. Sopportare il costo e le spese di rilascio dei documenti citati negli artt. A. 9 e A. 10, che precedono, compresi il costo del certificato di origine e le tasse consolari.

5. Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

EX SHIP.....
(porto di destinazione convenuto)

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2. Mettere la merce effettivamente a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a bordo della nave, al punto usuale di scarico del porto convenuto, in modo tale da permettere la rimozione della merce dalla nave per mezzo di sistemi di scarico adatti alla natura della merce.

3. Sopportare le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'art. A. 2, a condizione però che la merce sia stata

individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

4. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario imbarcare quel genero di merce senza imballaggio.

5. Sopportare le spese relative a qualsiasi operazione di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità dell'art. A. 2.

6. Comunicare a proprie spese al compratore, senza ritardo, la prevista data di arrivo della nave designata e fornirgli in tempo utile la polizza di carico o l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento che possa essere necessario per permettergli di prendere in consegna la merce.

7. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B. 3), il certificato di origine e la fattura consolare.

8. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, tutta la collaborazione per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati negli articoli precedenti, che sono emessi nel Paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Ritirare la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità di quanto stabilito dall'art. A. 2, e pagare il prezzo convenuto.

2. Sopportare le spese che sono a carico della merce ed i rischi che essa può correre dal momento in cui questa sia stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'art. 2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

3. Sopportare le spese e gli oneri incontrati dal venditore per ottenere i documenti menzionati negli artt. A. 7 ed A. 8.

4. Procurare a proprio rischio e spese tutte le licenze o documenti similari che siano necessari per lo sbarco e/o per l'importazione della merce.

5. Sostenere i diritti di dogana e le spese di sdoganamento e tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dello sbarco e/o dell'importazione della merce.

FRANCO BANCHINA
(sdoganato)..... (porto convenuto) (1)

A. Il venditore deve:

1. Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, prevista dal contratto.

2. Mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina del porto designato e nei termini previsti dal contratto.

3. Fornire, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione e sopportare diritti e tasse d'importazione, comprese le spese di sdoganamento, come pure tutte le altre tasse, diritti e

(1) *Franco banchina (non sdoganata).*

Ci sono due tipi di contratto «Franco Banchina» in uso, cioè: Franco Banchina (sdoganato), che è stato definito qui sopra, e Franco Banchina (non sdoganato), per il quale gli obblighi specificati nell'art. A. 3, di cui sopra, spettano al compratore invece che al venditore.

Le parti contraenti sono invitate ad adoperare sempre la completa espressione di questi termini, cioè Franco Banchina (sdoganata) oppure Franco Banchina (non sdoganata) poiché, in caso contrario, può esservi incertezza su chi debba assumersi gli oneri specificati nell'art. A. 3 di cui sopra.

oneri esigibili al momento e per il fatto dell'importazione della merce e della sua consegna al compratore.

4. Provvedere a proprie spese al condizionamento e imballaggio usuali della merce, tenendo presenti la natura della stessa e la sua rimozione dalla banchina.

5. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie allo scopo di mettere la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'art. A. 2.

6. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'art. A. 2, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

7. Fornire a proprie spese l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento necessario al compratore per prendere in consegna la merce e rimuoverla dalla banchina.

B. Il compratore deve:

1. Ritirare la merce, non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A. 2, e pagare il prezzo convenuto.

2. Sostenere tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui sia stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'art. A. 2, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

Il testo originale di queste regole è il testo inglese.

APPENDICE

(Incoterms 1953)

I. - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Tavola di equivalenze pratiche delle condizioni FPA

Le condizioni di assicurazione seguenti, il cui elenco è stato compilato con il concorso dell'Unione Internazionale degli Assicuratori Marittimi, forniscono garanzie essenziali che nella pratica commerciale sono tra loro equivalenti. Se qualcuna delle clausole o condizioni di polizza elencate in questa Appendice fosse ufficialmente modificata o riveduta, si intende che le condizioni da applicare saranno quelle in vigore alla data del contratto di vendita.

Belgio

«Police d'Assurance Maritime d'Anvers» datata 1-7-1859, modificata nel 1931 (secondo l'art. 10), e «Clause Conventionnelle» N. 1 (riferentesi alle perdite durante l'imbarco e lo sbarco).

Danimarca

«Almindelige Danske Betingelser» (Condizioni Generali Danesi) (secondo l'art. 1).

Finlandia

«Tavarän Yleiset Vakuutusehdot» (Condizioni Generali per l'assicurazione delle merci) datata 1951 (secondo l'art. 5, 3^o e 4^o alinea).

Francia

«Police Française d'Assurance Maritime sur Facultés» datata 17 agosto 1944 e 1 gennaio 1947 (secondo l'art. 2, 3^o e 4^o alinea).

Germania

«Allgemeine Deutsche Seeversicherungsbedingungen (A.D.S.)» (secondo l'art. 114) e «Nothafenklause» delle «Zusatzbestimmungen zu den A.D.S. für die Güterversicherung (1947)».

Italia

«Polizza Italiana di Assicurazione Marittima sopra Merci» datata 1933 (secondo gli artt. 29 e 31).

Olanda

«Vrij van beschadigdheid» (Franco di avaria particolare) secondo la Clausola G. 1 dell'11 aprile 1947 della Vereeniging van Transportassuradeuren in Nederland.

Norvegia

«Norsk sjoforsikringsplan av 1930» (Statuti Generali Norvesi dell'Assicurazione Marittima del 1930) (secondo l'art. 101).

Spagna

«Poliza Española para el seguro marítimo de mercancías» (secondo l'articolo 1) e «Cláusula de caída de bultos al mar durante la carga y/o descarga» dell'1 giugno 1948 del Sindacato Vertical del Seguro.

Svezia

«Allmänna Villkor för försäkring av gods» (Condizioni Generali per l'assicurazione delle merci) datata 1949 (secondo l'art. 5 c e d).

Svizzera

«Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Gütertransporten (A.B.V.T. 1940)» o «Condizioni Generali per l'assicu-

razione delle merci contro i rischi del trasporto (C.G.A.T. 1940)» (secondo l'art. 14).

Gran Bretagna

«Istitute Cargo Clauses (F.P.A.)» datata l'11 febbraio 1946.

Stati Uniti d'America

«American Institute Cargo Clauses» del febbraio 1949.

II. - INSTITUTE CARGO CLAUSES

(FPA) datate 11 febbraio 1946

Clausola da Magazzino a Magazzino

1. Questa assicurazione ha effetto dal momento in cui la merce lascia il magazzino e/o il deposito nel luogo indicato dalla polizza per l'inizio del viaggio e mediante la sua validità durante il percorso normale del viaggio inclusi, se ve ne sono, i trasbordi usuali, fino a che la merce sia scaricata dalla nave di mare nel porto finale. Dopo questo momento l'assicurazione continua mentre la merce viene trasportata, o attende di esserlo, fino alla sua consegna al magazzino finale, nel luogo indicato nella polizza, oppure fino a che non decorra un termine di quindici giorni (o trenta giorni se il luogo, sino al quale la merce è assicurata, si trova fuori dai limiti del porto), qualunque dei due sia il caso che si verifica per primo. I termini predetti decorrono dalla mezzanotte del giorno in cui la merce assicurata sia stata completamente scaricata dalla nave che ha eseguito il trasporto per mare. La merce, mediante premio da concordare, sarà coperta dall'assicurazione nel caso di eventuali trasbordi oltre quelli di cui sopra e/o nel caso che vengano superati i limiti di tempo di cui sopra, per cause o circostanze indipendenti dalla volontà dell'assicurato.

Clausola Alleggio

2. L'assicurazione include il trasporto a mezzo di battello, zattera o chiatta alla e dalla nave. Ciascun battello, zattera e/o chiatta forma oggetto di una assicurazione a parte. Gli assicurati non rimarranno pregiudicati da qualsiasi accordo che esoneri i proprietari dei mezzi suddetti dalla loro responsabilità.

Clausola Dirottamento

3. La merce rimarrà assicurata alle condizioni di polizza, mediante premio da concordare, in caso di deviazione o cambiamento di rotta o per altre modificazioni dell'itinerario a seguito dell'esercizio di una facoltà consentita all'armatore o al noleggiatore dal contratto di noleggio, come pure nel caso di qualche omissione nella descrizione della nave o del viaggio.

Clausola «Liberties» fine del contratto di noleggio

4. Nell'eventualità dell'esercizio di una qualsiasi facoltà concessa all'armatore o al noleggiatore dal contratto di noleggio, in virtù della quale il contratto viene considerato adempiuto in un porto o luogo diverso da quello di destino previsto nel contratto stesso, la merce rimarrà coperta alle condizioni di polizza, mediante premio da concordare, fino a che essa sia venduta o consegnata in quel porto o luogo, oppure verrà richiesto agli assicuratori di far cessare la polizza, qualunque di queste due soluzioni si verifichi per prima; oppure, se la merce deve essere rispedita alla destinazione sopra indicata, o verso altra destinazione, sarà coperta da assicurazione fino all'arrivo a questa destinazione (sotto riserva di quanto detto nell'art. 1 circa il periodo di copertura dopo lo scarico della nave di mare nel porto di destinazione finale); si intende peraltro che nessuna responsabilità possa venire riconnessa a questa polizza per perdite o danni occorsi dopo la fine di questo contratto di noleggio ed imputabile come causa prossima al ritardo o ai vizi propri o alla natura della merce assicurata.

Clausola Franco Avaria Particolare

5. Gli assicuratori non rispondono dell'avaria particolare tranne il caso di investimento, naufragio o incendio, ma nonostante questa franchigia gli assicuratori dovranno pagare il valore assicurato di ogni collo o colli che andassero completamente perduti durante le operazioni di carico, trasbordo o scarico; così pure dovranno pagare le perdite o i danni alla merce assicurata che possano essere ragionevolmente attribuiti a incendio, esplosione, collisione o urto della nave e/o imbarcazione e/o mezzo di trasporto con corpi estranei (ghiaccio compreso), acqua esclusa, oppure alle operazioni di scarico della merce al porto di rifugio; essi faranno ugualmente fronte alle spese per lo scarico, magazzinaggio, rispedizione e alle spese speciali, se ve ne sono, che gli assicuratori sarebbero tenuti a pagare in forza di una polizza a copertura delle avarie particolari. Questa clausola avrà effetto per tutto il periodo di tempo coperto dalla polizza di assicurazione.

Clausola A. C.

6. L'avaria comune e le spese di salvataggio saranno regolate secondo le leggi e gli usi (del luogo in cui viene effettuato il regolamento d'avaria) o in base alle Regole di York e di Anversa, se sono conformi al contratto di noleggio.

Clausole Polizza di scarico, ecc.

7. Gli assicurati non subiranno pregiudizi per la presenza nella polizza di carico e/o nel contratto di noleggio della clausola di negligenza e/o di vizio occulto. La navigabilità della nave è ammessa tra assicurato e assicuratore e gli atti dolosi o colposi dell'armatore e dei suoi dipendenti, che causassero delle perdite, non dovranno impedire il risarcimento a favore dell'assicurato che sia in buona fede, se tale perdita, in mancanza di dette azioni dolose o colpose, fosse risarcibile in base alla polizza. Con autorizzazione di navigare con o senza piloti, di rimorchiare e assistere navi o imbarcazioni in qualsiasi circostanza e di farsi prendere a rimorchio.

Clausola Depositario

8. Gli assicuratori non rispondono delle perdite e/o danni alle merci mentre queste sono in custodia o sotto la sorveglianza di qualsiasi vettore o altro depositario che possono essere responsabili di tali perdite o danni, ma soltanto fino a concorrenza della responsabilità di tale vettore o depositario.

Gli assicuratori non rispondono di alcun reclamo rispetto a merce imbarcata con polizza di carico o contratto di trasporto che stipuli che il loro vettore o altro depositario beneficeranno di una qualsiasi assicurazione su tale merce, ma questa esclusione si applicherà soltanto ai reclami per i quali il vettore od altro depositario sia responsabile a tenore della polizza di carico o del contratto di trasporto.

Nonostante le esclusioni contenute in questa clausola, è stabilito che in caso di perdita o danni alla merce a causa di un evento o di eventi coperti dalla polizza, e per i quali il depositario contesta o manca di far fronte alla propria responsabilità, gli assicuratori dovranno anticipare all'assicurato in forma di prestito senza interesse, una somma corrispondente all'ammontare che essi avrebbero dovuto pagare in base alla polizza se essa non avesse contenuto le esclusioni suddette, con l'obbligo di rimborso da parte dell'assicurato soltanto nel caso e fino a concorrenza dell'ammontare che egli possa recuperare come indennizzo dal vettore o depositario.

E' inoltre convenuto che l'assicurato dovrà, con la miglior diligenza e sotto la direzione e la sorveglianza degli assicuratori, intentare causa o svolgere qualsiasi altra procedura che valga a rendere operante la responsabilità del vettore o depositario a seconda di quanto gli assicuratori richiederanno e gli assicuratori si impegnano a rimborsare una quota di spese e oneri del processo o delle altre procedure in rapporto alla somma anticipata in base alla polizza.

Clausola di Cattura e Sequestro

9. Gli assicuratori non rispondono della cattura, sequestro, arresto, fermo o detenzione né delle conseguenze di tali atti o di

tentativi degli atti in questione; neppure rispondono delle conseguenze di ostilità od operazioni belliche siavi o non una dichiarazione di guerra; ma questa esclusione non comprende collisione o urto con qualsiasi corpo fisso o galleggiante (che non sia mina o siluro), investimento, tempesta o incendio, a meno che non siano direttamente causati (indipendentemente dalla natura del viaggio o del servizio che la nave sta facendo o, in caso di collisione, qualunque sia l'altra nave implicata), da un atto ostile da parte o contro una potenza belligerante. Nello spirito di questa esclusione la parola «potenza» include qualsiasi autorità che mantenga forze navali, militari o aeree in associazione con una potenza.

Inoltre gli assicuratori non rispondono delle conseguenze di guerre civili, (rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni o moti civili consequenti, o pirateria).

Se la clausola n. 9 fosse annullata le «Institute War Clauses» applicabili al particolare tipo di viaggio coperto da questa assicurazione saranno considerate come facenti parte di questo contratto.

Clausola scioperi, sommosse od agitazioni civili

10. Gli assicuratori non rispondono delle perdite o danni causati da scioperanti, da lavoratori in regime di serrata o da persone prendenti parte ad agitazioni operaie, sommosse o agitazioni civili.

Se l'art. 10 fosse annullato, le «Institute Strike Clauses» in vigore, saranno considerate come facenti parte di questo contratto.

Clausola collisione per colpa comune

11. E' inteso che questa polizza copre l'assicurato anche contro quella parte di responsabilità che gli possa derivare dalla presenza della clausola «Both to Blame Collision», come se si trattasse di una perdita rimborsabile in conformità di questa polizza.

Nell'eventualità di qualsiasi reclamo da parte degli armatori,

in forza della detta clausola, l'assicurato si impegna di informare gli assicuratori, i quali avranno diritto, a proprio costo e spese, di difendere l'assicurato contro tale reclamo.

Nota: Gli assicurati, non appena vengano a conoscenza di un evento per il quale, in base a questa polizza, sono «tenuti coperti» devono darne immediata comunicazione agli assicuratori ed il loro diritto alla copertura dipende dallo assolvimento di questo obbligo.

ÍNDICE

Delibera di approvazione della raccolta	Pag.	5
Disposizioni sulla legge in generale	»	9

T I T O L O I

Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere	»	11
Qualifiche	»	13
Denominazioni	»	13
Clausole principali	»	13
Mediazioni in genere	»	15
Provvigioni e sconti	»	17
Termini	»	17
Contratti in fiera e in borsa merci	»	17

T I T O L O II

Comunioni tacite familiari	»	19
--------------------------------------	---	----

T I T O L O III

Compravendita e locazione di immobili urbani	»	21
--	---	----

Capitolo primo	
Compravendita	Pag. 23
Capitolo secondo	
Locazione	» 23
T I T O L O I V	
Compravendita affitto e conduzione di fondi rustici	» 25
Capitolo primo	
Compravendita di fondi rustici	» 27
Capitolo primo bis	
Proprietà immobiliare	» 37
Capitolo secondo	
Affitto di fondi rustici	» 45
Capitolo terzo	
Conduzione a mezzadria	» 45
Capitolo quarto	
Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione	» 45
Capitolo quinto	
Conduzione a colonia miglioritaria	» 45
Capitolo sesto	
Conduzione in enfiteusi	» 45

Capitolo settimo

Altre forme di conduzione	Pag. 45
-------------------------------------	---------

T I T O L O V

Compravendita di prodotti	» 47
-------------------------------------	------

Capitolo primo

Prodotti della zootecnia	» 49
------------------------------------	------

Capitolo secondo

Prodotti dell'agricoltura	» 77
-------------------------------------	------

Capitolo terzo

Prodotti della silvicoltura	» 109
---------------------------------------	-------

Capitolo quarto

Prodotti della caccia e della pesca	» 109
---	-------

Capitolo quinto

Prodotti delle industrie estrattive	» 109
---	-------

Capitolo sesto

Prodotti delle industrie alimentari	» 111
---	-------

Capitolo settimo

Prodotti delle industrie del tabacco	» 123
--	-------

Capitolo ottavo

Prodotti delle industrie delle pelli	» 123
--	-------

Capitolo nono

Prodotti delle industrie tessili	» 123
--	-------

Capitolo decimo

Prodotti delle industrie, dell'abbigliamento e dell'arredamento	Pag. 123
---	----------

Capitolo undicesimo

Prodotti delle industrie del legno	» 123
--	-------

Capitolo dodicesimo

Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotocinematografiche	» 123
---	-------

Capitolo tredicesimo

Prodotti delle industrie metallurgiche	» 124
--	-------

Capitolo quattordicesimo

Prodotti delle industrie meccaniche	» 124
---	-------

Capitolo quindicesimo

Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi	» 124
--	-------

Capitolo sedicesimo

Prodotti delle industrie chimiche	» 124
---	-------

Capitolo diciassettesimo

Prodotti delle industrie della gomma elastica	» 124
---	-------

Capitolo diciottesimo

Prodotti di industrie varie	» 124
---------------------------------------	-------

T I T O L O V.I

Credito assicurazione e borsa valori	» 125
--	-------

Capitolo primo

Usi bancari	Pag. 127
-----------------------	----------

Capitolo secondo

Usi delle assicurazioni	» 133
-----------------------------------	-------

Capitolo terzo

Usi borse valori	» 133
----------------------------	-------

T I T O L O VII

Altri usi	» 135
---------------------	-------

INDICE DELLE ATTIVITA'

E DELLE MERCI OGGETTO DI USI

Agrumi	Pagg. 78-80-82-85-86- 88-90-92-95-98- 100-102-104-107
Animali da cortile	» 49-52-53-55-56- 58-60-61-64-65- 68-71-73-74
Broccoli	» 97
Caprini	» 51-53-54-55-57- 59-60-62-65-67- 70-72-74-75
Cartocci di granoturco	» 103
Castagne	» 82-83

Castagne secche	Pagg.	95-98
Ceci	»	94
Cedri	»	107
Cereali	»	77-79-81-84-86- 87-89-91-93-95- 96-99-101-103-106
Cetrioli	»	97
Cipolle	»	97
Cocomeri	»	93
Compravendita di fondi rustici . . .	»	25
Delimitazione della proprietà immobi- liare	»	37
Droghe	»	*
Equini	»	50-52-53-55-56- 58-60-62-64-66- 69-71-73-75
Erbe	»	78-80-83-85-87- 89-90-93-95-98- 101-102-105-107
Fagioli (permuta)	»	94
Fave	»	94
Fichi freschi	»	98-105
Fichi secchi	»	95
Fieno	»	78-102
Fiori	»	*
Fondi rustici (compravendita)	»	27
Foraggi	»	78-80-83-85-86- 90-93-95-98-101- 102-105-107

Formaggio	Pagg. 113
Frutta fresca	» 78-80-82-85-86- 88-90-92-95-98- 101-102-105-107
Frutta secca	» 78-80-83-85-87- 89-90-93-95-98- 101-102-105-107
Ghiande	» 83
Immobili urbani (locazione)	» 21
Lana	» 52-53-54-56-57- 59-60-63-65-68- 70-72-74-75
Latte	» 51-53-54-56-57- 59-60-63-65-67- 70-72-74-75
Lattughe	» 97
Legumi in genere	» Vedi ortaggi
Locazione di immobili urbani	» 23
Mandorle	» 95
Mediazione in genere	» 15
Melanzane	» 97
Mele	» 82-92-95-98- 101-102
Meloni	» 93
Misure consuetudinarie	» 139-149
Mosto	» 78-80-82-84-86- 88-90-92-94-97- 100-102-104-106

Noci	Pagg.	95-98-101
Olio	»	115
Olive	»	78-80-82-84-86-88-90-92-95-98-100-102-104-106
Ortaggi	»	77-80-82-84-86-88-90-91-94-97-100-102-104-106
Ovini	»	51-53-54-55-57-59-60-62-65-67-70-72-74-75
Paglia	»	98-103-107
Patate	»	77-80-81-84-86-88-90-91-94-97-100-102-104-106
Peli	»	61
Pelli	»	52-53-54-56-57-59-60-62-63-65-68-70-72-74-75
Peperoni	»	91-97
Pere	»	82-92-95-98-101
Permuta di fagioli	»	94
Piante ornamentali	»	*
Piante da vivaio e da trapianto	»	*
Piante officinali e coloniali	»	*
Pomodori	»	97
Proprietà immobiliare	»	37

* Non sono stati rilevati usi.

Ricotta	Pagg.	113
Sansa	»	115-116-117
Sementi	»	78-80-83-85-87- 89-90-93-95-98- 101-102-105-107
Servitù (proprietà immobiliare) . . .	»	37
Spezie	»	*
Suini	»	51-52-54-55-57- 58-60-64-66-69- 71-73-75
Uso della proprietà immobiliare . . .	»	37
Uva	»	78-80-82-84-86- 88-90-92-94-97- 100-102-104-106
Verdura	»	Vedi ortaggi
Vino	»	118
Zucche	»	97

* Non sono stati rilevati usi.

INDICE DEI COMUNI DIVISI IN ZONE AVVENTI USI LOCALI UNIFORMI

I ZONA

Corigliano Calabro - S. Giorgio Albanese - Vaccarizzo Albanese -
S. Cosmo Albanese - S. Demetrio Corone - Acri - Bisignano - Luzzi
- Rose - S. Sofia d'Epiro.

II ZONA

Montalto Uffugo - Lattarico - S. Martino di Finita - Rota Greca - Torano Castello - Cerezeto - Mongrassano - S. Benedetto Ullano - S. Vincenzo La Costa.

III ZONA

S. Marco Argentano - Roggiano Gravina - Fagnano Castello - Malvito - S. Caterina Albanese - S. Sosti - Mottafollone - S. Agata d'Esaro - S. Donato Ninea - Cervicati.

IV ZONA

Castrovillari - S. Basile - Saracena - Firmo - Lungro - Acquaformosa - Altomonte - Frascineto - Civita.

V ZONA

Morano Calabro - Mormanno - Papasidero - Laino Borgo - Laino Castello.

VI ZONA

Cassano Jonio - Francavilla Marittima - Cerchiara di Calabria - Villapiana - Spezzano Albanese - Tarsia - S. Lorenzo del Vallo - S. Lorenzo Bellizzi - Terranova da Sibari.

VII ZONA

Trebisacce - Amendolara - Montegiordano - Albidona - Plataci - Alessandria del Carretto - Castroregio - Roseto Capo Spulico - Canna - Rocca Imperiale - Oriolo Calabro - Nocara.

VIII ZONA

Rossano - Calopezzati - Cropalati - Caloveto - Paludi - Cariati - Crosia.

IX ZONA

Campana - Scala Coeli - Terravecchia - Mandatoriccio - Pietrapaola - Bocchigliero.

X ZONA

S. Giovanni in Fiore - Spezzano della Sila - Celico - S. Pietro in Guarano - Panettieri - Scigliano - Rogliano - Colosimi - Bianchi - Pedace - Serra Pedace - Aprigliano - Longobucco - Parenti - Carpanzano - Marzi - Pedivigliano - S. Stefano di Rogliano - Spezzano Piccolo.

XI ZONA

Cosenza - Castiglione Cosentino - Castrolibero - Cellara - Cerisano - Domanico - Figline Vegliaturo - Lappano - Carolei - Casole Bruzio - Dipignano - Rovito - S. Fili - Mangone - Marano Marchesato - Marano Principato - Mendicino - Piane Crati - Paterno Calabro - Pietrafitta - Rende - Trenta - Zumpano.

XII ZONA

Grimaldi - Malito - Lago - Aiello Calabro - Serra Aiello - Cleto - Altilia - Belsito.

XIII ZONA

Paola - S. Lucido - Fiumefreddo Bruzio - Belmonte Calabro - Amantea - Fuscaldo - Guardia Piemontese - Cetraro - Falconara Albanese - Longobardi - Acquappesa - S. Pietro in Amantea.

XIV ZONA

Belvedere Marittimo - Bonifati - Diamante - Buonvicino - Maierà - Grisolia - Scalea - Verbicaro - Orsomarso - S. Nicola Arcella - Praia a Mare - S. Domenica Talao - Sangineto - Aieta - Tortora - S. Maria (già Cipollina).

**INDICE ALFABETICO DEI COMUNI
CON L'INDICAZIONE DELLA ZONA DI APPARTENENZA**

Comune	Zona	Comune	Zona
Acquaformosa	4 ^a	Caloveto	8 ^a
Acquappesa	13 ^a	Campana	9 ^a
Acri	1 ^a	Canna	7 ^a
Aiello Cal.	12 ^a	Cariati	8 ^a
Aieta	14 ^a	Carolei	11 ^a
Albidona	7 ^a	Carpanzano	10 ^a
Alessandria del C.	7 ^a	Casole Bruzio	11 ^a
Altilia	12 ^a	Cassano Jonio	6 ^a
Altomonte	4 ^a	Castiglione Cos.	11 ^a
Amantea	13 ^a	Castrolibero	11 ^a
Amendolara	7 ^a	Castroregio	7 ^a
Aprigliano	10 ^a	Castrovillari	4 ^a
Belmonte Cal.	13 ^a	Celico	10 ^a
Belsito	12 ^a	Cellara	11 ^a
Belvedere M.	14 ^a	Cerchiara di Cal.	6 ^a
Bianchi	10 ^a	Cerisano	11 ^a
Bisignano	1 ^a	Cervicati	3 ^a
Bocchigliero	9 ^a	Cerzeto	2 ^a
Bonifati	14 ^a	Cetraro	13 ^a
Buonvicino	14 ^a	Civita	4 ^a
Calopezzati	8 ^a	Cleto	12 ^a

Comune	Zona	Comune	Zona
Colosimi	10 ^a	Longobardi	13 ^a
Corigliano Cal.	1 ^a	Longobucco	10 ^a
Cosenza	11 ^a	Lungro	4 ^a
Cropalati	8 ^a	Luzzi	1 ^a
Crosia	8 ^a	Maierà	14 ^a
Diamante	14 ^a	Malito	12 ^a
Dipignano	11 ^a	Malvito	3 ^a
Domanico	11 ^a	Mandatoriccio	9 ^a
Fagnano C.	3 ^a	Mangone	11 ^a
Falconara Alb.	13 ^a	Marano Marchesato	11 ^a
Figline Vegl.	11 ^a	Marano Principato	11 ^a
Firmo	4 ^a	Marzi	10 ^a
Fiumefreddo B.	13 ^a	Mendicino	11 ^a
Francavilla M.	6 ^a	Mongrassano	2 ^a
Frascineto	4 ^a	Montalto Uff.	2 ^a
Fuscaldo	13 ^a	Montegiordano	7 ^a
Grimaldi	12 ^a	Morano Cal.	5 ^a
Grisolia	14 ^a	Mormanno	5 ^a
Guardia Piem.	13 ^a	Mottafollone	3 ^a
Lago	12 ^a	Nocara	7 ^a
Laino Borgo	5 ^a	Oriolo Cal.	7 ^a
Laino Castello	5 ^a	Orsomarso	14 ^a
Lappano	11 ^a	Paludi	8 ^a
Lattarico	2 ^a	Panettieri	10 ^a

Comune	Zona	Comune	Zona
Paola	13 ^a	S. Donato Ninea	3 ^a
Papasidero	5 ^a	S. Fili	11 ^a
Parenti	10 ^a	Sangineto	14 ^a
Paterno Cal.	11 ^a	S. Giorgio Alb.	11 ^a
Pedace	10 ^a	S. Giovanni in F.	10 ^a
Pedivigliano	10 ^a	S. Lorenzo Bellizzi	6 ^a
Piane Crati	11 ^a	S. Lorenzo del V.	16 ^a
Pietrafitta	11 ^a	S. Lucido	13 ^a
Pietrapaola	9 ^a	S. Marco Arg.	3 ^a
Plataci	7 ^a	S. Martino di F.	2 ^a
Praia a Mare	14 ^a	S. Nicola Arc.	14 ^a
Rende	11 ^a	S. Pietro in A.	13 ^a
Rocca Imp.	7 ^a	S. Pietro in G.	10 ^a
Roggiano Gravina	3 ^a	S. Sosti	3 ^a
Rogliano	10 ^a	S. Caterina Alb.	3 ^a
Rose	1 ^a	S. Domenica Talao	14 ^a
Roseto Capo Spulico	7 ^a	S. Agata d'Esaro	3 ^a
Rossano	8 ^a	S. Maria	14 ^a
Rota Greca	2 ^a	S. Sofia d'Epiro	1 ^a
Rovito	11 ^a	S. Stefano di Rogl.	10 ^a
S. Basile	4 ^a	S. Vincenzo La C.	2 ^a
S. Benedetto Ull.	2 ^a	Saracena	4 ^a
S. Cosmo Alb.	1 ^a	Scala Coeli	9 ^a
S. Demetrio C.	1 ^a	Scalea	14 ^a

Comune	Zona	Comune	Zona
Scigliono	10 ^a	Torano Castello	2 ^a
Serra Aiello	12 ^a	Tortora	14 ^a
Serra Pedace	10 ^a	Trebisacce	7 ^a
Spezzano Alb.	6 ^a	Trenta	11 ^a
Spezzano Sila	10 ^a	Vaccarizzo Alb.	1 ^a
Spezzano Piccolo	10 ^a	Verbicaro	14 ^a
Tarsia	6 ^a	Villapiana	6 ^a
Terranova da Sib.	6 ^a	Zumpano	11 ^a
Terravecchia	9 ^a		

INDICE DELL'APPENDICE

- a) Riepilogo delle misure consuetudinarie di superficie e corrispondenti valori in misure metrico-decimali
- b) Riepilogo delle misure consuetudinarie di capacità e di peso nei comuni della provincia e corrispondenti valori in misure metrico-decimali
- c) Tabelle delle percentuali di mediazione
- d) Termini di disdetta e di rilascio degli immobili urbani
- e) Breve profilo sulla Camera di Commercio Internazionale
- f) Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari
- g) Incoterms 1953: Regole Internazionali per la interpretazione dei termini commerciali

INCOTERMS 1953

Introduzione
Franco fabbrica (franco miniera, franco magazzino, ecc.)
Franco vagone - Franco autocarro (località di partenza convenuta)
Franco lungo bordo (porto d'imbarco convenuto) . . .
Franco bordo (porto d'imbarco convenuto)
Costo e nolo (porto di destinazione convenuto) . . .
Costo, nolo e sicurtà (porto in destinazione convenuto)
Nolo o porto pagato fino a... (punto di destinazione convenuto)
Ex ship (porto di destinazione convenuto)
Franco banchina (sdoganato) ... (porto convenuto) .

APPENDICE (Incoterms 1953)

I - Condizioni di assicurazione
II - Iustitute Cargo Clauses
h) Regolamento di conciliazione e di arbitrato della C.C.I.
Clausola tipo d'arbitrato della C.C.I.

Finito di stampare nel mese di gennaio 2021
da **Universal Book srl** - Rende (CS)
Stampato in Italia - Printed in Italy

